



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Scuola di Alta formazione Dottorale

Corso di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro

Ciclo XXIX

Settore scientifico disciplinare IUS07

**TITOLO**

**L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO**

**IN CARCERE:**

**VERSO UN NUOVO TRATTAMENTO PENITENZIARIO**

Supervisore:

Chiar.mo Prof. Michele Tiraboschi

Tesi di Dottorato

Serena SANTAGATA

Matricola n. 1031676

Anno Accademico 2015/16

*A mamma e papà per i sacrifici*

*A Nonna Giacomina che è sempre con me*

*Ai miei nonni per l'esempio*

*A Giuseppe e Stella per la bellezza di crescere insieme*

*A Francesca perché c'è sempre stata e ci sarà sempre*

*A Lorenzo Fantini perché ha creduto in me tanti anni fa*

*Al prof. Michele Tiraboschi perché è un vero Maestro*

*A chi mi ha aiutato senza che lo chiedessi*

*A chi mi ha messo in difficoltà perché mi ha insegnato a vivere*

*A Roberta Scolastici, a cui penso sempre*

*“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”*

*Grazie,*

*Serena*

## INDICE

### CAPITOLO I

<b>POSIZIONE DEL PROBLEMA.....</b>	<b>5</b>
------------------------------------	----------

### CAPITOLO II

<b>LITERATURE REVIEW.....</b>	<b>13</b>
-------------------------------	-----------

#### Parte 1

<b>IL LAVORO PENITENZIARIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.....</b>	<b>13</b>
---	-----------

1.1 La definizione e la natura del lavoro penitenziario.....	13
1.2 Le tipologie di lavoro penitenziario.....	25
1.3 L'evoluzione normativa del lavoro penitenziario e la legislazione incentivante.....	28
1.4 Dall'apprendimento di "arti e mestieri" al postfordismo: come cambia il lavoro dei detenuti e il "fare impresa" nelle carceri.....	34
1.5 Lo status del lavoratore detenuto.....	37
1.6 Dalla costituzione alla cessazione: la disciplina del rapporto di lavoro in ambito penitenziario.....	41
1.7 La tutela dei diritti del lavoratore detenuto .....	49

#### Parte 2

<b>L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.....</b>	<b>52</b>
--	-----------

2.1 Un inquadramento storico e normativo.....	52
2.2 I profili problematici e le criticità dell'istruzione negli istituti penitenziari.....	57
2.3 Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di recupero del reo.....	61
2.4 Lo sviluppo delle competenze nei soggetti ristretti attraverso la formazione.....	65
2.5 Prospettive de <i>iure condendo</i> : il libretto formativo per il detenuto e il contratto di risocializzazione e lavoro .....	68

## **CAPITOLO III**

### **MAPPATURA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E DEGLI ISTITUTI**

#### **PENALI MINORILI IN ITALIA.....71**

3.1 Le ragioni di una mappatura.....71

3.2 La mappatura degli istituti penitenziari In Italia.....72

3.3 La mappatura degli istituti penali minorili.....74

\*\*\*

Mappatura degli istituti penitenziari.....81

Mappatura degli istituti penali minorili.....190

## **CAPITOLO IV**

### **RIFLESSIONI *DE IURE CONDENDO*.....211**

4.1 Gli scenari futuri del lavoro penitenziario.....211

4.2 Il ruolo del terzo settore e della finanza sociale nello sviluppo del lavoro  
Penitenziario.....215

4.3 Le competenze professionali del detenuto in un mercato del lavoro in  
continua evoluzione.....222

4.4 Apprendistato e contratto di risocializzazione e lavoro: *best practices*  
applicate ai contesti detentivi.....227

4.5 Istruzione, formazione e lavoro in carcere: strumenti per una cittadinanza  
attiva ed inclusiva.....230

### **CONCLUSIONI .....234**

### **BIBLIOGRAFIA.....238**

## CAPITOLO 1

### POSIZIONE DEL PROBLEMA

In Italia l'organizzazione dell'istituzione penitenziaria si fonda sul principio della rieducazione e della risocializzazione delle persone condannate, ai sensi dell'articolo 27, comma tre, della Costituzione.

Invero, nonostante il principio costituzionale e gli interventi legislativi degli ultimi decenni, quali la l. n. 354/75 (*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), la legge n. 663/86 (*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, "Legge Gozzini") e la legge n. 193/2000 (*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*, "Legge Smuraglia"), che hanno confermato il ruolo trattamentale del carcere nell'ottica di crescita della persona reclusa, nella maggior parte degli istituti penitenziari, emerge una carenza in termini di azioni di tipo formativo nonché di promozione dell'inserimento lavorativo dei detenuti, che invece rappresentano elementi essenziali per un percorso di effettivo recupero del soggetto *in vinculis*.

E' proprio da tali riflessioni - sulla difficoltà di attuare un trattamento effettivamente risocializzante visti i vulnus attuali del sistema - che nasce questo progetto di ricerca, il quale inizia dall'osservazione dei dati riguardanti gli istituti penitenziari e gli istituti penali minorili per poi costruire un ragionamento sulle prospettive attuali e future del settore penitenziario, con un focus specifico sull'istruzione, sulla formazione professionale e sul lavoro dei ristretti, i pilastri di un percorso detentivo finalizzato non solo alla repressione dei comportamenti criminosi ma volto anche allo sviluppo integrale della personalità del reo.

Nel merito, la tesi intende fornire una ricognizione esauriente delle problematiche relative allo status detentivo dei soggetti provenienti dal circuito penale, adottando un approccio sia teorico che pratico: l'obiettivo è quello di arrivare ad una fotografia del valore attuale dell'istruzione, della formazione e del lavoro nel trattamento penitenziario, partendo dall'elaborazione dottrinale e scientifica sul tema, al fine di individuare gli elementi utili per una valutazione del sistema cogente e per riflettere sugli interventi che potrebbero rivelarsi validi al fine di promuovere un reingresso positivo dei ristretti in società.

Guardando proprio all'evoluzione dottrinale relativa ai temi della tesi, è possibile individuare tre fasi. Prima dell'avvento della riforma penitenziaria del 1975, la dottrina maggioritaria considerava le attività lavorative e formative dei reclusi come uno strumento di redenzione e una sorta di antidoto all'ozio: in particolare, l'attività lavorativa veniva concepita come l'espletamento di un dovere e il rapporto di lavoro veniva qualificato come prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro subordinato, in quanto nascente da un obbligo di natura legale e dunque non soggetto alla disciplina tipica del lavoro libero.

In buona sostanza, secondo la dottrina tradizionale il lavoro rappresentava solo una modalità di esecuzione della pena e ciò bastava a giustificare il trattamento peggiorativo riservato al detenuto lavoratore e una organizzazione del lavoro completamente disgiunta dal mercato del lavoro e dal relativo sistema normativo.

A partire dai primi anni '70, tuttavia, iniziano ad emergere nuove istanze, sostanzialmente antitetiche rispetto alle tradizionali posizioni della dottrina in tema di istruzione, formazione e lavoro nei contesti detentivi.

In particolare, comincia a diffondersi l'idea che l'istruzione e la formazione dei soggetti *in vinculis* siano elementi basilari del trattamento penitenziario e che al lavoro carcerario corrisponda un rapporto di lavoro, atipico nella sua genesi, ma comunque riconducibile al paradigma ed alla disciplina giuridica del lavoro libero.

Per tale ragione, facendo leva sull'art.35 della Costituzione che tutela il "*lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*", la dottrina si convince della bontà dell'estensione della legislazione protettiva del lavoro libero al lavoro carcerario, anche in considerazione dell'importante finalità di recupero sociale del detenuto.

A seguito di tale evoluzione, si arriva all'impostazione dottrinale attualmente prevalente, secondo cui l'istruzione e la formazione (specie professionale) siano aspetti da garantire come veri e propri diritti dei reclusi, e che quello penitenziario può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato, ricorrendone gli elementi tipici di cui all'art. 2094 c.c.: la *faciendi necessitas* (obbligo di una prestazione di fare), la subordinazione (esecuzione della prestazione alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro), la collaborazione e l'onerosità.

Una volta approfondito il panorama dottrinale, la corretta impostazione di una simile indagine non può, però, essere disgiunta dall'analisi minuziosa delle attività svolte nelle

strutture penitenziarie, in modo da saggiarne la validità e l'adeguatezza rispetto a quanto postulato dai dettami costituzionali e dalla normativa penitenziaria relativamente alla necessità di recupero dei soggetti in esecuzione penale.

Pertanto, come si vedrà, il lavoro di tesi parte dall'elaborazione di una *literature review*, contenuta al capitolo due, realizzata grazie allo studio approfondito delle principali fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali sul tema e volta a dar ricognizione dello stato dell'arte rispetto agli aspetti che attengono all'istruzione, la formazione e il lavoro dei detenuti.

Parallelamente all'analisi giuridica e alla ricostruzione del panorama normativo, dottrinale e giurisprudenziale su tali questioni, ho proseguito il mio percorso di ricerca, intraprendendo una profonda azione conoscitiva delle strutture penitenziarie italiane, dapprima con visite "sul campo" in alcune case di reclusione, in un primo momento con la Scuola di Dottorato in Formazione della Persona e Mercato del lavoro, poi singolarmente. Successivamente a tali visite, ho iniziato ad esaminare le attività svolte dai ristretti nelle strutture, riportando, al capitolo tre, una mappatura completa dei 190 istituti penitenziari italiani (case circondariali e case di reclusione), predisposta mediante l'analisi delle schede di trasparenza presenti sul sito del Ministero della Giustizia e dei 16 istituti penali minorili attualmente operativi, le cui informazioni sono state tratte dal sito del Dipartimento per la Giustizia minorile e dal Rapporto "Ragazzi fuori", pubblicato a novembre 2015, da Isfol e Antigone.

Tale sezione della tesi illustra le iniziative intraprese nelle case di detenzione per garantire l'istruzione, la formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative ai ristretti e al fine di una comprensione globale del fenomeno, i dati vengono riportati regione per regione, attraverso l'elenco degli istituti presenti sul territorio, su cui è stata effettuata singolarmente l'indagine.

Volendo dare uno sguardo preliminare alle informazioni riportate, secondo gli ultimi dati resi noti dall'Amministrazione Penitenziaria, in Italia, nel 2015 hanno preso parte alle attività lavorative 15.524 detenuti, vale a dire il 29,76% del totale dei presenti.

Di questi, la gran parte (85%) ha svolto attività per conto dell'Amministrazione Penitenziaria e solo 2.369 per conto di privati: in dettaglio, il 45,8% ha lavorato in carcere (nel 30,4% dei casi per cooperative, nel 15,4% per altre imprese), il 27,1% ha svolto lavoro

all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 374 del 1975, il 25,% ha portato avanti attività lavorative in regime di semilibertà.

La criticità più evidente della situazione sopra descritta è che la prevalenza delle attività lavorative svolte per l'Amministrazione Penitenziaria non ha una funzione professionizzante, in quanto, la maggior parte del lavoro penitenziario si concentra nei servizi d'istituto, che assorbono l'80% dei detenuti e che si concretizzano in compiti poco qualificanti, ad eccezione delle attività di manutenzione ordinaria dei fabbricati ("MOF") che implicano lo svolgimento di mansioni di elettricista, imbianchino, manovale o carpentiere e che comportano lo sviluppo di competenze pratiche più facilmente spendibili nel mercato del lavoro, ma che comunque coinvolgono un numero esiguo di detenuti e senza alcun criterio di organizzazione ed efficienza aziendale.

Allo stesso tempo, un'altra problematica complessa emersa dalla mia ricerca è che la gran parte dei detenuti è dotata di un livello di istruzione molto basso e di scarse competenze lavorative.

Alla luce di tali premesse, il quarto capitolo si propone di individuare la direzione che l'attuale sistema penitenziario sta percorrendo, prospettando così i possibili sviluppi di un trattamento penitenziario che metta al centro la persona reclusa, promuovendo il suo reinserimento effettivo in società attraverso il potenziamento dell'istruzione e del lavoro nei carceri.

La ricerca, in buona sostanza, ha la finalità di contribuire al dibattito attuale sulle caratteristiche del trattamento penitenziario e sugli interventi opportuni per garantire ai ristretti percorsi di cittadinanza attiva ed inclusiva in grado di reinserirli nel tessuto sociale, partendo dall'esame del contesto contingente per poi ragionare sulle prospettive future.

Procedendo con ordine, da quanto emerso appare evidente che le ragioni del mancato sviluppo del lavoro penitenziario siano molteplici. Ragioni finanziarie legate ai budget a disposizione degli istituti, turn over dei detenuti, fabbisogno di manodopera per soddisfare le esigenze di manutenzione delle strutture, ne rappresentano solo alcune.

In più, l'Amministrazione Penitenziaria, focalizzata sul mantenimento della sicurezza e del controllo nelle strutture, non possiede le competenze necessarie per organizzare all'interno degli istituti attività lavorative realmente produttive e non ispirate ad una logica meramente assistenziale o di intrattenimento per i soggetti in esecuzione penale.



Per ovviare a tale situazione e stimolare l'avvio di vere e proprie produzioni in carcere ad opera di operatori privati, con il Regolamento di esecuzione penitenziaria del 2000 (D.P.R. n. 230/2000), prima, e con la cd. legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000, n 193), poi, il legislatore ha tentato di favorire l'avvio di lavorazioni gestite direttamente dai privati.

Pertanto, l'articolo 47 del D.P.R. n. 230/2000 ha previsto che le imprese o le cooperative che organizzano lavorazioni carcerarie possano ottenere i locali in comodato e a complemento di ciò, per incentivare i privati ad assumere i detenuti la cd. legge Smuraglia ha introdotto, poi, un sistema articolato di sgravi fiscali e contributivi.

Ad ogni modo, a parte iniziative significative, spesso trainate dalle cooperative sociali, che sembrano aver sviluppato un vero e proprio *know-how* del fare "impresa in carcere", le imprese talvolta risultano essere interessate più al finanziamento pubblico che ad investire in una produttiva attività di impresa in ambito carcerario, tanto che, esaurito il finanziamento, non garantiscono alcuna continuità di impiego ai detenuti, i quali hanno invece bisogno di condizioni occupazionali stabili per reinserirsi in società.

A pesare su tale situazione è anche la distanza strutturale tra penitenziari e sistemi produttivi, un gap che, specie in alcune regioni, non permette alle case di reclusione di interagire con le imprese e con gli attori economici locali.

Ulteriormente, tra le ragioni del mancato sviluppo delle lavorazioni in carcere, si ravvisano lo scadente livello culturale e le scarse capacità professionali della popolazione detenuta, su cui si deve al più presto intervenire.

A tali circostanze, si aggiunge il fatto che l'Amministrazione Penitenziaria non effettua una rilevazione sistematica all'ingresso in carcere delle precedenti attività lavorative svolte dai detenuti, né, tantomeno, un vero e proprio bilancio delle competenze professionali, che sarebbe invece necessario per la positiva riuscita delle iniziative finalizzate al loro collocamento.

Ancora, il turn over dei detenuti e i continui trasferimenti, ostacolano l'avvio di lavorazioni in tutti gli istituti di pena, consentendo il loro sviluppo prevalentemente nelle case di reclusione che ospitano detenuti condannati a pene medio-lunghe, i quali possono garantire maggiore continuità al lavoro, escludendo così una larga fetta di popolazione carceraria.

Da non dimenticare poi che tra i maggiori ostacoli all'ingresso in carcere da parte delle aziende private va considerata la rigidità del regime carcerario rispetto alle esigenze di produttività delle imprese e questo è confermato dal fatto che le lavorazioni penitenziarie gestite da privati nascono generalmente a livello locale, magari grazie a contesti detentivi e condizioni economico-sociali del territorio favorevoli.

Appare chiaro, allora, data la diffusione a macchia di leopardo di virtuose esperienze negli istituti penitenziari relativamente alle problematiche *ivi* affrontate, che risulti ad oggi mancante un coordinamento centrale ed una progettualità d'insieme orientati al radicamento del lavoro penitenziario, che rappresenta una vera e propria strategia di prevenzione criminale, in virtù del fatto che le opportunità lavorative e la formazione professionale assumono la funzione di realizzazione della persona reclusa, grazie al percorso di responsabilizzazione<sup>1</sup> che ne scaturisce.

Sono queste, invero, le colonne portanti della nozione di rieducazione che postula l'art. 15 della l. n. 354/1975, una rieducazione fatta non solo di contenuti morali, ma anche di competenze professionali, *skills* e *know how* che consentono al detenuto di avere gli strumenti necessari per affrontare il rientro in società una volta scontata la pena<sup>2</sup>.

Per tale ragione, occorrono politiche in grado di promuovere il recupero sociale del deviante avvalendosi, principalmente, del lavoro e della formazione come metodologie di trattamento<sup>3</sup>.

Parallelamente, molteplici sono le criticità su cui operare per potenziare l'istruzione dei detenuti e favorire lo sviluppo di competenze a partire dalla scuola, cominciando dal con-

---

<sup>1</sup>A. MARCIANO, *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforma*, Working Paper ADAPT, 19 dicembre 2014, n. 167, p. 25.

<sup>2</sup>Sulla complessa tematica della rieducazione e della risocializzazione del detenuto, si veda E. DOLCINI, *La «rieducazione» del condannato tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 469 e ss.. Ancora sul tema della rieducazione del detenuto si consulti V. GREVI, *Art. 1. Trattamento e rieducazione*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Cedam, ed. 2006, p. 7. Relativamente alla portata rieducativa del lavoro dei detenuti si suggerisce anche il *Report Prison education and training in Europe - a review and commentary of existing literature, analysis and evaluation*, a cura della Commissione Europea (Direzione Generale per l'Istruzione e la Cultura), 2011.

<sup>3</sup>M.P.C. FRANGEAMORE, *Lo sviluppo del diritto penitenziario: prodotto e prezzo*, in *Diritto Penale e Processo* n. 6/1999.

cepire il carcere come ambiente di apprendimento, non solo di repressione, garantendo requisiti standard a tutte le strutture detentive.

Aldilà di tali vulnus, si condideri anche che nei penitenziari con un grande bacino di potenziali studenti, i detenuti frequentanti le lezioni sono pochi, a causa di ragioni di ordine logistico e burocratico su cui si fa fatica ad intervenire: i detenuti si trovano a dover scegliere se studiare o lavorare e per coloro che optano per lo studio, si prospettano ulteriori esigenze di sicurezza e sorveglianza, che costituiscono carichi di lavoro supplementare per gli agenti di polizia penitenziaria.

In più, come per le attività lavorative, i frequenti trasferimenti dei detenuti, rendono complesso completare il percorso scolastico intrapreso e di conseguenza, si riscontra un alto tasso di abbandono.

Alle problematiche dell'istruzione, si aggiungono quelle riguardanti la formazione professionale, poiché, oltre alla mancanza di una vera e propria progettualità a livello generale sul tema, si riscontra un forte deficit formativo dei reclusi, a parte le eccellenze di taluni penitenziari.

L'assenza di una progettazione globale e di standard comuni sui bisogni formativi dei detenuti, fa sì che la formazione sia sostanzialmente rimessa ad iniziative isolate, magari dovute all'Amministrazione Penitenziaria locale.

Solamente in alcuni casi la formazione è svolta in abbinamento allo sviluppo delle lavorazioni penitenziarie, mentre in molte realtà detentive, il momento formativo si limita ad essere un'occasione di intrattenimento per i detenuti, senza alcun impatto sulla crescita delle loro capacità professionali.

Importante sarebbe invece unire istruzione e formazione allo svolgimento di attività lavorative, inserendo ad esempio la pratica dell'alternanza scuola - lavoro in carcere e promuovendo la stipula di contratti di apprendistato, dopo aver sviluppato una visione d'insieme che garantisca pratiche omogenee su tutto il territorio nazionale.

In definitiva, lo scopo dell'elaborato è quello di fornire spunti di riflessione utili per ipotizzare un modello carcerario in cui il lavoro, l'istruzione e la formazione rappresentino il principale strumento di rieducazione delle persone sottoposte a pena detentiva, oltre che di contrasto alla recidiva.

Nel complesso, il percorso di tesi intende dimostrare che il carcere può diventare un contesto positivo per la costruzione di opportunità di cittadinanza attiva, se si progetta un si-

stema penitenziario moderno, sempre più aperto alla società esterna e a modelli innovativi di gestione, ai soggetti privati e al terzo settore e soprattutto sempre più ispirato all'inclusione sociale e lavorativa dei ristretti.

## CAPITOLO II

### LITERATURE REVIEW

La presente *literature review* si articola in due parti che presentano l'evoluzione delle posizioni dottrinali relativamente ai principali aspetti del lavoro, dell'istruzione e della formazione in carcere.

### PARTE I

#### IL LAVORO PENITENZIARIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

*1.1 La definizione e la natura del lavoro penitenziario; 1.2 Le tipologie di lavoro penitenziario; 1.3 L'evoluzione normativa del lavoro penitenziario e la legislazione incentivante; 1.4 Dall'apprendimento di "arti e mestieri" al postfordismo: come cambia il lavoro dei detenuti e il "fare impresa" nelle carceri; 1.5 Lo status del lavoratore detenuto; 1.6 Dalla costituzione alla cessazione: la disciplina del rapporto di lavoro in ambito penitenziario; 1.7 La tutela dei diritti del lavoratore detenuto*

#### 1.1 La definizione e la natura del lavoro penitenziario

La legge 26 luglio 1975, n. 354, disciplinante l'Ordinamento Penitenziario, ha ispirato il sistema penitenziario italiano al principio costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, in conformità all' articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

Grazie al citato principio costituzionale e alla riforma penitenziaria del 1975, lo svolgimento di attività di lavoro da parte dei soggetti sottoposti a privazione o limitazione della propria libertà personale, è attualmente considerato fondamentale per un loro virtuoso percorso di recupero, nonostante le difficoltà di attuazione, come segnala M. PATRONO, *Carcere e lavoro: il reinserimento dei detenuti e degli ex detenuti*, in *Doc. Giust.*, vol. 6, 1994, p.1168.

Sulla difficoltà di inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, si segnala A. NALDI (a cura di), *Araba Fenice: inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, in *I quaderni di Atigone*, 2004, mentre per un inquadramento generale del tema "carcere e

lavoro”, si veda V. MUCARICA, *Lavoro dei detenuti e trattamento penitenziario*, in *Riv. pen.*, 1987, p. 402.

Per un iniziale approfondimento degli aspetti giuridici concernenti il rapporto di lavoro appartenente a tale tipologia, si vedano F. TONON, *Il lavoro dei detenuti*, in C. CESTER (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, in F. CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, II, Utet, 2a ed., 2007, p. 2074; R. CICCOTTI, F. PITTAU, *Il lavoro in carcere. Aspetti giuridici e operativi*, Franco Angeli, 1987, pp. 30 e ss; G. PERA, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *Il foro italiano*, 1971, p. 65.

Al fine di comprendere l’evoluzione del lavoro dei detenuti, si consideri che il lavoro penitenziario fino al 1975 è stato considerato parte integrante della pena, assumendo una marcata connotazione di afflittività.

Grazie alla emanazione della citata legge sull’Ordinamento Penitenziario ha invece assunto finalità rieducativa tanto che l’art. 15 della l. n. 354/1975, cita tra gli elementi del trattamento penitenziario, accanto all’istruzione e alla formazione, anche il lavoro.

Sulla complessa tematica della rieducazione e della risocializzazione del detenuto, si veda E. DOLCINI, *La «rieducazione» del condannato tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 469 e ss.. L’Autore, osserva, in particolare, come “*la nozione stessa di rieducazione si presta ad essere variamente intesa, assumendo una gamma di risultati che spaziano, senza soluzione di continuità, da un massimo ad un minimo di contenuti morali, e da accezioni arricchite e interiorizzate ad altre scarnificate e proiettate verso l’esterno, per cui non sembra eccessivo affermare che dietro lo schermo della rieducazione può riproporsi quasi integralmente il dibattito tra dottrine preventive e dottrine retributive della pena*”.

Ancora sul tema della rieducazione del detenuto si consulti V. GREVI, *Art. 1. Trattamento e rieducazione*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Cedam, ed. 2006, p. 7.

Relativamente alla portata rieducativa del lavoro dei detenuti si suggerisce, per comprendere le posizioni degli Stati membri dell’Unione Europea, il report *Prison education and training in Europe - a review and commentary of existing literature, analysis and evaluation*, a cura della Commissione Europea (Direzione Generale per l’Istruzione e la Cultura), 2011.

Per un excursus storico del lavoro penitenziario e per comprendere il valore che via via ha acquisito per la rieducazione dei ristretti, si segnalano G. VANACORE, *Lavoro penitenziario e diritti del detenuto*, in *DRI*, 2007, fascicolo 4, pp. 1132 ss., così come A. BASSO e I. CARECCIA, *L'evoluzione del lavoro carcerario*, in *Lavoro dei detenuti*, Cacucci Editore, 2007, pp. 18 ss., M. CASTALDO, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Jovene editore, 2001, pp. 112 e ss., A. BENEDETTI, *Elementi del trattamento penitenziario con particolare riguardo al lavoro interno ed esterno*, in *Leg. Giust.*, 1988, p. 17.

Passando invece alle definizioni, nel tempo, sono emerse molteplici espressioni per qualificare il lavoro svolto in carcere, come sottolinea F. MARINELLI, *Il lavoro dei detenuti*, *WP CSDLE "Massimo D'Antona"*, n. 234/2014, p. 1. L'Autrice spiega come con le espressioni "lavoro dei detenuti", "lavoro carcerario" e "lavoro penitenziario" si intende, tradizionalmente, "l'attività – consistente nello svolgimento di compiti strumentali al funzionamento delle carceri o alla produzione di beni e/o servizi ulteriori – imposta con finalità rieducativa ai soggetti in stato di detenzione in istituti penitenziari per adulti, cioè i condannati e gli internati".

Focalizzato sullo status di detenuto risulta M. VITALI, in *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, 2001, p. 19, che definisce il lavoro penitenziario come il rapporto lavorativo caratterizzato dalla particolare condizione di detenuto del prestatore di lavoro,

Ancora, si segnala che in dottrina alcuni autori hanno preferito l'espressione "lavoro carcerario" per qualificare le attività lavorative svolte dai ristretti: tra i sostenitori di tale definizione, troviamo R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, in *Arg. dir. lav.*, 2007, p. 18, G. VIDIRI, *Il lavoro carcerario: problemi e prospettive*, in *Lavoro* 80, 1986, p. 50, A. BERNARDI, *Il lavoro carcerario*, in G. FLORA (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario (l. 10 ottobre 1986 n. 663)*, Giuffrè, 1987, pp. 115 e ss.

Invero, buona parte della dottrina, ha preferito evitare il ricorso alla dicitura "lavoro carcerario" (in quanto pare escludere la fattispecie del lavoro all'esterno o del lavoro prestato da soggetti beneficiari di misura alternativa alla detenzione) ricorrendo a quella di "lavoro dei detenuti".

Hanno sposato tale orientamento, ad esempio PAVARINI M., *La disciplina del lavoro dei detenuti*, in AA.VV., *L'ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, a cura di V. GREVI, Cedam, 1994 p. 112, A. CONVERSO, *Il lavoro del detenuto*, in *Quale Giu-*

stizia, 1971, p. 638, V. MUCARICA, *Lavoro dei detenuti e trattamento penitenziario*, in *Riv. pen.*, 1987, p. 402, F. NISTICÒ, *Il lavoro dei detenuti: terapia, redenzione, salario*, in *F. it.*, 1991, I, p. 2355, T. ORSI VERGIATI, *Note in tema di lavoro obbligatorio per i detenuti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, II, p. 842.

Ad ogni modo è l'espressione "lavoro penitenziario", la più utilizzata in dottrina. Per un resoconto delle principali concezioni dottrinali sviluppatesi nel tempo si veda E. FASSONE, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di GREVI V., Zanichelli, 1981, G. TRANCHINA, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, sempre in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di GREVI V., Zanichelli, 1981, pp. 157 ss, G. VANACORE, *Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore*, *Working paper Adapt* n. 22/2006, V. FURFARO, *Il lavoro penitenziario. Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto*, 2008.

Rientrano in tale nozione dalla portata omnicomprensiva il lavoro dei detenuti, sia quello svolto all'interno degli istituti penitenziari che quello svolto all'esterno da detenuti autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dell'istituto in base all'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario e dunque, i soggetti ristretti nelle case circondariali e nelle case di reclusione, i detenuti beneficiari di una misura alternativa alla detenzione, siano essi semiliberi sia gli affidati in prova al servizio sociale, destinatari a tutti gli effetti di un provvedimento di scarcerazione che li autorizza a lasciare l'istituto a tempo indeterminato previa osservazione di taluni obblighi.

Oltre alle definizioni, una questione dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza riguarda la natura giuridica del lavoro penitenziario, ovvero se si tratta di un rapporto di lavoro di diritto pubblico o di diritto privato, anche perché la genesi non contrattuale del rapporto di lavoro tra amministrazione penitenziaria e condannato non esclude la presenza di subordinazione: la caratteristica della subordinazione, non implica infatti necessariamente l'origine *ex contractu* del rapporto e le stesse disposizioni dell'ordinamento penitenziario non prevedono che tra amministrazione e detenuto sia costituito un rapporto di lavoro *ipso iure*.

Una parte della dottrina, tra cui G. PERA, *op. cit.*, p. 59, ha affermato che "*essendo il lavoro penitenziario l'adempimento di un obbligo legalmente imposto, non può configurarsi come rapporto di lavoro subordinato, di diritto privato, ma deve invece qualificarsi*



*come prestazione di diritto pubblico, negando così l'applicazione della disciplina e della legislazione protettiva in materia di lavoro subordinato al lavoro penitenziario”.*

Tra i fautori di questa posizione più risalente, anche L. DE LITALA, *La prestazione di lavoro nel sistema penitenziario italiano*, in *DL*, 1946,I, pp. 240 ss. per il quale il rapporto di lavoro tra detenuto e amministrazione penitenziaria avrebbe trovato la propria regolamentazione esclusiva e speciale nella legislazione penitenziaria, così come G. NOVELLI, *Il lavoro dei detenuti*, in *Riv.dir. penit.*, 1930, pp. 494 ss., secondo il quale era da ritenersi pacifico che il lavoro facesse parte integrante della pena e come tale trovasse la sua disciplina particolare nel regolamento carcerario.

Sul punto, si vedano inoltre S. HERNANDEZ, *Posizioni non contrattuali nel rapporto di lavoro*, Cedam, 1968, p. 56, per il quale ogni prestazione imposta dalla legge esula dalla normativa giuslavoristica, V. SIMI, *Disposizioni di legislazione sociale particolare ad alcune categorie di lavoratori*, in *Trattato di diritto del lavoro*, U. BORSI e F. PERGOLESII (diretto da), III, Cedam, 1959, pp. 521-523, i quali asseriscono la non configurabilità per il detenuto di alcun rapporto di lavoro, costituendo l'attività lavorativa in carcere una mera “*conseguenza del diritto pubblico dello Stato di assoggettare a pene e misure di sicurezza il cittadino nelle condizioni previste dalle norme penali*”.

A causa della funzione rieducativa del lavoro penitenziario, anche R. ALESSANDRI e G. CATELANI, *Il codice penitenziario*, Laurus, 1977, pp. 38 ss., asseriscono la non assimilabilità del lavoro dei detenuti a quello comune.

Di opinione contraria, U. ROMAGNOLI, *Il lavoro nella riforma carceraria*, in M. CAPPELLETTO, A. LOMBROSO (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, 1976, p. 92, il quale parte dal presupposto per cui sia pacifico che il lavoro carcerario rientri nella sfera d'azione del diritto del lavoro, ma che al tempo stesso, è errata la totale equiparabilità tra lavoro penitenziario e lavoro libero. Per tale ragione, vanno esaminati i singoli istituti, valutando di volta in volta se i principi del diritto comune possano trovare applicazione anche per il lavoro penitenziario.

Ad ogni modo, dopo l'emanazione della legge n. 354/75 sull'Ordinamento Penitenziario, tra i contributi più importanti tesi ad equiparare il lavoro penitenziario a quello comune, si segnalano M. PAVARINI, *op. cit.*, pp. 85 ss.; E. FASSONE, *op. cit.* pp. 157 ss.; G. TRANCHINA, *op. cit.*, 143 ss..

Anche M. BARBERA, *Lavoro carcerario*, in *Dig. it.*, VIII, Torino, 1992, pp. 220-222, che si sofferma sul lavoro alle dipendenze di imprese e cooperative, specifica che “l’obbligatorietà del lavoro per il detenuto, non pregiudica la natura contrattuale del rapporto di lavoro”.

Ancora, a favore della configurabilità del rapporto di lavoro disciplinato dal diritto comune, si sono espressi R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, in *ADL*, 2007, pp. 22-24 e G. PELLACANI, *Il lavoro carcerario*, in A. VALLEBONA (a cura di), *I contratti di lavoro*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato deicontratti*, Torino, 2009, II, p. 1489.

In particolare quest’ultimo, evidenzia come, pur rientrando nel *genus* del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il lavoro penitenziario sia caratterizzato da forti peculiarità “nelle fonti, nella disciplina, nella funzione e quindi nella causa stessa del contratto, considerate tali da impedire l’applicazione di numerosi istituti tipici della figura generale”, precisando quindi che tali specificità riguardano soprattutto la categoria del lavoro dei detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria.

A conferma di tale impostazione, R. PESSI, *Il rapporto di lavoro del detenuto: a proposito della concessione in uso della manodopera dei detenuti ad imprese private appaltatrici*, in *Diritto del lavoro*, 1978, afferma che la sussistenza di un obbligo legale all’origine del rapporto di lavoro non esclude di per sé la volontà a contrarre da parte del detenuto e che l’adempimento dell’obbligo di svolgere un’attività lavorativa dovrebbe essere considerato come espressione tacita della volontà di instaurare un rapporto di lavoro. Inoltre a sostegno di questa tesi, è stato evidenziato come lo stesso legislatore preveda la possibilità per gli imputati di chiedere di essere ammessi al lavoro

Inoltre, anche A. MARGARA, *Il lavoro del detenuto*, in *Quale giustizia*, 1971, p. 332, rinviene i caratteri tipici di un rapporto di lavoro subordinato nel lavoro penitenziario, in particolare alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria: la *faciendi necessitas*, ovvero l’obbligo di una prestazione di fare; la subordinazione, intesa come esecuzione della prestazione alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro; la collaborazione, come obbligo di eseguire la prestazione lavorativa mostrando obbedienza e diligenza nei confronti del datore di lavoro e al fine di realizzare gli scopi e gli interessi dell’impresa; e infine l’onerosità.

Dello stesso avviso, A. RACITI, *Le attività lavorative svolte durante l'esecuzione di pene privative della libertà personale*, in *Rassegna Penitenziaria* n.1/2001 p.13, che tuttavia differenzia il lavoro extramurario, definito un “*rapporto di lavoro di diritto comune ex art.2094 c.c.*”, pur se attuativo dell'obbligo del lavoro, da quello inframurario, che presenta elementi di specialità e natura pubblicistica, pur rimanendo nell'aurea del lavoro subordinato.

In dettaglio, secondo l'Autore, sarebbe irragionevole considerare il rapporto di lavoro alle dipendenze di un'impresa privata, svolto per esempio in regime di semilibertà, come prestazione di diritto pubblico, introducendo pertanto la possibilità di un'ingiusta differenziazione in punto di tutele fra i dipendenti della medesima impresa, solo sul presupposto che gli uni sono in esecuzione pena e gli altri sono invece “onesti cittadini”. Quindi laddove si tratti di attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi, sia in carcere che *extra moenia*, è innegabile che si tratta di un comune rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ovvero di diritto privato, cui si applica pertanto integralmente la disciplina protettiva del lavoro con l'unica differenza ammissibile di ritenere giustificati tutti quei limiti ai diritti dei lavoratori che siano inevitabilmente conseguenti allo stato detentivo.

In definitiva, la dottrina maggioritaria sembra ormai sostenere che il lavoro penitenziario rappresenti un'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell' art. 2094 c.c., nonostante le difficoltà nel configurare anche la situazione in capo al detenuto.

Per indagare la problematica e comprendere la natura del lavoro penitenziario occorre verificare innanzitutto risalire alla situazione giuridica soggettiva appartenente al detenuto, vale a dire se lo stesso vanta uno specifico diritto, un interesse o un obbligo a svolgere attività lavorativa.

L'interrogativo nasce dalla circostanza che il citato art. 15 O.P. nel sancire che ai detenuti è assicurato il lavoro, non precisa se si tratti propriamente di un diritto o meno. La richiamata disciplina legislativa dell'ordinamento penitenziario statuisce difatti soltanto che il detenuto debba prestare lavoro, restando irrilevante che alla base vi sia un rapporto pubblicistico, un contratto o addirittura un mero rapporto di fatto. Pertanto, vista l'irrilevanza del momento genetico, assumono valenza decisiva i contenuti e le modalità di esecuzione del rapporto, per verificare la sussistenza o meno della subordinazione e dunque il riconoscimento dei diritti spettanti a tutti i lavoratori subordinati anche in capo al detenuto.

Sul punto, G. VIDIRI, *Lavoro carcerario: problemi e prospettive*, in *Lavoro* 80, 1986 p. 52, ritiene che si tratti di lavoro subordinato, rientrante tra i rapporti speciali di lavoro, collocati in autonomi ordinamenti e caratterizzati da elementi di diritto pubblico.

Della stessa opinione, F. TONON, secondo cui è lavoro subordinato “l’attività svolta dai detenuti alle dipendenze d’imprenditori privati, in particolare all’interno dei penitenziari”, in *Il lavoro dei detenuti* in F. CARINCI, *Diritto del lavoro vol. 2 - Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento* a cura di Cester, Torino, 1998 pag. 227, così come S. SANCHEZ e G. LOY i quali ritengono rientranti in tale genus sia il lavoro domestico che quello alle dipendenze di terzi. *op. cit.* pag. 337 e infine, M. BARBERA *Lavoro carcerario, Dig. priv. comm.*, Torino 1992 VIII pp. 221-222, secondo il quale il rapporto di lavoro penitenziario *extramoenia* rientra nella fattispecie del 2094 c.c., con i soli limiti derivanti dallo stato di detenzione del lavoratore.

Aldilà delle singole fattispecie, come segnalato da M. PAVARINI, *Codice commentato dell’esecuzione penale*, Utet, 2002, p. 45 e da G. PERA, *op. cit.*, p. 439 la stessa giurisprudenza prevalente promuove l’orientamento secondo cui l’attività di lavoro svolta dal condannato all’interno della struttura carceraria, parimenti alle altre che il detenuto svolge alle dipendenze di terzi od in regime di semilibertà, è da qualificarsi come inerente ad un rapporto di lavoro subordinato.

Come analizzato da M. FUMO, *Una questione recente ed un’altra per troppo tempo rimossa. La Corte Costituzionale scioglie due importanti nodi in tema di lavoro penitenziario*, *Rass. penit. e crimin.* n. 1,3/1989, p.85 e da M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e costituzione* Giappichelli, 2002 p. 182, fondamentali per tale parificazione sono state alcune prese di posizione della giurisprudenza costituzionale (che saranno approfondite negli ulteriori paragrafi della *literature review*).

In particolare, la Corte Costituzionale nella sentenza 1087/1988 ha distinto “tre situazioni: a) quella del detenuto che si trova in semilibertà e lavora fuori dello stabilimento; b) quella del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato; c) quella del detenuto che lavora all’interno dello stabilimento carcerario, alla diretta dipendenza dell’amministrazione penitenziaria. La Corte ha considerato tra gli elementi di specialità del lavoro domestico carcerario la qualità delle parti, l’origine obbligatoria del rapporto di lavoro e la finalità dello stesso.

Ancora, la Corte costituzionale nella sentenza n. 158/2001 ha affermato, in riferimento al rapporto di lavoro con l'amministrazione penitenziaria, che *“alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosi, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti tra cui quelli previsti dall'art.2109 c.c. e di obblighi.*

Oltre all'importanza di parificare il lavoro penitenziario al lavoro subordinato, al fine di promuovere il reinserimento dell'ex-detenuto nella società, è necessario favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro già durante l'esecuzione della pena. Fondamentale per il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti reclusi è il ricorso alle misure alternative alla detenzione: in generale, diversi Autori segnalano l'utilità di percorsi differenti alla pena detentiva e le forti potenzialità di risocializzazione. Tra questi, L. FRUDA', di cui si segnala l'intera opera, *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata*, Franco Angeli, 2006.

Analogamente alle potenzialità delle misure alternative alla detenzione, sulla *“funzione insostituibile del lavoro (penitenziario) quale strumento di integrazione sociale”*, si rimanda, in particolare, a M. PAVARINI, *Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in (a cura di M. Grande e M. A. Serenari), *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*, Milano 2002, pp. 7 – 31, mentre per un approfondimento sul concetto di rieducazione da sganciarsi alla detenzione, V. G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione del condannato*, in *Sul problema della rieducazione del condannato* (Atti del II Convegno di diritto penale, Bressanone, 1963), Cedam, 1964, p. 3 ss.

Per un focus specifico sulle misure alternative alla detenzione e sulla loro portata nell'abbattimento della recidiva, si veda F. LEONARDI, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2/2007, il quale afferma che *“la recidiva costituisce un vero e proprio parametro per misurare il successo dell'attività rieducativa in quanto la mancanza di recidiva indica un buon risultato dell'attività riabilitativa, mentre la ricaduta nel reato dovrebbe segnalare l'insufficienza di tale attività”*.

Dello stesso avviso, A. MARGARA, *Le misure alternative oggi, i dati e un approfondimento degli stessi*, Fondazione Micheletti Onlus, 2011.

Al contrario, evidenziano la difficoltà di utilizzare i dati sul fenomeno in questione M. SANTORO, R. TUCCI, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca scientifica*, *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1/2006 ma anche A. PALOSCIA *Problematica relativa al metodo di rilevazione statistica per la categoria dei recidivi*, *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1, 3/1986.

Per una definizione chiara di recidiva, si segnala sempre F.LEONARDI, *op.cit.* p.9, secondo cui ci sono modi diversi per darne una definizione: in particolare, in diritto la recidiva è una circostanza che, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, comporta un aumento della pena per “*chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro*”.

Tuttavia, viene comunque specificato che la recidiva può essere definita anche secondo altre accezioni. In senso criminologico è recidivo “*colui che dopo essere stato condannato commette un nuovo reato, anche se questo non viene scoperto, mentre in senso penitenziario si può ritenere recidivo chi si trova in carcere o in misura alternativa alla detenzione dopo esservi già stato per scontare una o più condanne*”.

Per un'analisi del fenomeno recidiva L. BACCARO, G. MOSCONI, *Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2 /2004.

Sempre sul punto, anche nella pubblicazione di Italia Lavoro, *Il lavoro per l'inclusione sociale dei detenuti beneficiari dell'indulto*, 2006, p. 6, viene messo in luce come il lavoro sia il fattore determinante per una reale inclusione sociale dei soggetti detenuti e dunque per l'abbattimento della recidiva, vista la possibilità di tornare ad essere soggetti attivi grazie all'acquisizione di un reddito per una prestazione lavorativa stabile che risponde a una reale esigenza del territorio.

Viene inoltre segnalato che oltre a restituire la dignità e un ruolo sociale alla persona, il lavoro svolge anche una funzione preventiva rispetto alla recidiva, con un impatto positivo sulla sicurezza dei cittadini. In più, sempre il lavoro, favorisce l'alleggerimento dell'affollamento carcerario, poiché contribuisce all'applicazione di misure alternative alla detenzione.

Per effettuare una comparazione e sviluppare un'idea circa il ritorno alla delinquenza dopo l'esperienza del carcere e valutare l'impatto del lavoro sul recupero dei ristretti, AA.VV. (1973), *La recidiva postpenitenziaria. Contributo a un'indagine comparativa*

*internazionale*, in *Quaderni dell'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena*, n. 6, Ministero di Grazia e Giustizia.

Ancora, sempre per una prospettiva comparata E. J. VALENTINE, C. REDCROSS, *Transitional jobs after release from prison: effects on employment and recidivism*, *IZA Journal of Labor Policy*, 2015.

Molto dibattuto, in relazione al lavoro penitenziario, è il tema della obbligatorietà o meno di adibire i condannati alle attività lavorative inframurarie o extramurarie. Partendo dal dato normativo, la legge n. 354/75 sull'Ordinamento Penitenziario, all'articolo 4, qualifica il lavoro come obbligatorio per i condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

La dottrina, tuttavia, nel tempo, ha discusso molto sul punto: per una rassegna approfondita in merito all'obbligatorietà o meno del lavoro penitenziario si segnala V. LAMONACA, *Lavoro penitenziario, diritto vs obbligo*, in *Rass. pen. crim*, 2, 2009, pp. 49 ss.

Entrando nello specifico, alcuni Autori hanno incluso il lavoro penitenziario tra le prestazioni suscettibili di imposizione, ricorrendo a diverse argomentazioni.

Richiama quanto previsto dall'art. 23 della Costituzione ovvero che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, A. FEDELE, *Sub art. 23*, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (Artt. 22-23)*, Zanichelli-FI, 1978, p. 40.

Altri invece, tra cui S. KOSTORIS, *Lavoro penitenziario (voce)*, in *NDI, App.*, IV, Torino, 1983, p. 750, sostengono che la funzione rieducativa del lavoro penitenziario di per sé possa giustificare le previsioni concernenti l'obbligatorietà.

Addirittura F. CARDANOBILO, *Il lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria: il “lavoro domestico”*, in *Il lavoro dei detenuti*, Cacucci, 2007, p. 24, paragonando il lavoro penitenziario al diritto – obbligo di istruzione sostiene la duplice l'obbligatorietà del lavoropenitenziario, sia per i detenuti, che per l'amministrazione penitenziaria, tenuta ad “assicurare un lavoro”, come emerge dalla legge sull'Ordinamento Penitenziario.

Segnala invece la rilevanza disciplinare del rifiuto dell'attività lavorativa da parte del detenuto R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, in *ADL*, 2007, pp. 19-22, elemento che, nonostante l'incoercibilità dell'obbligo, dimostrerebbe l'obbligatorietà del lavoro per i condannati e gli internati.

Invero, la dottrina maggioritaria nega la fondatezza dell'obbligo al lavoro per i detenuti, posto il rischio di intaccare direttamente l'art. 13 della Costituzione, che dichiara inviolabile la libertà umana e proibisce ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà.

Tra i fautori di tale posizione, si segnala A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, 2002, p. 5. Dello stesso avviso, R. RUSTIA, *Il lavoro del detenuto*, in *GM*, 1973, pp. 78 ss., il quale sottolinea che “l'obbligo del lavoro per i detenuti può configurare al massimo un obbligo morale in quanto la costituzione del rapporto richiede espressamente il consenso del detenuto, presupponendo un contratto”.

V. LA MONACA, *op. cit.*, p. 51, sostiene addirittura la configurabilità in capo al detenuto di un diritto al lavoro, vista la previsione dell'art. 15 comma 2 della l. n. 354/75, in base alla quale ai fini del trattamento rieducativo ai condannati viene assicurato il lavoro.

Tuttavia nel testo finale dell'articolo è presente l'inciso “salvo i casi di impossibilità” perciò la dottrina maggioritaria è concorde sulla non configurabilità, in capo al detenuto, di un diritto al lavoro giuridicamente azionabile. In questo senso anche G. PELLACANI, *Il lavoro carcerario*, *op. cit.*, p. 1486.

Attraverso il reinserimento nel mondo del lavoro i detenuti hanno l'occasione di poter dimostrare alle autorità ed all'azienda che apre le sue porte di poter compiere un percorso di riabilitazione che parte dalla persona per concludersi nell'esperienza lavorativa. Il lavoro in carcere rappresenta la base del reinserimento sociale sia dal punto di vista economico sia soprattutto dal punto di vista della realizzazione personale e dall'uscita della devianza. Sulla problematica, in generale, V. FURFARO, *Il lavoro penitenziario, Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto*, 2008.

M.P.C. FRANGEAMORE, *Lo sviluppo del diritto penitenziario: prodotto e prezzo*, in *Diritto Penale e Processo* n. 6/1999, a proposito di reinserimento, dichiara che “il lavoro penitenziario non deve essere considerato come un fattore di produzione il cui costo assume una connotazione meramente economica ma piuttosto, rispettando la sua funzione, deve essere dichiaratamente annoverato tra le attività di prevenzione criminale istituzionalmente organizzate da uno Stato sociale al fine di garantire una civile convivenza. Per tale ragione, è un dovere dello Stato promuovere il recupero sociale del deviante avvalendosi, principalmente, del lavoro come strumento di trattamento e consistente nel-



*la acquisizione, da parte del deviante criminale, di qualificazione professionale e capacità lavorativa tali da facilitare il suo reinserimento nel tessuto sociale”.*

Anche A, MARCIANO, *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforma*, Working Paper ADAPT, 19 dicembre 2014, n. 167, p. 25, sottolinea che “*il lavoro va considerato come l’autentico presupposto del reinserimento sociale dell’ex detenuto non soltanto dal punto di vista meramente economico ma soprattutto perché esso aumenta l’autostima e la gratificazione personale e costituisce un’apertura verso l’emancipazione*”. Le opportunità lavorative riducono difatti i casi di recidiva e di ricadute nella devianza e anche la formazione professionale in carcere ha prodotto risultati significativi sul reinserimento degli ex detenuti. Sostiene l’Autrice che il lavoro, in quanto strumento principale della realizzazione della persona, costituisce l’aspetto più significativo ai fini della responsabilizzazione dei detenuti.

Ad ogni buon conto, non si dimentichi anche la previsione della carta costituzionale secondo cui “*la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*” (art. 35), che già di per sé comporterebbe una parificazione rispetto al lavoro subordinato standard attraverso l’estensione della disciplina protettiva del lavoro anche a quello svolto in esecuzione della pena.

## **1.2 Le tipologie di lavoro penitenziario**

La legge n. 354/1975 prevede diverse categorie di lavoro penitenziario, regolate sulla base di alcuni criteri di ripartizione quali le modalità organizzative del lavoro, la tipologia di lavoro svolto, il datore di lavoro e la disciplina applicabile.

Aldilà delle classificazioni, la normativa vigente incentiva gli istituti penitenziari a favorire il lavoro e la partecipazione a corsi di formazione professionale da parte dei detenuti all’interno degli istituti di pena (laddove non sia possibile il lavoro all’esterno), in modo da sviluppare le loro competenze, per poi giovare del *know how* ottenuto una volta usciti dal carcere.

In tema di classificazione, si veda innanzitutto FRANGEAMORE M. P. C., *Lo sviluppo del lavoro penitenziario: prodotto e prezzo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1999, I, p. 780, ove viene spiegato che il lavoro penitenziario si distingue tradizionalmente in tre fattispecie: lavoro svolto all’interno dello stabilimento penitenziario (*lavoro intramoenia o inframurario*) - alle dirette dipendenze della direzione del carcere o alle dipendenze di imprese pri-

vate, lavoro svolto dal semilibero all'esterno dello stabilimento penitenziario (*lavoro extramoenia o extramurario*).

Confermano tale orientamento, M. VITALI, *op. cit.* pp. 8-10, e G. PELLACANI, *Il lavoro carcerario*, in A. VALLEBONA (a cura di), *I contratti di lavoro*, in P. RESCIGNO, E. GABRIELLI (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2009, II, pp. 485 ss.

Sul punto, invece, G. STRANO, *Inserimento lavorativo dei detenuti*, in *G. Lav.*, 2004, p. 12, aggiunge la categoria del detenuto ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge n. 354/1975, alle dipendenze di un soggetto privato, ma pur sempre sotto il diretto controllo della direzione carceraria.

Sulla distinzione tra lavoro all'esterno e all'interno degli istituti penitenziari, si veda, per approfondimenti, A. BENEDETTI, *Elementi del trattamento penitenziario con particolare riguardo al lavoro interno ed esterno*, in *Leg. Giust.*, 1988, p. 179 o in alternativa, sempre A. BENEDETTI, *Sul lavoro all'esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche*, in *Rass. penit. crim.*, 1983, p. 337, nonché N. CESARI, *Il lavoro all'esterno. Una svista o una intuizione del legislatore?*, in *Rass. penit. crim.*, n. 1/3 1984, pp. 259 ss.

Tra l'altro, sempre N. CESARI, *op. cit.*, p. 267, segnala che è limitante ridurre il lavoro all'esterno, solo al settore dell'industria e dell'agricoltura: tale situazione è frutto di un retaggio storico, che considera le attività agricole e industriali meno qualificanti rispetto al settore terziario e perciò più adatte ai detenuti. L'autore propone, al contrario, di estendere la possibilità di svolgere il lavoro all'esterno anche ai servizi e alle professioni liberali, magari modificando l'art. 21, in quanto solo potenziando e ampliando il lavoro all'esterno molti detenuti troveranno una idonea occupazione, in vista della loro risocializzazione, rendendo così la disciplina penitenziaria più conforme al dettato costituzionale.

Ancora, riguardo l'opportunità virtuosa del lavoro all'esterno, I. ANTONIOLI, *Lavori socialmente utili*, in *Liberarsi*, 1° giugno 1998, p. 20, e V. QUINTALIANI, *Osservazioni sull'ammissione al lavoro all'esterno*, in *Rass. penit. crim.*, 1980, p. 615, ritengono che vadano ricomprese all'interno della fattispecie, anche tutte quelle forme di lavoro prestate da soggetti condannati alla pena del lavoro sostitutivo o al lavoro di pubblica utilità, ovvero attività prestate a titolo gratuito a favore di istituzioni, associazioni o cooperative e come tali non rientranti nella categoria giuridica del lavoro subordinato.

Tornando alla classificazione del lavoro penitenziario, V. LAMONACA, *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in *LPO*, 2010, p. 828, propone la distinzione *ratione datoris*, a seconda che il lavoro sia prestato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria ovvero di aziende o cooperative private.

Ancora sul punto, ma in base alla tipologia di lavoro espletato, S. KOSTORIS, *Lavoro penitenziario (voce)*, in *NDI, App.*, IV, Torino, 1983, pp. 752 ss. distingue tra lavoro industriale, agricolo, artigianale ed autonomo.

Focalizzando l'attenzione sui compiti affidati ai detenuti lavoratori, tra le attività *intramoenia* rientrano i lavori domestici, le lavorazioni, il lavoro a domicilio e il lavoro artigianale, intellettuale e artistico. In caso di costituzione di rapporto di lavoro domestico per soddisfare le quotidiane esigenze dell'istituto penitenziario, l'amministrazione penitenziaria assume la veste di datore di lavoro: per una disamina del lavoro inframurario e sulle relative problematiche si consulti C. A. ROMANO, *Studi sul lavoro inframurario*, in *Ristretti Orizzonti*, 2000.

Nel dettaglio, per un'analisi degli elementi di criticità quali la mancata acquisizione di competenze professionali da parte dei detenuti a causa dello svolgimento di mansioni poco qualificanti e dell'insufficienza del budget a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, si segnalano G. VANACORE, *op. cit.*, p. 1136 o F. CARDANOBILE, *Il lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria: il "lavoro domestico"*, in *Lavoro dei detenuti*, Cacucci Editore, 2007, pp. 23 ss.

Proprio per intervenire su tali criticità e promuovere la professionalizzazione dei ristretti, l'art. 20 O.P. consente l'allestimento di lavorazioni gestite e organizzate direttamente da imprese pubbliche e private nonché l'istituzione di corsi di formazione professionale, anche se fino all'intervento operato con la l. n. 296/1993, solamente alle direzioni degli istituti spettava il compito di organizzare e gestire le lavorazioni penitenziarie, in accordo con l'amministrazione penitenziaria. Con il termine "lavorazioni" si indicano le attività di lavoro *intramoenia* alle dipendenze di terzi o dell'amministrazione penitenziaria per la produzione di beni su commessa o liberamente vendibili sul mercato, che vengono svolte all'interno del carcere, appaltandole ad imprese private, sia in attività industriali e manifatturiere gestite ed organizzate da imprese pubbliche e private, tra cui le cooperative sociali, con le quali i detenuti instaurano un rapporto diretto, stipulando un contratto di diritto privato. Per una analisi approfondita delle questioni attinenti le lavorazioni, A.

BASSO, *Lavoro inframurario alle dipendenze di terzi e lavoro extramurario*, op. cit., pp. 39 ss.

Ulteriore possibilità per i detenuti è lo svolgimento di lavoro autonomo *intramoenia*: possono essere considerate “lavoro autonomo” le attività artigianali, intellettuali, artistiche di cui all’art 20, XV comma, l. n. 354/1975 e all’ art. 51 del D.P.R. n. 230/2000. In base al citato art 20, i detenuti e gli internati con attitudini artigianali, intellettuali e artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario all’interno del carcere ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, tali attività. Tra le attività in esame rientra l’attività imprenditoriale, che può essere esercitata all’interno e all’esterno del carcere, sulla base di un’autorizzazione e alle condizioni stabilite dalla direzione dell’istituto penitenziario.

Ciò che emerge dal quadro normativo è che l’implementazione delle lavorazioni e la diffusione del lavoro autonomo e artigianale negli istituti penitenziari appare un passaggio ineludibile per aumentare non solo il numero di lavoratori ammessi allo svolgimento di attività lavorative, ma anche per alzare il livello delle mansioni affidate ai reclusi, prevalentemente consistenti nei servizi domestici poco qualificanti e professionalizzanti. Per approfondimenti sull’importanza del lavoro durante la detenzione, si consultino G. DI GENNARO, M. BONOMO, R. BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Cedam, 1976 p. 140 oppure M. R. MARCHETTI, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *'Ordinamento Penitenziario' Commento articolo per articolo*, Cedam, 1994, p. 204.

### **1.3 L’evoluzione normativa del lavoro penitenziario e la legislazione incentivante**

In Italia si inizia a parlare di lavoro carcerario intorno ai primi anni del 1900, in quanto in precedenza prevaleva esclusivamente la finalità afflittiva della pena irrogata ai detenuti, considerati soggetti fisiologicamente propensi al crimine e pertanto non meritevoli di essere recuperati.

Una ricostruzione storica, dal lavoro dei carcerati nel diritto romano, sino alla situazione attuale, è condotta da V. LAMONACA in *Profili storici del lavoro carcerario*, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, volume 3, 2012.

L’analisi dell’evoluzione normativa del lavoro penitenziario non può prescindere dal richiamo al fondamento costituzionale del nostro sistema penitenziario, ovvero l’art. 27.3

della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti inumani o degradanti e sono finalizzate alla rieducazione dell'individuo.

Difatti, ai ristretti che lavorano si applicano tutte le disposizioni costituzionali riconducibili al lavoro, come asserisce M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, 2002.

Precedentemente, il sistema penitenziario era disciplinato dal Regio Decreto n. 787 del 18 giugno 1931 (*Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena*) e successivamente dalla legge n. 547 del 9 aprile 1932 (*Disposizioni sulla riforma penitenziaria*).

E' durante il regime fascista, che si sono radicati i principi contenuti nel Codice Rocco del 1930 e del Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, ove, rimarcando fortemente la distinzione e la separazione tra realtà carceraria e realtà esterna, si tende ad attribuire alla prima il ruolo di istituzione chiusa ed estranea rispetto alla società circostante. Anche nella legge n. 547 del 9 aprile 1932 preponderante appare la volontà legislativa di mantenere ordine e disciplina all'interno degli istituti di pena, tanto che venivano stabilite tassativamente le attività che i detenuti potevano svolgere.

Per un'analisi dell'impostazione del carcere e della concezione del lavoro carcerario durante il fascismo, si segnala G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, 1978, pp. 290 – 318, ove viene evidenziata la strategia di isolare e tramite questo isolamento "neutralizzare" i singoli detenuti, in modo da impedire loro qualsiasi collegamento con la realtà esterna nonché tra gli stessi, quasi per evitare la "contaminazione" della società con dei soggetti travati dalla devianza e dalla delinquenza.

In un simile contesto, si comprende allora perché le attività lavorative a cui venivano destinati i detenuti svolgevano esclusivamente una funzione complementare a quella punitiva derivante dalla pena e dalla privazione della libertà. Il lavoro svolto negli istituti penitenziari non aveva alcuna finalità rieducativa, se non per i minori, per i quali in realtà il tema della rieducazione emerge come problema educativo-sociale in tutt'Europa già a partire dall'inizio del 1800, quando si iniziano ad affrontare le questioni legate alla giustizia minorile e alla reclusione dei minorenni.

Difatti, al contrario dei sistemi all'epoca vigenti per i detenuti adulti, la linea su cui educatori, uomini di legge, politici e filantropi si mossero, fu in primis quella di tentare di conferire un'apparenza educativa a quelle che erano le carceri per minorenni, i quali appunto perché tali, non potevano essere convogliati verso le carceri propriamente dette,

come sottolinea G.MANZI, *Il trattamento pedagogico dei minori devianti nel superamento della rieducazione*, in *Psicoterapie*, n. 12/2009.

Al contrario, con l'avvento della Costituzione, si assiste ad un mutamento della concezione della pena, tradizionalmente associata ad una funzione retributiva, e si comincia a concepire la pena come un metodo per la rieducazione del condannato.

A sottolineare tale mutamento di paradigma, R. RUSTIA, *Il lavoro del detenuto*, in *GM*, 1973, p. 75, il quale dichiara che “*la funzione rieducativa della pena rimane l'unica riconosciuta dall'ordinamento e di conseguenza, il lavoro carcerario costituisce uno strumento indispensabile in chiave rieducativa, tanto nell'esecuzione della pena che delle misure di sicurezza*”.

Sulla funzione repressiva e preventiva della pena alla luce dei principi della Costituzione, si veda G. BETTIOL, *Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1951, p. 376.

Tale nuova impostazione incide molto sulla legislazione nazionale di riferimento, come emerge dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, con cui viene data una disciplina organica al sistema penitenziario.

Si tratta di un passaggio fondamentale per lo sviluppo del lavoro penitenziario, in quanto con la legge in questione ed il relativo regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 29 aprile 1976), il lavoro viene qualificato come elemento fondamentale del trattamento penitenziario e rieducativo, per il reinserimento sociale del detenuto.

Per ripercorrere integralmente l'evoluzione normativa del lavoro penitenziario, si segnala anche A. CONCAS, *Il Lavoro penitenziario, disciplina giuridica e caratteri*, pubblicato in *Diritto processuale penale*, 2015, la quale evidenzia che con la legge n. 354/75 il lavoro dei ristretti tende a perdere il carattere afflittivo, per diventare un elemento cardine del trattamento penitenziario, diretto a rieducare il detenuto e a reinserirlo nella collettività, attraverso l'adozione di comportamenti conformi ai parametri correnti di normalità sociale, in contrapposizione all'impostazione precedente in cui il condannato veniva considerato come privo di qualsiasi capacità di agire, attribuendo allo Stato una funzione superiore di educazione e di tutela, con la conseguenza che il lavoro veniva concepito come parte integrante della pena e come strumento di ordine e disciplina.

Per una ricostruzione in chiave storica, invece, si segnalano E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980 e A. SALVATI *L'attività lavorativa dei detenuti*, in *Amministrazione in cammino*, 2010.

In buona sostanza, dagli anni settanta in poi, inizia a venir meno l'idea del carcere come istituzione chiusa e a sé stante e che il trattamento penitenziario comincia ad essere concepito come un ponte tra carcere e società, che attraverso forme di auto-responsabilizzazione dei detenuti, si propone di considerare il condannato non più un pericoloso soggetto da segregare e custodire, quanto piuttosto una persona consapevole dei propri errori, in grado di rimediare per poi essere capace di partecipare attivamente alle dinamiche sociali una volta scontata la pena.

Per una rassegna sistematica degli interventi normativi succedutisi dopo la legge n. 354/75 si consiglia M. VITALI, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, 2001, pp. 1-18, che ripercorre le novità introdotte con la legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (c.d. "legge Gozzini") e la legge n. 56 del 28 febbraio 1987 in materia di collocamento extramurario e dei detenuti. Vengono inoltre ripresi gli ultimi importanti interventi normativi in materia, ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), e la legge n. 193 del 22 giugno 2000 (c.d. "legge Smuraglia"), che prevede incentivi alle cooperative ed alle imprese che assumono detenuti.

Si segnala, al fine di avere un elenco completo delle principali disposizioni in tema di lavoro penitenziario, il decreto del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148, (*Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti*) e il Decreto 8 giugno 2015, n. 88, (*Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 6.*)

Un passaggio rilevante per consolidare il fenomeno del lavoro penitenziario negli istituti di pena, coinvolgendo il settore privato nell'attività di rieducazione e recupero dei condannati, è stata l'emanazione della Legge Smuraglia, ovvero la legge del 22 giugno 2000, n. 193,

Per un esame approfondito della normativa in questione, si veda ancora M. VITALI, *op.cit.*, p. 45, dove vengono illustrate le modifiche apportate alla disciplina delle cooperative sociali contenuta nella legge 8 novembre 1991, n. 381 e i meccanismi di estensione

alle aziende private e pubbliche degli incentivi contributivi e fiscali. Per una ulteriore analisi della legge Smuraglia, si rimanda a D. ALBORGHETTI, *Il lavoro come alternativa al carcere ed elemento del trattamento*, in M. TIRABOSCHI (a cura di) *Il lavoro riformato, le nuove leggi civili*, Giuffrè, 2013, pp. 511-532 e A. MORRONE *Il lavoro penitenziario nella disciplina legislativa preesistente*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 11/2000. Nonostante la previsione di sgravi fiscali e crediti d'imposta, taluni autori denunciano la mancata di conoscenza da parte del mondo imprenditoriale degli strumenti normativi di sostegno all'assunzione

di detenuti, come scrive A. NALDI, *Araba Fenice Inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, *I Quaderni di Antigone*, Sinnos Editrice, Roma 2004, p. 114. Ulteriormente, A. SALVATI, *L'attività lavorativa dei detenuti*, in *Amministrazione in cammino*, fasc. 4, 2010, rileva che gli incentivi *de quo* non siano sufficienti a favorire gli investimenti produttivi in carcere da parte delle imprese, per via delle problematiche organizzative collegate alle caratteristiche strutturali del carcere e alle esigenze di sicurezza. Tuttavia, secondo l'Autore, *"la legge in questione fu emanata con in seguito alla valutazione circa l'opportunità di incentivare la qualificazione professionale della forza lavoro detenuta (così da consentirle di stare il più possibile al passo con l'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel mercato del lavoro libero) attraverso l'apertura al carcere ad imprese private, incaricate, a fianco di aziende pubbliche, di tenere corsi di formazione professionale e di organizzare direttamente il lavoro penitenziario"*.

Nel tempo, dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario, il lavoro dei ristretti è stato promosso anche grazie all'impegno delle cooperative sociali, regolamentate dalla legge n. 381/1991: per un excursus sul fenomeno delle cooperative in carcere, a partire dalla nascita della prima cooperativa con soci detenuti, costituita presso il carcere di Rebibbia nel 1985, si veda M. PAVARINI, *Il lavoro carcerario*, in B. GUAZZALOCA, M. PAVARINI (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria*, in F. BRICOLA, V. ZAGREBELSKY (diretta da), *Giurisprudenza sistematica del diritto penale*, Utet, 1995, pp. 15-19.

Più nello specifico, sul ruolo della cooperazione sociale e in particolare, dell'impresa sociale per il collocamento dei soggetti svantaggiati, V. BELOTTI, *Alla ricerca di un "posto": cooperazione sociale d'inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro*, Comunità edizioni, 2007.



Ancora, più recentemente, V. GIAMMELLO, A. MERCURIO, G. QUATTROCCHI, *Il lavoro nel carcere che cambia*, Franco Angeli, 2013, pp. 38-41, descrivono positivamente gli strumenti normativi approntati dal legislatore a sostegno del ruolo delle cooperative.

Propone invece uno studio dei modelli organizzativi delle cooperative sociali e l'impatto sui percorsi di inserimento lavorativo dei detenuti C.A. ROMANO, *Carcere, lavoro e cooperazione sociale*, in U. GATTI E B. GUALCO (a cura di), *Carcere e territorio*, Giuffrè, 2003, p. 279, mentre rimane critico sull'efficacia del lavoro presso le cooperative ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro, A. SALVATI *op. cit.*

Sottolinea V. FERRARA, *Il lavoro penitenziario: la dimensione umana del carcere e della città che lo accoglie. L'esperienza della cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri*, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VII, n. 3 – Settembre-Dicembre 2013, p. 84, che nel contesto del carcere, “*il lavoro rappresenta per i soggetti ivi ristretti non solo la risposta a un bisogno, ma principalmente l'opportunità promuovere la propria persona e di reinserirsi nel tessuto sociale: il duplice valore dell'investimento che le cooperative sociali compiono in quest'ambito sembra essere la risposta ai particolari bisogni di una categoria di cittadini, derivati dal mutamento del quadro sociale e in particolare dalle carenze dello Stato nel far fronte alle loro richieste*”.

Da ultimo, per avere un quadro normativo completo, si segnala che anche la normativa internazionale ed europea si sono soffermate sul sistema penitenziario e sul lavoro dei detenuti.

La disciplina del lavoro penitenziario nelle fonti sovranazionali è descritta sistematicamente da A. NALDI, *Europa. Carcere, penalità, lavoro. Ricerca transnazionale*, Sinnos Editrice, Roma, 2005, 12 – 41.

In particolare, tra le fonti principali che incidono sulla condizione del detenuto e certamente anche sul detenuto lavoratore, sono ricomprese la *Dichiarazione Universale dei diritti umani*, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la *Convenzione contro la tortura o le altre pene o trattamenti inumani e degradanti* del 10 dicembre 1984 e le *Regole minime ONU per il trattamento dei detenuti* del 30 agosto 1955, che definiscono il lavoro tra le pratiche finalizzate al reinserimento.

A livello europeo si segnalano poi la *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali* del 4 novembre 1950, le *Regole minime per trattamento dei detenuti* allegate alla risoluzione 5/1973 del Comitato dei Ministri del

Consiglio d'Europa, aggiornate con *Raccomandazione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea* 2/2006 del 1 novembre 2006 (“*Nuove Regole Penitenziarie Europee*”). Nello specifico, queste ultime raccomandano la riduzione al minimo delle differenze di disciplina tra il lavoro dei cittadini liberi e quello dei detenuti, ed individuano in capo ai detenuti dei veri e propri diritti.

Per un raffronto tra le regole penitenziarie europee ed italiane in materia di lavoro dei detenuti, si vedano S. BRIGHI, L. LAI, *Percorsi di inserimento lavorativo in Europa ed in Italia: fattori di qualità e sostenibilità*, in M. GRANDE, M.A. SERENARI (a cura di), *In – out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*, F. Angeli, 2002, 39 ss., spec. 42-45.

#### **1.4 Dall'apprendimento di “arti e mestieri” al postfordismo: come cambia il lavoro dei detenuti e il “fare impresa” nelle carceri**

Tra le problematiche che complicano il consolidarsi del lavoro penitenziario vi sono le caratteristiche strutturali ed organizzative del carcere, che spesso mal si conciliano con le esigenze produttive delle imprese e con i fisiologici cambiamenti dei processi produttivi e del mercato del lavoro.

Interessante è indagare come sono mutati nel tempo gli istituti di pena in funzione delle differenti concezioni di pena che si sono succedute nel tempo: si tratta di mutamenti non legati solo ad aspetti ideologici, ma connessi tra l'altro, anche ai costi di gestione e che si sono riverberati sull'organizzazione del lavoro in carcere. Sul punto, V. ARESTA, *Fare impresa nelle carceri del mezzogiorno*, *Rass. penit. e criminologica*, n. 3/201, p. 77, afferma che le tante peculiarità del lavoro penitenziario rendono il fare impresa in carcere un fatto socioeconomico complesso, che non può essere compreso nella sua interezza con i soli principi dell'economia.

Per un'indagine sulle trasformazioni del carcere e l'incidenza sulle lavorazioni, si veda R. GIULIANELLI, “*Chi non lavora non mangia*” *L'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra otto e novecento*”, *Rass. penit. e criminologica*, n. 3/2008, p. 90, ove si approfondiscono le scelte politiche che orientarono l'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie italiane fra il XIX e il XX secolo, illustrando lo scenario economico e sociale che ha condotto sino alla situazione attuale.

Dopo una descrizione delle principali carceri in Italia, richiamando le caratteristiche proprie dei modelli filadelfiano, auburniano o irlandese, l'autore focalizzandosi sulla fase postunitaria, afferma che già all'epoca i problemi infrastrutturali già si ripercuotevano sull'organizzazione degli opifici carcerari.

Per un approfondimento sulle caratteristiche dei sistemi penitenziari filadelfiano e auburniano, si rimanda a G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, 1978; R. CANOSA, I. COLONNELLO, *Storia del carcere in Italia, dalla fine del cinquecento all'unità*, Sapere, 2000; M. PAVARINI, *L'invenzione penitenziaria: l'esperienza degli Stati Uniti d'America nella prima metà del XIX secolo*, in D. MELOSSI – M. PAVARINI (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI – XIX secolo)*, Il Mulino, 1977, pp. 175-183.

Si tenga presente che in età moderna i metodi punitivi cominciano ad orientarsi verso modalità che potessero sfruttare il lavoro dei detenuti. Trovano pertanto diffusione punizioni quali la schiavitù nelle galere, la deportazione ed il lavoro forzato. Quest'ultima modalità continua in epoca industriale e di fatto arriva ai giorni nostri. Le ragioni che determinano il cambiamento delle modalità di pena non sono affatto di tipo umanitario, quanto piuttosto di natura eminentemente economica, tese a sfruttare manodopera completamente a disposizione dell'apparato amministrativo.

Sul punto, in Italia, una parte dottrina autorevole ha sottolineato la profonda somiglianza tra il lavoro in carcere e quello in fabbrica. In particolare, M. PAVARINI, *Il penitenziario come modello della società ideale*, in D. MELOSSI, M. PAVARINI (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI – XIX secolo)*, Bologna, 1977, pp. 239 ss., evidenzia il parallelismo tra l'istituzione penitenziaria e la fabbrica in epoca capitalista.

La pena detentiva, tesa allo sfruttamento della forza lavoro penitenziaria si dimostra la più funzionale al modello capitalista e la posizione del lavoratore e del detenuto appaiono analoghe, visto il potere direttivo a cui sono sottoposti, la condizione di sfruttamento e l'alienità dei mezzi di produzione. A tale proposito, si veda l'approfondimento sul punto di A. RICCI e G. SALIERNO, *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, Einaudi, 1971.

Anche le vicende storiche incidono sul lavoro penitenziario, come indica sempre R. GIULIANELLI, *op. cit.*, p. 99, il quale riferendosi alla prima guerra mondiale, afferma

che nelle carceri italiane, alla vigilia del conflitto, si attenderà a un ricco assortimento di lavorazioni. Oltre che nei servizi interni, i detenuti erano infatti impiegati come agricoltori, orticoltori, muratori, calzolai, sellai, sarti, ricamatrici, falegnami, ebanisti, fabbri, fonditori di caratteri, tipografi, tessitori, lavoranti in paglia o in corda, fornai, cestai ecc, dimostrando come si faceva leva sull'apprendimento di arti e mestieri in linea con quanto il mercato richiedeva all'epoca.

Sulla configurazione dell'industria penitenziaria, tuttavia, ha inciso nel tempo anche l'andamento del mercato del lavoro. Sul punto, G. FANCI, *Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai networks sociali*, in *Vittimologia*, 2008, che esamina la relazione tra l'istituzione penitenziaria e il mercato del lavoro, a partire dalle origini del carcere inteso in senso moderno. In particolare, l'autrice analizza il fenomeno delle rivoluzioni industriali a seguito delle quali sono state concettualizzate le nozioni di divisione del lavoro e di disciplina, decisive per l'elaborazione dei nuovi modelli organizzativi carcerari oltre al rapporto tra l'istituzione carceraria ed il territorio, segnalando la necessità di realizzare oggi più che mai un modello integrato di politiche penitenziarie e sociali di controllo sociale.

Altro elemento da considerare, soprattutto per il futuro, è come gli istituti penitenziari dovranno adattarsi al postfordismo e ai nuovi metodi di produzione, che richiedono aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze dei reclusi.

Su tali questioni, si vedano D. MELOSSI, *Carcere, postfordismo e ciclo di produzione della "canaglia"*, in *Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, n. 1/3, 2001, pp. 95-110 ma anche G. CAMPESI, *Il sistema di controllo penale tra «fordismo» e «postfordismo»*, in *Il controllo delle «nuove classi pericolose» Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, *L'altro Diritto*, 2009.

Affronta la tematica anche A. DE GIORGI, *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, *Ombre Corte (Cartografie)*, 2002, p. 33, il quale descrive i mutamenti intervenuti nelle forme del controllo dei reclusi alla luce dell'emergere delle nuove articolazioni dei rapporti di produzione.

Dalle riflessioni di tali Autori, emerge che il contesto penitenziario sconta condizioni di non competitività imprenditoriale connesse alle rigidità organizzativa, logistica e strutturale, tipiche della maggior parte degli istituti carcerari, in cui l'impresa dovrebbe innestarsi. Di conseguenza, da un punto di vista industriale, sono condizioni oggettivamente

antitetiche rispetto ai moderni modelli di produzione che sulla flessibilità, sul *just in time*, sulle nuove tecnologie, basano l'intero processo ed il successo imprenditoriale. Appare allora fondato ritenere che, in generale, il "fare impresa" in ambito penitenziario desti poco interesse tra gli imprenditori anche perché le strutture offrono modelli industriali conservativi ormai inadeguati e superati, gravati da problematiche specifiche connesse allo stato detentivo della manodopera, e non adeguatamente compensati dagli utili.

### **1.5 Lo status del lavoratore detenuto**

Alla luce dell'evoluzione dottrinale e normativa, si può affermare che il lavoro svolto in ambito penitenziario è, in buona sostanza, del tutto equiparabile a quello comune, vista la presenza di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato. Chiaramente, la condizione detentiva di una delle parti influenza il normale svolgimento del rapporto di lavoro, tanto che non si può analizzare lo status del detenuto – lavoratore senza precisare che occorre distinguere tra due distinti rapporti: il rapporto tra detenuto e Stato che riguarda la limitazione della libertà personale del detenuto e lo svolgimento della pena e il rapporto detenuto – datore di lavoro che non incide sui diritti fondamentali spettanti ad ogni cittadino. Al contempo, al fine di indagare lo status del lavoratore detenuto e ciò che comporta tale condizione, occorre approfondire la questione sulla presunta specialità del lavoro penitenziario.

Segnatamente, in tema di specialità, F. MARINELLI, *Il lavoro dei detenuti*, W.P. C.S.D.L.E Massimo D'Antona, n. 234/2014, pp. 7 ss., distingue tra specialità oggettiva (riguardante il contesto di lavoro) e soggettiva (inerente la condizione detentiva dei ristretti).

Parla espressamente di specialità oggettiva anche L. DE LITALA, *La prestazione di lavoro nel sistema penitenziario italiano*, op. cit., p. 242, il quale equipara il lavoro dei detenuti all'obbligo di leva e sostiene che *"la diversità oggettiva sta nel fatto che nel lavoro carcerario l'obbligazione di lavorare non sorge contrattualmente per rispondere ad interessi privati – come avviene per il lavoro libero – ma nasce ex lege in adempimento di una obbligazione legale scaturente da una sentenza di condanna e risponde all'interesse pubblico della rieducazione sociale del condannato. A questa specialità oggettiva del lavoro carcerario va a sommarsi, come detto, una specialità per così dire soggettiva, consistente nel fatto che il lavoro penitenziario, anche quando svolto all'esterno dell'istituto*

*di pena, è posto in essere da soggetti sottoposti a restrizioni personali dettate da superiori esigenze di sicurezza pubblica”.*

Vi è da dire che la dottrina più risalente non considerava il lavoro penitenziario quale rapporto di lavoro rientrante nell’ambito applicativo della normativa giuslavoristica, affermandone la specialità. Tra i sostenitori della natura speciale del rapporto di lavoro penitenziario, addirittura G. NOVELLI, *Il lavoro dei detenuti*, in *Riv. dir. penit.*, 1930, pp. 494 ss., affermava che il lavoro facesse parte integrante della pena e che di conseguenza andasse disciplinato nel regolamento carcerario.

Allo stesso modo, anche V. LAMONACA, *Profili storici del lavoro carcerario*, in *Rassegna penitenziaria*, n.3/2012, p. 68, sostiene che durante gli anni trenta, all’epoca dell’emanazione del regolamento carcerario, la sanzione irrogata per il reato si scontava anche con lo svolgimento del lavoro.

Rafforza tale impostazione L. DE LITALA, *op. cit.*, p. 240 ss., secondo il quale, il rapporto di lavoro tra detenuto e amministrazione penitenziaria avrebbe trovato la propria regolamentazione esclusiva e speciale nella legislazione penitenziaria.

Adirittura, V. SIMI, *Disposizioni di legislazione sociale particolare ad alcune categorie di lavoratori*, in *Trattato di diritto del lavoro*, U. BORSI e F. PERGOLESI (diretto da), III, Padova, 1959, pp. 521-523, si spinge oltre, affermando che non sia configurabile, per il detenuto, alcun rapporto di lavoro, costituendo l’attività lavorativa in carcere una mera “*conseguenza del diritto pubblico dello Stato di assoggettare a pene e misure di sicurezza il cittadino nelle condizioni previste dalle norme penali*”.

Dalla fine degli anni ’60 la posizione della dottrina comincia a mutare, soprattutto grazie al cambio di paradigma nella concezione della pena detentiva operato dall’art. 27 della Costituzione.

Il primo autore a sostenere l’equiparabilità del lavoro penitenziario al comune rapporto di lavoro è G. PERA, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *FI*, 1971, pp. 54 ss.: l’autore afferma che “*la natura obbligatoria e l’origine non contrattuale del rapporto di lavoro con l’amministrazione penitenziaria non esclude l’applicazione delle comune disciplina giuslavoristica*”.

U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro dietro le sbarre*, in *PD*, 1974, pp. 205 ss., successivamente ripubblicato in M. CAPPELLETTO, A. LOMBROSO (a cura di), *Carcere e società*, Venezia, Marsilio, 1976, pp. 92 ss., col titolo *Il lavoro nella riforma carceraria*,

sostiene invece che il lavoro carcerario rientri nella sfera d'azione del diritto del lavoro e che i singoli istituti vanno esaminati caso per caso, valutando di volta in volta se i principi del diritto comune possano trovare applicazione anche per il lavoro penitenziario.

L'entrata in vigore della legge n. 354/1975 costituisce un importante passaggio per l'assimilazione del lavoro penitenziario al lavoro libero, grazie al principio contenuto all'art.26 comma 5, ovvero, "*l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli della società libera (..)*".

Di conseguenza sia la dottrina che la giurisprudenza hanno iniziato a limare gli aspetti di specialità collegati al lavoro in carcere. Invero, decisiva è stata anche l'opera della Corte Costituzionale: a titolo esemplificativo, la sentenza del 22 maggio 2001, n. 158, focalizzata sul diritto del detenuto – lavoratore alla fruizione delle ferie, in merito alla quale si rinvia a G. VANACORE, *Lavoro penitenziario e diritti del detenuto*, in *DRI*, 2007, fasc. 4, pp. 1150-1152, ha dichiarato estensibili ai detenuti tutti i diritti soggettivi inerenti alla prestazione lavorativa del lavoratore comune, non essendo il particolare *status* del detenuto giustificativo di alcuna compressione dei diritti, se non quelli insolubilmente connessi alla restrizione della libertà personale.

In dettaglio, la Corte ha affermato in proposito che "*la specificità del rapporto di lavoro penitenziario, la cui regolamentazione può conoscere delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale, in ragione delle esigenze organizzative, disciplinari e di sicurezza proprie dell'ambiente carcerario, non vale ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato*".

Più recentemente, R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, in *ADL*, 2007, pp. 22-24, ha specificato che il rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese o cooperative ricade interamente nella sfera di applicazione del diritto comune.

Come segnalato da G. VANACORE, *Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore*, *Working Paper Adapt* n. 22/2006, p. 11, una volta che il rapporto di lavoro penitenziario è stato assegnato ed è instaurato, si tratta di verificare quali diritti nascenti in capo al lavoratore libero possano essere riconosciuti in capo al detenuto.

In riferimento al rapporto extramurario, la dottrina ritiene applicabili tutti gli istituti della disciplina standard, mentre in relazione al lavoro inframurario le posizioni spaziano da chi vorrebbe applicabili soltanto le garanzie lavoristiche espressamente richiamate

dall'ordinamento a chi, invece, opterebbe per una tutela estensiva delle norme che, anche se non espressamente richiamate, appaiono conciliabili.

Ad esempio G. TRANCHINA, *op. cit.* p. 154, ritiene che possano essere applicate solo le garanzie richiamate dall'ordinamento, in applicazione del principio secondo cui il legislatore *obi voluti dixit*, mentre G. VIDIRI, *Il lavoro carcerario: problemi e prospettive*, in *GP*, 1986, p. 56 e E. FASSONE, *op. cit.*, pp. 162 – 163, optano per una applicazione estensiva delle garanzie anche se non espressamente richiamate, vista la necessità di omogeneità tra lavoro penitenziario e lavoro libero.

Ad ogni modo, alla luce della nostra Costituzione e della legislazione vigente, il contenuto minimo di tutela che riguarda ogni rapporto di lavoro subordinato, non può venir meno nel caso di lavoro penitenziario.

Un ulteriore tema da affrontare è la situazione giuridica soggettiva in capo al detenuto lavoratore, vale a dire, se lo stesso dispone di un vero e proprio diritto al lavoro, cui corrisponderebbe un obbligo dell'amministrazione penitenziaria.

La questione è affrontata nel merito da V. LAMONACA, *op. cit.*, pp. 65 e ss, il quale riporta l'evoluzione che si è registrata in dottrina sul punto.

Come segnala l'Autore, l'interesse della dottrina verso il lavoro dei soggetti in esecuzione penale, inizia verso gli anni trenta: ad esempio G. NOVELLI, *Il lavoro dei detenuti*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, n. 3/1930, nega il riconoscimento della natura di diritto, essendo il lavoro qualificato come componente della pena, alla luce di quanto emerge dal Codice Penale del 1930. Nello specifico, il lavoro veniva inteso come elemento di un rapporto pubblicistico, espressione dello *ius puniendi* dello Stato, da imporre al detenuto per finalità di prevenzione del crimine.

Sempre G. NOVELLI, *op. cit.*, p. 11, segnala come lo stato di detenzione facesse qualificare il lavoro come dovere sociale, conformemente a quanto asseriva all'epoca la Carta del lavoro del 21.4.1927.

Sul punto, evidenzia L. CESARIS, *Sub art. 2*, in V. GREVI – G. GIOSTRA – F. DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario*, Cedam, 2006, pp. 20 ss, che il codice penale e il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena degli anni trenta l'obbligo del lavoro era altresì finalizzato ad assicurare l'esecuzione della pena.

Dello stesso avviso L. SPALLANZANI *Osservazioni sulle carceri mandamentali*, in *Rassegna di Diritto Penitenziario*, 1930, p. 250 ss, secondo il quale in caso di mancanza



di lavoro penitenziario, ci si sarebbe trovati di fronte ad una parziale inesecuzione della pena, poiché l'obbligo del lavoro veniva considerato parte della sanzione penale stessa.

La diffusa situazione di disoccupazione intramuraria mostra tuttavia ben presto l'erronea impostazione tesa solo a porre obblighi in capo al cittadino e alla pubblica amministrazione, senza mettere questi soggetti in condizione di poterli adempiere, come scrive A. GAROFOLO *Il lavoro come mezzo di recupero sociale del condannato*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1957, p. 478.

L'entrata in vigore della Costituzione e l'emanazione della l.n. 354/75 O.P. sono fondamentali per concepire il trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento. Di conseguenza il lavoro dei ristretti comincia ad essere pensato come un elemento per la risocializzazione e quindi come un obbligo giuridico in capo all'amministrazione penitenziaria cui corrisponde uno speculare diritto del ristretto alla sua fruizione, come evidenzia A. MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, 2003, p. 27.

Ad oggi, comunque, nonostante l'evoluzione, la qualificazione della situazione giuridica soggettiva in capo al detenuto appare ancora confusa, in ragione delle contraddizioni normative che contraddistinguono la normativa sull'ordinamento penitenziario, alcune pronunce discordanti della giurisprudenza e la dottrina penitenziaristica e lavoristica che non giovano a fornire chiarezza, come sottolinea opportunamente V. LAMONACA, *op. cit.*, p. 70.

### **1.6 Dalla costituzione alla cessazione: la disciplina del rapporto di lavoro in ambito penitenziario**

In riferimento alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro con i soggetti in stato di detenzione, occorre distinguere tra le diverse ipotesi che possono prospettarsi.

Il sistema di selezione dei detenuti, va esaminato infatti in due direzioni, a seconda che il lavoro penitenziario venga svolto all'interno o all'esterno degli istituti.

Per una panoramica del regime di collocamento carcerario, si veda M. PAVARINI, *La nuova disciplina del lavoro dei detenuti nella logica del trattamento differenziato*, in V. GREVI (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986, 663)*, Cedam, pp. 105 ss.

In generale, per un inquadramento normativo, il sistema di selezione dei detenuti da destinare al lavoro penitenziario è disciplinato dall'art 20 della l. n. 354/75.

In particolare, per il lavoro intramurario, la norma recita che “*nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione*”.

In dettaglio, il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere, formate da una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Viene inoltre specificato che alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

A proposito di tale sistema, segnala una eccessiva discrezionalità in capo all'amministrazione nell'assegnazione al lavoro intramurali M. BARBERA, *Lavoro carcerario*, in *Dig. It.*, VIII, Torino, 1992, p. 217.

Di diverso avviso G. VANACORE, *op.cit.*, p. 1137, il quale segnala come riguardo ai meccanismi di accesso al lavoro intramurario, gli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo abbiano corretto le prerogative discrezionali delle direzioni carcerarie, che consentivano di impostare l'assegnazione al lavoro interno su logiche premiali.

Anche M. VITALI, *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, 2001, p. 23, mostra come la modifica all'art. 20, comma 6 della l.n. 354/1975, con la l.n. 296/1993, abbia attenuato la discrezionalità visto che i criteri per l'assegnazione erano in precedenza strettamente premiali.

Ad ogni modo dal quadro normativo emerge che di fatto è l'Amministrazione penitenziaria che governa il meccanismo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza avere tuttavia specifiche competenze in materia. Servirebbe, quindi, una cabina di regia centrale

che sappia mappare e valorizzare le conoscenze dei detenuti per poi operare un corretto *matching* tra domanda e offerta di lavoro.

In riferimento al lavoro all'esterno - oltre a quanto previsto dall'art. 21 della l. n. 354/75 - si applica la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo. Si applicherà allora il d. lgs. n. 181/2000 (*Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144*) recentemente rivisto alla luce del d.lgs. n. 150/2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*). Stessa cosa vale per il rapporto di lavoro tra detenuto e impresa impegnata in lavorazioni inframurarie, tanto che una volta costituito, si applicherà allo stesso il regime di lavoro subordinato comunemente rientrante nel paradigma delineato dall'art. 2094 del codice civile, con i soli limiti derivanti dalla privazione della libertà personale, come spiega G. VANACORE, *op. cit.*, p. 1142.

In sostanza, come evidenzia G. STRANO, *Inserimento lavorativo dei detenuti*, in *G.Lav*, 2004, p. 13, un passaggio importante è stata l'emanazione della l. n. 56/1987 (*Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*, oggi abrogata), con la quale la funzione di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro tra detenuti e operatori economici, è passata dall'amministrazione penitenziaria ai centri per l'impiego.

Per questo, una volta generalizzato il sistema di assunzione diretta, è stato anche abolito qualsiasi procedimento di autorizzazione o controllo da parte dell'amministrazione penitenziaria sulla richiesta nominativa e sui requisiti di legge.

Si segnala inoltre che nell'ipotesi di lavoro extramurario, la versione originale dell'art. 21 O.P., consentiva l'ammissione dei detenuti al lavoro presso le sole imprese pubbliche o private agricole o industriali, escludendo tale possibilità per il settore commerciale. Grazie all'intervento operato dalla Legge Gozzini (l.n. 663/1986) è stata sancita la possibilità per i detenuti di svolgere qualsiasi lavoro, al fine di favorire il progressivo reinserimento del detenuto, riducendo il divario tra lavoro penitenziario e lavoro libero.

Oltre al meccanismo di selezione dei detenuti lavoratori e la costituzione del rapporto di lavoro, una delle problematiche principali relative al lavoro carcerario riguarda l'applicazione e l'adeguamento della disciplina comune di lavoro subordinato ai rapporti di lavoro instaurati con i ristretti. Difatti, al di fuori delle limitazioni conseguenti agli obblighi inerenti all'esecuzione di pena, che impediscono o rendono comunque complesso

ad esempio la fruizione delle ferie, lo svolgimento di lavoro notturno, il trasferimento del lavoratore da un luogo a un altro o analoghi provvedimenti datoriali, ai detenuti e agli internati ammessi al lavoro, sia presso imprese esterne che in semibertà, spettano tutte le garanzie e i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, tra cui quelle in tema di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, un aspetto complesso attiene all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei detenuti lavoratori in quanto il rapporto lavorativo di cui è parte il detenuto va considerato indipendentemente dalla condotta extra-lavorativa nel carcere.

Per un esame generale dell'esercizio del potere disciplinare in carcere, regolamentato dagli artt. 36 – 40 della l.n. 354/1975, si veda G. MELCHIORRI NAPOLI, *Il regime disciplinare negli istituti penitenziari*, in *Diritto Processuale Penale*, 2007.

Rimarca l'indipendenza dell'esercizio del potere disciplinare sulla condotta estranea allo svolgimento di lavoro A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, 2002, p. 152, sostenendo ad esempio che il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro, non configura una infrazione disciplinare.

Di opinione opposta D. PATETE, *Manuale di diritto penitenziario*, Zaurus Lobulo, 2001, p. 160, secondo cui in caso di rifiuto a lavorare occorre procedere con la cancellazione dalle liste dei detenuti in attesa di occupazione e con l'avvio di un apposito procedimento disciplinare.

Altro aspetto del rapporto di lavoro penitenziario da considerare è la retribuzione, disciplinato dall'art. 22 della l. n. 354/75, che definisce “mercede” la remunerazione dei lavoratori, da stabilirsi - stando alla disciplina di legge - “*equitativamente in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro, in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti di lavoro*”.

Da più parti, è emerso come la parametrizzazione dei livelli retributivi ai due terzi dei CCNL di riferimento, in aggiunta alle detrazioni delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento e delle somme dovute a titolo di risarcimento delle spese di procedimento, riduca la retribuzione a livelli minimi, come segnalano R. CANOSA, *Il lavoro dei detenuti*, in M. CAPPELLETTO, A. LOMBROSO (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, 1976, p. 112, S. KOSTORIS, *Lavoro penitenziario* (voce), in *NDI*, App., IV, Torino, 1983, p. 749.

Ad ogni modo, sul punto si è espressa la Corte Costituzionale: con l'importante sentenza n. 1087 del 13 dicembre 1988 ha dichiarato infondata la questione di legittimità del richiamato articolo 22 O.P. sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, in quanto la retribuzione fissata in via equitativa in misura non inferiore ai due terzi del trattamento previsto dal CCNL di riferimento può essere considerata sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto dai detenuti.

Per approfondimenti sulla pronuncia in questione, M. FUMO, *Una questione recente ed un'altra per troppo tempo rimossa. La Corte Costituzionale scioglie due importanti nodi in tema di lavoro penitenziario*, in *Rass. penit. crim.*, 1989, p. 80, G. GALLI, *'Mercede' e 'remunerazione' del lavoro del detenuto*, in *Giur. Cost.*, 1988, p. 5305, ancora G. GALLI *Sulla retribuzione del lavoro dei detenuti*, in *Giur. cost.*, 1993, I, p. 504.

Passando all'analisi dei diritti del lavoratore detenuto relativamente alla durata della prestazione lavorativa, l'art. 20 della l.n. 354/75 in tema di orario di lavoro asserisce che *"la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia e, alla stregua di tali leggi, è garantito il riposo festivo"*. Rimandando dunque il legislatore alla disciplina generale in materia si dovranno ritenere applicabili al lavoro carcerario le disposizioni che regolano il lavoro libero. In tale ambito, uno dei punti più complessi riguardava la possibilità di fruizione delle ferie da parte dei detenuti o meno: stante il silenzio del legislatore in ordine alla previsione per i detenuti lavoratori delle ferie annuali, la dottrina è stata per lungo tempo divisa fra coloro che si dimostravano propensi ad un'applicazione della disciplina generale anche al lavoro penitenziario (tra gli autori, R. PESSI, *op. cit.*, p. 112), e coloro che hanno rilevato come la lacuna dovesse essere considerata addirittura contrastante con l'art. 36 della Costituzione, che prevede l'irrinunciabilità del diritto alle ferie (G. PERA, *op. cit.*, p. 66).

A dirimere la questione è intervenuta nel 2001 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158, dichiarando l'illegittimità costituzionale del citato art. 20, nella parte in cui *"non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria"* giustificando tale posizione alla luce del fatto che la stessa Costituzione si impegna a tutelare il *"lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"* (art. 35) e a garantire il diritto alle ferie annuali retribuite.

In dettaglio, la Corte costituzionale ha statuito che *"il diritto al riposo annuale integra una di quelle posizioni soggettive che non possono in alcun modo essere negate a chi*

*presti attività lavorativa in stato di detenzione”*, richiamando quando statuito in precedenza, ovvero che *”la garanzia del riposo annuale imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente non consente deroghe e va perciò assicurata "ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta" (sentenza n. 189 del 1980), dunque anche al detenuto, sia pure con differenziazione di modalità”*.

Per approfondimenti, F. DELLA CASA *Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che lavora. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 2001, n. 158*, in *Diritto penale e processo*, n. 10, 2001, pp. 246 e ss, ove sottolinea che *“i lavoratori detenuti potrebbero dedicare il periodo di ferie ad attività sportive o ricreative, essendo le ferie comunque finalizzate alla reintegrazione delle forze psico-fisiche del lavoratore. Se invece il detenuto optasse per la rinuncia al periodo di riposo, potrebbe ritenersi legittimo, in tal caso, il diritto all'indennità sostitutiva di ferie”*.

I nodi appena affrontati vanno esaminati anche in relazione al lavoro alle dipendenze di terzi all'interno e all'esterno del carcere, attraverso la concessione del lavoro all'esterno o delle misure alternative alla detenzione.

La dottrina maggioritaria è sostanzialmente concorde che nel lavoro alle dipendenze di terzi - trattandosi di rapporto contrattuale che trova disciplina nella disciplina giuslavoristica - il detenuto abbia gli stessi diritti ed obblighi che gravano sul comune lavoratore subordinato.

Specifica G. VANACORE, *op. cit.* (nota XI), al detenuto ammesso al lavoro extramurario sarà applicabile, allo stesso modo in cui è applicato agli altri dipendenti, il contratto collettivo vigente all'interno dell'azienda presso cui è occupato, così come, in riferimento alla disciplina delle mansioni e della qualifica contrattuale, l'equiparabilità con la normativa standard comporterà l'applicabilità della regola ex art. 2103 c.c.

Inoltre, continua l'Autore, per quanto concerne l'eventuale trasferimento del lavoratore detenuto da un'unità produttiva ad un'altra, sotto il profilo privatistico i poteri del datore di lavoro non differiranno affatto da quelli esercitabili nei confronti di qualunque altro suo dipendente: ciò significa che, ai fini di detto trasferimento, occorrerà la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, così come richiesto dal legislatore. Nell'ipotesi in cui venga modificato il luogo di svolgimento della prestazione, dal punto di vista penitenziario si tratterà di predisporre la variazione del programma di trattamento per individuare il nuovo percorso utile a raggiungere il luogo di lavoro, variazio-

ne che avverrà sia sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro che sulla base dell'attività istruttoria, qualora questa sia ritenuta necessaria, del magistrato di sorveglianza, in caso di detenuto semilibero, o del direttore dell'istituto, in caso di soggetto ammesso al lavoro esterno.

In tema di cessazione del rapporto di lavoro penitenziario, è necessario fare alcune precisazioni, al fine di comprendere gli esiti applicativi della normativa vigente. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, si applica la disciplina del diritto comune nella misura in cui è compatibile, quindi le norme relative al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, le norme sui licenziamenti individuali, nonché sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Come ben segnalato da G. VANACORE, *op. cit.* pp. 1142 ss, in ambito di lavoro intramurario alle dipendenze dell'amministrazione (c.d. lavori domestici), le nozioni giuslavoristiche di giusta causa e giustificato motivo di recesso non possono ritenersi applicabili in considerazione del fatto che l'ordinamento penitenziario ha stabilito una disciplina ad hoc per l'allontanamento dal posto di lavoro del detenuto (c.d. esclusione dalle attività lavorative): con provvedimento adottato dalla direzione dell'istituto, sentito il parere dei gruppi di osservazione, il detenuto o l'internato è escluso dall'attività lavorativa in presenza di fatti o comportamenti commessi durante il lavoro dai quali emerga un sostanziale rifiuto di adempiere i compiti e i doveri lavorativi assegnati (art. 53 reg. esec. O.P.).

Sempre secondo G. VANACORE, in riferimento, invece, al lavoro inframurario alle dipendenze di terzi, la sussistenza di un comune rapporto di lavoro tra l'imprenditore che gestisce le lavorazioni e il prestatore d'opera detenuto, non esclude l'applicabilità delle nozioni giuslavoristiche della giusta causa e del giustificato motivo, quali circostanze fondanti un legittimo recesso. Ancora più nel dettaglio, maggiormente complessa appare la questione con riferimento al caso in cui il detenuto presti la propria attività lavorativa nell'ambito di una cooperativa come socio lavoratore, dal momento che la giurisprudenza appare consolidata nell'escludere, laddove non sia ravvisabile alcuna utilizzazione fraudolenta dello schema cooperativistico, la riconducibilità alla fattispecie del lavoro subordinato delle prestazioni di un socio di cooperativa: di conseguenza la cooperativa non incontrerà i consueti vincoli in materia di recesso individuale, e resterà applicabile la normativa di diritto comune in materia di esclusione del socio dalla società cooperativa.

Per un inquadramento generale della questione cessazione del rapporto di lavoro instaurato con i ristretti, si veda M. VITALI, *Il lavoro penitenziario, op. cit.*, pp. 30 – 33.

Passando all'analisi della situazione dei ristretti dal punto di vista previdenziale ed assicurativo, descrivono complessivamente l'assetto delle tutele, la R. CICCOTTI, F. PITTAU, *La tutela previdenziale dei detenuti e degli internati*, in *Previdenza sociale*, fasc. V, 1985, p. 910.

In tale contributo viene spiegato che prima della riforma penitenziaria del 1975, l'art. 123 del Regio Decreto del 18 giugno 1937 n. 787, stabiliva che ai detenuti lavoratori fossero applicabili tutte quelle norme relative al lavoro festivo e alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi, escludendo invece l'assicurazione contro le malattie, quella contro la disoccupazione, la normativa della cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria e i benefici della corresponsione degli assegni familiari, trattandosi in questi ultimi due casi di misure non ancora esistenti all'epoca dell'emanazione del regolamento. La limitata copertura assicurativa rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori alimentava il già forte dualismo tra lavoro libero e lavoro svolto in ambito penitenziario, perciò, con la riforma del 1975 è stata espressamente introdotta una tutela previdenziale ed assicurativa nell'interesse dei detenuti prestatori di lavoro, precisamente al comma 16 dell'art. 20, che facendo riferimento alle leggi vigenti in materia di lavoro, asserisce che ai detenuti sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. In virtù di tale formulazione, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione penitenziaria, questa è tenuta al versamento dei contributi per l'invalidità, la vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi per i detenuti alle proprie dipendenze. Laddove, invece, il rapporto di lavoro sia instaurato all'esterno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle medesime gestioni previdenziali e secondo le stesse aliquote applicate agli altri dipendenti.

Per un'analisi ancor più ampia, focalizzata sulle prestazioni a carattere sociale, G. CAPUTO, *Diritti sociali in carcere, Guida pratica per l'accesso alle misure a sostegno del reddito*, in *L'altro diritto*, 2010, l'Autore sottolinea come la maggior parte della gente che entra in carcere vive in condizioni economiche disastrose e con redditi al di sotto della soglia di povertà, da ciò l'esigenza di garantire loro l'accesso alle misure a sostegno del reddito.



Sostanzialmente, in materia di prevenzione degli infortuni gli adempimenti a carico di un imprenditore che volesse avvalersi del lavoro dei detenuti si allineano a quelli richiesti nei confronti di ogni altro lavoratore, come specifica S.M. CORSO, *Lavoro dei detenuti: più tutele per la prevenzione infortuni*, IPSOA, 21 febbraio 2015.

Sugli aspetti di dettaglio relativamente agli infortuni e malattie professionali dei soggetti detenuti, si veda invece A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2011, (la parte riguardante i detenuti si trova alla pag. 413 e ss).

### **1.7 La tutela dei diritti del lavoratore detenuto**

Il tema della tutela dei diritti del detenuto lavoratore comprende diverse sfaccettature. Per una idea complessiva si rimanda a A. GABOARDI, *Trattamento penitenziario e diritti fondamentali alla luce del diritto sovranazionale*, in AA.VV., *Libertà dal carcere, libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, Giappichelli, 2013, pp. 24-37.

Uno degli aspetti più controversi riguarda il riconoscimento dei diritti di libertà e di attività sindacale che incontrano forti limitazioni a causa della condizione detentiva del detenuto. Nonostante le difficoltà di esercizio di tali diritti la presenza del sindacato in ambito carcerario può fare la differenza nel rafforzare il regime di tutela dei detenuti lavoratori, a partire dal controllo su aspetti centrali quali la misura delle retribuzioni o l'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Proprio per questo, la dottrina maggioritaria ritiene che - nonostante le difficoltà di esercitarle in concreto - vadano riconosciute ai detenuti che lavorano le libertà sindacali previste dall'art. 39 della Costituzione.

In particolare, in tal senso, si è espresso A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, 2002, p. 160, ma anche M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, 2002, p. 181.

Più dibattuto invece il riconoscimento del diritto di sciopero. Se G. VIDIRI, *Il lavoro carcerario, problemi e prospettive*, in *Lavoro 80*, 1986, pp. 48 e ss. ne afferma la configurabilità, altri Autori si sono espressi in maniera contraria, come G. TRANCHINA, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, 1981, p. 154, secondo il quale non può

parlarsi di diritto di sciopero vista l'obbligatorietà del lavoro penitenziario. Ancora sul punto, R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro carcerario*, in *ADL*, 2007, p. 36, rimarca che l'esercizio di tale diritto non sarebbe compatibile con le esigenze di sicurezza delle strutture penitenziarie.

Passando alla tutela processuale dei diritti del detenuto lavoratore, la diatriba principale ha riguardato quale fosse l'organo giudicante competente in caso di controversia con l'amministrazione penitenziaria in qualità di datore di lavoro.

Se in precedenza le controversie erano affrontate dalla magistratura di sorveglianza (nell'ambito del rito previsto dall'art. 69 della l. n. 354/75), grazie all'iter giurisprudenziale culminato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 2006, è ora pacifico che le controversie tra detenuto e datore di lavoro sono assoggettate alla ordinaria disciplina (giudice ordinario – giudice del lavoro, a seconda della natura del rapporto), compiendo così un salto di qualità nell'eliminare il dualismo con il lavoro libero che ancora sussiste e che funge da ostacolo per la normalizzazione del lavoro svolto in ambito penitenziario.

Per approfondire l'iter che ha condotto alla sentenza che ha stabilito come regola generale la competenza del giudice del lavoro, si veda V. LAMONACA, *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in *Previdenza Sociale Oggi*, fasc. 89, 2010, pp. 828 - 864.

Per un commento puntuale della sentenza invece, F. FIORENTIN, *Tutela labirintica del detenuto e ruolo del magistrato di sorveglianza alla luce della sent. n. 341 del 2006*, nota a C. Cost., 27/10/2006, n. 341, in *G.Cost*, 2006, fasc. 5, pp. 3385 e ss, o in alternativa, M. VITALI, *La Corte Costituzionale assegna alla giurisdizione del giudice del lavoro le controversie sul lavoro penitenziario*, in *RIDL*, 2007, II, pp. 599 ss.

Per una riflessione più ampia circa le diatribe sulla competenza dell'organo giudicante, si suggeriscono P. SANDULLI, M.A. SOCCI, *Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale, aggiornata al Collegato Lavoro 2010*, Giuffrè, 2010, p. 113.

Da ultimo, per un inquadramento generale della tutela processuale in materia di lavoro dei detenuti, si veda F. CENTOFANTI, *Lavoro penitenziario e giusto processo*, in *CP*, 2007, pp. 30 ss o anche R. FABOZZI, *La tutela giurisdizionale del lavoro dei detenuti*, in *MGL*, 2007, pp. 512 ss; per comprendere i passaggi principali dell'iter giurisprudenziale

di riconoscimento dei diritti dei ristretti, si veda M. BELLOCCI, P. PASSAGLIA, *La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2006.

## **PARTE II**

### **L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**

*2.1 Un inquadramento storico e normativo; 2.2 I profili problematici e le criticità dell'istruzione negli istituti penitenziari; 2.3 Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di recupero del reo 2.4 Lo sviluppo delle competenze nei soggetti ristretti attraverso la formazione; 2.5 Prospettive de iure condendo: il libretto formativo per il detenuto e il contratto di risocializzazione e lavoro*

#### **2.1 Un inquadramento storico e normativo**

Nella presente sezione della *literature review* verranno esaminati gli aspetti legati all'istruzione, all'educazione e alla formazione dei soggetti ristretti, tenendo presenti le differenze tra i tre concetti, come specifica U. TENUTA in *Il sistema educativo di istruzione e formazione, Tuttoscuola*, XXXIV, 486, 2008, pp. 28-29.

Innanzitutto, per comprendere lo stretto legame tra i concetto di “educazione”, di “formazione” e di “istruzione”, si veda G. BERTAGNA, *Rapporto finale del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.m. 18 luglio 2001* (Commissione Bertagna), n. 672, p. 14, ove viene specificato che *“in termini epistemologici, si può ritenere che il fine prioritario dell'istruzione, la sua differenza specifica, possa collocarsi nel conoscere, nel teorizzare. Avrebbe a che fare con le idee e con le relazioni intellettuali formali tra le conoscenze. La formazione, invece, avrebbe più a che fare col produrre, con l'operare, con il costruire: immettere le idee (le conoscenze) nella realtà, mediante apposite operazioni di progettazione e di trasformazione che diventano poi pratiche professionali esperte; potremmo dire trasformare stati ideali in stati reali. Per l'altro verso, però, istruzione e formazione sono anche due processi unitari e sempre integrati. L'unità e l'integrazione deriva loro da due circostanze. Anzitutto, perché non si può conoscere senza produrre, operare e costruire, e viceversa. Nessuno è in grado di elaborare theoria senza téchne, e nessuno può produrre nulla se non concepisce idee e non ha conoscenze da concretizzare. La società globalizzata della conoscenza, d'altronde, ha esaltato questa connessione e ha reso inservibili le artificiose separazioni del passato tra sapere e lavoro, tra istruzione da una parte e istruzionelformazione professionale dall'altra. In secondo luogo, perché ambedue i processi sono chiamati ad essere educativi, nel senso che l'uno e l'altro sono invitati a promuovere nel modo più integrato, armonico, simultaneo e pro-*

*gressivo possibile tutte le dimensioni della personalità di ciascuno (intellettuale, affettiva, etica, operativa, motoria, espressiva, sociale, religiosa), non soltanto una di esse. Come a dire che, pur mirando alla testa, l'istruzione non esiste se non coinvolge anche il cuore e le mani, e analogamente, pur mirando alle mani, la formazione non esiste se non coinvolge anche la testa e il cuore”.*

Calando il tema dell'istruzione e della formazione in carcere, si fa presente che l'importanza dell'istruzione dei soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale inizia a essere percepita verso la fine dell'Ottocento, come illustra M. CORALLI, *L'istruzione in carcere. Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto*, 2002, che spiega come all'epoca lo Statuto Albertino non contemplava il diritto all'istruzione negli istituti penitenziari, sebbene fosse concepita come un'attività obbligatoria, importante nel processo di rieducazione dei detenuti la cui condotta era ritenuta, secondo la cultura positivista dell'epoca, un effetto delle condizioni di degrado in cui erano cresciuti.

Precisamente, è nel regolamento del 1891 - *Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi* - che si comincia a parlare, in modo sistematico, del trattamento del reo e del concetto di istruzione negli istituti penitenziari.

In dettaglio, come riporta l'Autrice, l'art. 123 del regolamento 1891 prevedeva *“l'obbligatorietà della scuola nelle istituzioni penitenziarie giungendo a sanzionare l'assenza dei detenuti dai corsi di scuola interni al carcere con pane, acqua e pancaccio. La stessa disattenzione durante le lezioni veniva punita con un richiamo disciplinare o la censura”.*

Ulteriormente, il richiamato regolamento prevedeva la segregazione dei detenuti nelle celle durante le ore notturne mentre quelle diurne dovevano essere trascorse in comune frequentando i vari corsi di istruzione. Era infine prevista la possibilità di acquistare libri come ricompensa in caso di buona condotta.

Come conferma L.M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nel trattamento rieducativo*, in *Rassegna Penitenziaria*, vol. I, 1983, p. 266, tale impostazione è frutto della Scuola positivista, dominante a fine Ottocento, che accentua l'aspetto repressivo-disciplinare, a discapito della logica trattamentale e rieducativa della pena, in perfetto accordo con i principi del Codice penale Zanardelli, del 1889.

In generale, per un approfondimento sulla concezione del trattamento del reo in carcere dominante nel corso del 1800, importante per comprendere la visione dell'educazione dei

ristretti, si veda E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, 1980.

Proseguendo l'exkursus storico, durante il fascismo, come evidenzia sempre M. CORALLI, *op. cit.*, p. 1, in campo penitenziario fu innescato un processo involutivo del sistema carcerario soprattutto sotto il profilo trattamentale, in quanto si riteneva che la pena dovesse svolgere la sua funzione non solo nei riguardi del singolo delinquente ma nei confronti di tutta la collettività, che doveva percepire la sanzione penale come il mezzo per difendere e riaffermare i valori del regime.

Tra l'altro, tale visione retributivo-repressiva della pena indusse ad adottare misure coercitive sempre più rigide anche nell'intento di punire coloro che si dimostravano contrari al regime.

Spiega l'Autrice che, relativamente all'istruzione, il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena del 1931, adottato in concomitanza del Codice penale Rocco, del 1930, stabiliva l'obbligatorietà dei corsi d'istruzione elementare per i detenuti: in particolare, l'articolo 1 statuiva che *"i detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti" ed ancora che "negli stabilimenti sono permesse solamente conferenze e proiezioni cinematografiche istruttive ed educative, col divieto assoluto di persone estranee, oltre a quelle incaricate delle conferenze e delle proiezioni" ed infine imponeva ai detenuti l'obbligo del lavoro e della partecipazione alle funzioni religiose.*

In sostanza, l'istruzione, insieme al lavoro ed alla religione erano considerati gli unici mezzi attraverso i quali rieducare e risanare i condannati.

Tali "elementi del trattamento", come viene chiarito in G. DI GENNARO, R. BREDA, G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1997, pag. 167, erano imposti coattivamente ed in virtù della pressione totalitaria esercitata dal regime politico di quel periodo.

Difatti, come conferma E. FASSONE, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981, pp. 120-122, attraverso l'istruzione e la religione, *"si voleva indottrinare l'individuo deviato al rispetto dei valori cosiddetti buoni, diffusi dal regime, e con l'imposizione dell'obbligo al lavoro, si sfruttava la manodopera a favore degli onesti"*.

Tale impostazione si comprende alla luce del fatto che il regolamento di esecuzione del 1931 era orientato verso un'istruzione paternalistica, imposta coattivamente, che inibiva

ulteriormente la crescita individuale della persona reclusa imbrigliandola nelle regole ideologiche che gli venivano imposte.

Era infatti proibito "ogni gioco, festa, o altra forma di divertimento" e lo scopo era quello di "assicurare al sistema la possibilità di subordinare la coscienza dei reclusi mediante un uso dell'istruzione perfettamente funzionale alla preservazione-salvazione dell'istituzione stessa", come emerge in A. RICCI e G. SALIERNO, *Il carcere in Italia*, Einaudi, Torino, 1971, pag. 215.

Dando uno sguardo alla normativa, in *Rivista di diritto penitenziario*, vol.II, *Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931, Cap. IX e segg.*, alla materia dell'istruzione in carcere erano dedicati cinque articoli del capitolo IX del testo regolamentare, dal n. 136 al n. 141.

Tali articoli prevedevano l'attivazione di corsi di istruzione elementare per detenuti ed analfabeti in ciascun istituto penitenziario. L'istruzione dei detenuti minorenni che non avevano conseguito la licenza elementare doveva avvenire nelle scuole di avviamento (art. 218 r.e. Rocco) mentre gli adulti, con il medesimo grado di istruzione ma in età inferiore ai quarant'anni, erano obbligati a frequentare giornalmente i corsi scolastici per almeno due ore. I detenuti più anziani, anch'essi privi di licenza elementare, erano ammessi a tali corsi scolastici previa loro richiesta, salvo che il direttore dell'istituto penitenziario, nello specifico, non avesse ritenuto idoneo il soggetto, nonostante l'età, imponendogli l'obbligo di frequentare i corsi d'istruzione elementare (art. 137 r.e. Rocco).

Le lezioni erano tenute da insegnanti ma anche dal direttore dell'istituto, dal cappellano, dal sanitario, dal dirigente tecnico e da altri funzionari dello stabilimento carcerario nonché da privati cittadini debitamente autorizzati dal Ministero (art. 139 r.e. Rocco), dunque non vi era una compiuta organizzazione scolastica. Molte di queste figure spesso non erano "qualificate" allo svolgimento dell'attività didattica esponendo il detenuto ad un'istruzione non scevra da indottrinamenti di parte. L'articolo 138 r.e. Rocco indicava inoltre come i detenuti già provvisti della licenza elementare, potevano migliorare il loro livello culturale. Questi soggetti, prioritariamente divisi in gruppi omogenei per moralità e cultura, dovevano riunirsi a turno, durante i giorni festivi e fuori dagli orari di lavoro, in sale studio predisposte.

Un passaggio cruciale per concepire l'istruzione dei reclusi in un'ottica diversa è stato l'emanazione della Costituzione. Se l'art. 27 specifica che le pene devono "tendere alla

*rieducazione del condannato*", l'art. 34 nel definire "l'istruzione inferiore ... obbligatoria e gratuita" spinge il legislatore a regolamentare l'istruzione in carcere come una vera e propria opportunità per i ristretti.

All'epoca, tuttavia, i tempi non erano maturi per concepire un vero e proprio diritto all'istruzione in capo ai detenuti, tanto che negli anni '50, sebbene venne istituita una apposita Commissione, la Commissione Persico<sup>4</sup>, che però non prestava alcuna attenzione a quanto sancito dalla Costituzione, tanto che si limitava a dettare alcune semplici, scarse indicazioni in merito all'istruzione degli internati considerando esclusivamente la portata trattamentale di tale attività ed ignorandone completamente il rango di diritto costituzionale.

In un simile scenario si comprende allora l'emanazione della legge n. 503/1958, la quale ha istituito le scuole carcerarie elementari con l'obiettivo di combattere l'analfabetismo e di contribuire alla "educazione e redenzione sociale e civile".

Per una descrizione di tale passaggio, P. VALERIANI, *Scuola e lotta in carcere*, De Donato, 1972, p. 24.

Con la riforma dell'ordinamento penitenziario, licenziata con la l.n. 354/75<sup>5</sup>, l'istruzione come un "elemento irrinunciabile" del trattamento rieducativo da offrire come opportunità al detenuto, nella prospettiva del suo reinserimento nella società, viene disciplinata all'articolo 19.

Come sottolinea N. AMATO, *Diritto, delitto, carcere*, Giuffrè, 1987, p. 252, "nell'Ordinamento penitenziario e nel successivo regolamento di esecuzione del 1976, il legislatore si è impegnato a promuovere la formazione culturale e professionale dei reclusi, prevedendo l'istituzione di corsi scolastici che accompagnano gli studenti detenuti nei diversi gradi di istruzione, dal livello elementare a quello universitario". Sottolinea l'Autore che la normativa in questione è impostata sulla parificazione tra i corsi scolastici istituiti negli istituti penitenziari e quelli delle scuole pubbliche.

---

<sup>4</sup> Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, presieduta dal Senatore Persico, che operò a partire dal 1947.

<sup>5</sup> La legge penitenziaria italiana n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", è stata approvata nel 1975 e l'anno dopo è stato emanato, con il D.P.R. n. 431/1976 il relativo regolamento di esecuzione con il quale è stata completata la disciplina del sistema penitenziario.



Questo perchè l'impostazione culturale che ha ispirato il testo dell'Ordinamento penitenziario, in conformità a quanto disposto dal comma terzo dell'art. 27 della Costituzione, è quella di ritenere la detenzione non uno stato definitivo bensì una fase transitoria da cui possono emergere, per il detenuto, crescita personale e maggiore sensibilità sociale.

Si noti, inoltre, che il secondo comma dell'art. 19 della l. n. 254/75 rivolge particolare cura alla formazione culturale dei detenuti, cosiddetti, "giovani-adulti", ovvero a quei ragazzi di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni.

Commentano positivamente tale elemento G. DI GENNARO, R. BONOMO, G. BREDA, *op. cit.* pag. 148, in quanto nei confronti dei giovani studenti detenuti "*gli apprendimenti culturali e professionali hanno una funzione strumentale di speciale rilievo per la soluzione dei problemi pratici dell'adattamento sociale*" e quindi, l'attività didattica può costituire un veicolo determinato attraverso il quale facilitare il loro reinserimento sociale.

Per una panoramica generale della riforma si segnala G. LA GRECA, *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in *Rass. Pen. Penit.*, n. 2/3, 2005, p. 37.

Ulteriormente, con il D.P.R. n. 230/2000<sup>6</sup>, del 2000 viene confermata l'impostazione adottata dalla suddetta riforma del 1975, prevedendo tuttavia non solo di corsi di istruzione obbligatoria, ma anche secondaria, di formazione professionale e studi universitari. Circa l'impatto della normativa in questione sugli aspetti educativi dei condannati, si veda M. CASTALDO, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Jovene, 2001, p. 111.

Rilevante, il contributo di I. BARTHOLINI, *Scuola e carcere: educazione, organizzazione e processi comunicativi*, a cura di Renata Mancuso, Franco Angeli, 2001, p. 130, che definisce scuola e carcere come "*sottoinsiemi comunicativi in grado di costruire percorsi di professionalità educativa e non sola semplice rieducazione sociale*".

## **2.2 I profili problematici e le criticità dell'istruzione negli istituti penitenziari**

Molteplici sono gli aspetti segnalati dalla dottrina su cui occorre intervenire per potenziare l'istruzione in ambito carcerario e contrastare l'abbandono scolastico.

---

<sup>6</sup> Nuovo Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario

Innanzitutto, come sottolinea C. CLEMENTI, *Il disagio della detenzione multi-etnica: La sfida del multiculturalismo nel carcere*, D. PAJARDI, (a cura di), *Oltre a sorvegliare e punire: Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, 2008, nonostante le norme sull'ordinamento penitenziario tengano presente le difficoltà linguistiche e le differenze culturali degli stranieri, i percorsi carcerari sono costruiti in funzione della cittadinanza e della appartenenza culturale italiane.

Proprio per questo, segnala l'Autore, per promuovere l'integrazione dei detenuti stranieri attraverso l'istruzione, sarebbe auspicabile organizzare corsi di alfabetizzazione linguistica che siano magari anche connotati professionalmente.

Sul punto, si è espresso anche D. MUSSO, *Detenuti immigrati. Risorse e criticità del mondo carcere*, in *Oltre a sorvegliare e punire: esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, a cura di D. PAJARDI, Giuffrè, 2008, p. 375.

In dettaglio, l'Autore rileva come al fine di migliorare l'inserimento del detenuto straniero in carcere si potrebbe pensare di creare dei percorsi formativi interni al carcere che vedano il detenuto straniero già inserito all'interno dell'istituzione come 'attore-tutor' nell'inserimento e nell'accoglienza del detenuto straniero in arrivo. Una tale ipotesi volta a formare i detenuti, ad esempio, come mediatori culturali, potrebbe diventare una sorta di attività intramuraria per gli stessi, utile al fine della risocializzazione e del percorso rieducativo interno al carcere.

Segnatamente, sulla problematica degli stranieri, si è espresso anche C. BENELLI, *Promuovere formazione in carcere: Itinerari di educazione formale e non formale nei luoghi di confine*, Edizioni del Cerro, 2008, p. 114, il quale evidenzia come "la scuola oggi nelle carceri è ritenuta non solo privilegio di molti, ma necessaria per tutti: viene dunque frequentata per acculturarsi, per imparare l'italiano, per saper dialogare meglio con i compagni, con i figli e con gli altri anche su argomenti di cultura generale: la scuola come preparazione al 'fine pena', per conoscere dal carcere e per uscire dai pensieri circolari. I corsi formativi rilasciano attestati e sono utili per il fuori".

Ulteriormente, sempre Benelli, "la scuola in carcere è una scelta libera laddove la libertà è utopia [...] È un'occasione significativa soprattutto per i detenuti stranieri che abitano in numero sempre maggiore le carceri italiane: per i detenuti provenienti da altre etnie, l'alfabetizzazione è fondamentale perché offre loro uno strumento importante per

*la vita carceraria come, ad esempio, la scrittura all'avvocato, all'Amministrazione penitenziaria, a persone care, ecc."*

L'Autore solleva inoltre un ulteriore aspetto problematico, in quanto l'istruzione in carcere appare un diritto solo 'teoricamente' garantito a tutti poiché non si riesce a rispondere alla domanda di tutti coloro che ne fanno richiesta, soprattutto a causa dei problemi di sovraffollamento e della carenza di locali idonei con scarsità di attrezzature.

Ancora, come sostiene S. CARMIGNANI, *op. cit.*, p. 384, è necessario potenziare i progetti culturali in carcere, anche perché le stesse attività culturali, ricreative e sportive trovano spazio nell'articolo 27 della Costituzione, che al comma primo recita *"negli istituti di pena devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo"*.

Sottolinea sempre C. CARMIGNANI, che prima della riforma del '75 le attività ricreative o culturali all'interno degli istituti di pena risultavano scarse o, in molti casi, inesistenti e l'informazione dentro le carceri era regolarmente sottoposta a censura.

Altro spunto di riflessione è che l'istruzione va intesa non solo come processo formale, ma anche come processo teso ad acquisire informazioni sulla realtà esterna al carcere.

Tale suggestione affiora da G. MODOLO, *Il giornalismo carcerario: analisi degli organi di informazione dei detenuti*, Università degli Studi di Padova, 2010, p. 69, che soffermandosi sul giornalismo carcerario, sostiene che *"oltre a svolgere la funzione di bollettino interno per far conoscere agli altri detenuti le attività organizzate dall'Istituto, il compito dei giornali dal carcere è quello di approfondire e fare riflessioni su problemi sociali, riuscendo a raccontare delle storie vissute direttamente dai detenuti. Il racconto e la condivisione dell'esperienza personale permettono di avvicinare la società alla vita dei reclusi, ai loro errori, paure, riflessioni, contribuendo a creare una percezione più umana del detenuto; presentare un nuovo punto di vista dei fatti, fornendo un'interpretazione alternativa del mondo carcerario; verificare lo scarto informativo rispetto alle fonti ufficiali di informazione"*.

Si sofferma sulle problematiche affrontate dai docenti in carcere L. SCARCIA, *Il cono d'ombra dell'istruzione in carcere*, in *Insegnare*, n. 3/4, 2003, pp. 20-23, ove viene messo in risalto come *"lo svolgimento delle attività è quasi esclusivamente affidato al senso di responsabilità dei singoli docenti, ai quali si viene a richiedere un sovrappiù di dedi-*

*zione personale per sopperire alle condizioni di lavoro, rese talvolta umilianti dai mille ostacoli di carattere pratico, come addirittura la mancanza di quaderni e penne”.*

Difficoltà a parte, sottolinea sempre l’Autrice che *“l’istruzione in carcere, oltre che un diritto costituzionale, è anche un elemento del trattamento rieducativo del condannato, cioè di un programma di interventi che, attuati secondo un criterio di individualizzazione, tendano a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”.*

Serve, dunque, una programmazione specificatamente dedicata all’istruzione in ambito penitenziario, anche perché come viene segnalato in L.M.DAVIS, R.BOZICK, J.L.STEELE, J. SAUNDERS, J.N.V. MILES, *Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults*, 2013, p. 3, un programma di rieducazione per essere conveniente ed efficace deve essere in grado di ridurre il tasso di recidiva di 13 punti percentuali tre anni dopo il rilascio del soggetto in esecuzione penale. Difatti, l’acquisizione di competenze attraverso la formazione, così come lo svolgimento di un’attività lavorativa e l’acquisizione di un ruolo socialmente produttivo, reindirizzano i comportamenti di coloro che sono stati reclusi, tenendoli lontano dal crimine mentre i bassi livelli di istruzione e la mancanza di competenze professionali facilitano il verificarsi di comportamenti devianti.

Dello stesso avviso G. DE LEO, *Modelli e standard formativi per l’integrazione tra gli operatori sociali della giustizia e del territorio*, *Rassegna penitenziaria*, n. 1-2, 1997, p. 11, il quale rimarca che le attività formative in carcere vanno predisposte al fine di produrre e rafforzare competenze e apprendimento all’interno della dinamica tra continuità e innovazione.

In prospettiva futura, appaiono interessanti le osservazioni di P.DIANA, in *L’e-learning in carcere: esperienze, riflessioni e proposte*, in *Cambio*, Anno III, n. 6, 2013, pp. 261-271, che rimarca come *“i trends più significativi rilevati di recente nella popolazione carceraria europea (e mondiale) riguardano: a) la crescita della popolazione detenuta ed il conseguente sovraffollamento delle carceri; b) la scarsità di risorse finanziarie a disposizione dei governi in connessione con la crisi economica; c) la crescita della popolazione straniera all’interno della popolazione carceraria”.*

Secondo l'Autore, questi dati costituiscono una minaccia alla realizzazione di effettivi ed efficaci progetti educativi all'interno delle carceri e dunque sfide rilevanti per tutti i soggetti interessati.

Di conseguenza, a fronte di tale situazione, il ricorso alle ICT ed a forme di educazione a distanza appare una via da percorrere: in particolare, l'e-learning in carcere può rappresentare un'occasione attraverso la quale è possibile non solo sviluppare innovativi strumenti didattici ma promuovere indagini di contesto per migliorare la conoscenza del detenuto, con l'obiettivo generale di facilitare dei percorsi di valorizzazione delle competenze e potenzialità.

Segnatamente per i minori, invece, segnala l'importanza delle misure di rieducazione, come vera e propria alternativa alla repressione penale, I. BAVIERA, *Diritto minorile*, Giuffrè, 1976, p. 206, ove viene asserito che *“se non si agisce con decisione e tempestività nei confronti di quei minori che iniziano attività delittuosa, se non si tenta di arrestare, con la forza, una tendenza che il più delle volte non è spontanea ma è determinata dall'ambiente, si può essere sicuri che quei minori consolideranno la loro posizione anti-sociale, perderanno ogni possibilità di onesto inserimento e, divenuti adulti, passeranno la vita in carcere, continuamente colpiti da quelle sanzioni alle quali saranno esposti da un'attività divenuta a lungo andare necessitata”*.

### **2.3 Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di recupero del reo**

Al fine di comprendere il contesto in cui opera l'educatore penitenziario, è bene analizzare le problematiche che si trova ad affrontare, come viene approfondito da L. SCANDOLA, *Insegnare nei mondi di confine*, EL.LE - ISSN: 2280-6792, 11/2012, in cui viene rimarcato che *“le normali variabili contestuali di cui dovrebbe tener conto un insegnante soprattutto nella fase iniziale di progettazione del suo intervento (a breve o a lungo termine che sia), diventano ancora più importanti in un contesto come quello carcerario”*.

Tra le dinamiche più significative che impattano sull'attività di insegnamento, vi rientrano innanzitutto i tempi visto che *“in un contesto di detenzione i tempi sono molto dilatati (l'arrivo degli studenti in classe avviene in orari spesso variabili), quindi le ore di insegnamento diventano numericamente inferiori a quelle preventivate. Le attività vanno programmate tenendo presente che si ha a disposizione un tempo non corrispondente ad una lezione intera, che ci possono essere dei ritardi anche sensibili sull'inizio dell'attivi-*

tà, che ci possono essere delle variabili esterne (presenza di altri operatori, problemi interni all'organizzazione carceraria) che influenzano lo svolgimento delle lezioni”.

Sempre l'Autrice, si sofferma sul setting d'aula, che può incidere sulla capacità di concentrazione degli studenti in carcere, così come sui problemi organizzativi e sul costante rapporto con la polizia penitenziaria, senza contare poi che le variabili umane che riguardano apprendenti particolari come i reclusi sono molte e complesse (in particolare, livello linguistico, scolarità pregressa, nazione di provenienza, madrelingua, età media, frequente abbandono della frequenza scolastica).

Se S. MIGLIORI, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, 2007, imposta la sua opera sull'idea di un vero e proprio diritto alla formazione in capo al detenuto, sottolinea invece l'importanza dell'educazione in ottica preventiva. L. EUSEBI *Quale prevenzione dei reati? Abbandonare il paradigma della ritorsione e la centralità della pena preventiva*, in *Pedagogisti per la giustizia*, a cura di M.L. DE NATALE, Ed. Vita e Pensiero, 2004, pp. 65 ss.

Di avviso contrario invece, E. DOLCINI, *La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 469-521 (pubblicato anche in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. GREVI, Bologna, Zanichelli, 1980, pp. 55-97) che accentua l'incertezza dell'efficacia del processo rieducativo del reo.

Di opinione differente, P. MULE', *Processi educativi e rieducativi in carcere. Problemi, modelli e interventi*, CUECM, 2009, il quale afferma che nell'universo carcere si può e si deve lavorare al fine di rieducare e risocializzare la persona ristretta. Per raggiungere tale obiettivo occorre tuttavia un processo educativo continuo, investendo sulla persona, sul suo potenziale umano e sul lavoro in equipe fra tutti gli operatori sociali e della sicurezza che operano all'interno degli istituti penitenziari. Questo perché ogni detenuto è prima di tutto una persona con una sua dignità umana inviolabile e che va salvaguardata e rispettata.

Concorda con Mulè, C. BENELLI, *Promuovere formazione in carcere*, Edizioni del Cerro, 2008, opera in cui viene messa in risalto la necessità di puntare sulla formazione in carcere per favorire il reinserimento in società dei reclusi.

Ad ogni modo, rimarca il ruolo centrale degli operatori a contatto con i detenuti nel processo educativo L.M. SOLIVETTI, *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in *Rassegna Penitenziaria*, vol. I/1983, p. 259, nono-

stante i problemi pratici quali l'alto numero dei detenuti, l'interazione con il personale di custodia, la burocratizzazione dell'osservazione, i problemi di sicurezza.

Anche A. TURCO, *Esperienze di rieducazione, Rassegna penitenziaria, n. 1-2/1981*, p. 138, è concorde nella necessità di puntare su una formazione specifica dell'educatore penitenziario, in grado di fornirgli gli strumenti adatti per superare le difficoltà di approccio con l'ambiente istituzionale.

A proposito di iter formativo dell'educatore penitenziario, si veda I. STURNIOLO, *Atipicità dell'educatore penitenziario. Formazione e professionalità di una figura particolarissima*, in *Rassegna Penitenziaria n.1-3/1988*, p. 3, ove viene raccomandata la necessità di maggiore preparazione, finalizzata allo sviluppo di una professionalità chiara ed univoca, caratterizzata dalla capacità di ascolto e di stabilire rapporti con persone in difficoltà.

In particolare l'Autore, sottolinea che *“l'educatore è la cerniera tra interno ed esterno al carcere e che la coscienza professionale dell'educatore penitenziario si comincia a formare allorquando vengono testimoniati e poi vissuti valori umani e il detenuto viene proiettato nell'avvenire, nel territorio, nella società. A tal fine, l'educatore in quanto rappresentante dei valori della società, intesa nel suo pluralismo culturale, deve essere inserito della situazione carceraria, che non deve essere separata da dinamiche di natura sociale, del mondo esterno”*.

Dello stesso avviso S. CARMIGNANI, *op. cit*, p. 399, la quale asserisce che *“è necessario che nuove figure professionali assumano un compito di mediazione tra il dentro e il fuori, informando, ad esempio, gli imprenditori dei vantaggi che per legge spettano loro quando assumono ex detenuti e che aiutino le persone recluse a comprendere se stesse e a progettarsi fuori. Una sfida futura del penitenziario potrebbe essere quella di usare la mediazione per ottenere una revisione del reato e garantire una (auto) responsabilizzazione del detenuto rispetto alla condotta deviante e una responsabilizzazione di coloro che lo accoglieranno nel mondo del lavoro”*.

Una riflessione maggiormente calata sul ruolo della pedagogia nei carceri è quella condotta da E. MAUCERI, *Pedagogia nel contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione*, in *Rassegna Penitenziaria n. 1-3/2001*, pp. 295 ss., la quale propone una panoramica dell'evoluzione dell'educazione in carcere, sin da quando la punizione era concepita in chiave educativa in quanto lo stesso carcere era

considerato come istituzione educativa attraverso il castigo vista l'influenza della Chiesa, sino alla società moderna, in cui tutte le istituzioni vengono concepite come "agenzie educative".

L'Autrice si sofferma inoltre sull'avvento della seconda guerra mondiale, che ha segnato l'importanza di riconoscere i diritti dell'uomo e il rispetto della dignità umana anche in prigione, passaggio importante per una idea di educazione come diritto e metodo per lo sviluppo integrale della persona, non solo reinserimento.

In particolare, a p. 309, l'Autrice definisce l'educazione come "*strumento di cui il trattamento penitenziario deve avvalersi per rispettare i diritti del soggetto ad accedere a tutta la molteplicità delle attività che contribuiscono a garantire sempre uno stile di vita profondamente umano e che per questo la normativa penitenziaria italiana prevede che venga predisposto un ampio ventaglio di opportunità rieducative attraverso attività culturali, rieducative, ricreative, sportive all'interno di quella che viene definita area pedagogica del trattamento*".

Anche I. LIZZOLA, *L'educazione nell'ombra*, Carocci, 2009, rimarca l'importanza della figura dell'educatore penitenziario, sostenendo che se nella tradizione carceraria secolare, e spesso nel senso comune, la pena comporta la totale passività e la completa soggezione del detenuto, i recenti ordinamenti configurano un'esperienza della detenzione e pene alternative che siano attraversate da opportunità, da possibili responsabilità assunte dal detenuto verso di sé e verso gli altri.

In virtù di ciò, ci può essere spazio per la promozione di attitudini riparatorie, per impegni ricostruttivi di tessuti di convivenza, lacerati dal delitto, per tornare a scegliere il bene, a giocare la libertà in responsabilità.

Secondo l'Autore, occorre a fondamento di questo, una visione della giustizia non solo commutativa; ed una pratica dell'amministrazione della giustizia penale conseguente. In particolare, scrive I. LIZZOLA, "*trasformare la colpa in responsabilità attraverso la pena è la direzione per ricostituire la dignità umana nella situazione della lacerazione. Ed è opera di uomini ben formati, di educatori ed operatori maturi e capaci, di istituti legislativi, di volontà di soggetti sociali, economici, istituzionali.*"



## **2.4 Lo sviluppo delle competenze nei soggetti ristretti attraverso la formazione**

Durante l'esecuzione della pena, per un'effettiva risocializzazione, occorre puntare sullo sviluppo di competenze nei soggetti detenuti, come approfondisce nella sua pubblicazione S. CARMIGNANI, *Carcere e formazione, Analisi critica dei progetti di formazione per detenuti in Italia*, EL.LE, Vol. 1 – Num. 2 – Luglio 2012.

Lo sviluppo delle competenze, specie in soggetti complessi come i ristretti, passa soprattutto per l'istruzione, come segnala C. BENELLI, *Promuovere formazione in carcere: Itinerari di educazione formale e non formale nei 'luoghi di confine'*, Edizioni del Cerro, 2008, p. 114.

In particolare scrive l'Autore "la scuola oggi nelle carceri è ritenuta non solo privilegio di molti, ma necessaria per tutti: viene dunque frequentata per acculturarsi, per imparare l'italiano, per saper dialogare meglio con i compagni, con i figli e con gli altri anche su argomenti di cultura generale. La scuola vale inoltre come preparazione al 'fine pena', per conoscere dal carcere e per uscire dai pensieri circolari. I corsi formativi rilasciano attestati e sono utili per il 'fuori'".

Continua Benelli: "La scuola in carcere è una scelta libera laddove la libertà è utopia [...] È un'occasione significativa soprattutto per i detenuti stranieri che abitano in numero sempre maggiore le carceri italiane: per i detenuti provenienti da altre etnie, l'alfabetizzazione è fondamentale perché offre loro uno strumento importante per la vita carceraria come, ad esempio, la scrittura all'avvocato, all'Amministrazione penitenziaria, a persone care, ecc."

Rileva ancora l'Autore, che l'istruzione sia in realtà un diritto solo teoricamente garantito a tutti poiché non si riesce a rispondere alla domanda di tutti coloro che ne fanno richiesta, soprattutto a causa dei problemi di sovraffollamento nelle carceri e della carenza di locali idonei con scarsità di attrezzature.

Critico rispetto al sistema vigente, S. LENTINI, *Dal progetto pedagogico al progetto d'istituto*, in *La Giustizia penale minorile*, a cura di A. PENNISI, Giuffrè, 2012, p. 476-477, che fa notare come in tema di rieducazione e sviluppo delle competenze dei ristretti, non esistano "ricette valide per tutti i casi in quanto è intrinseca in essa una prospettiva in cui gli obiettivi di tipo pedagogico che si propongono non fanno riferimento a dimensioni dinamiche ed emancipative, ma assumono una forma statica, acritica, legata più alle pratiche gestionali fondate su metodi che tendono a mantenere l'ordine e la disciplina

*in un contesto coattivo ed afflittivo, che non a processi di autentica Building (formazione emancipativo-umanizzante)”.*

Dello stesso orientamento, S. CALAPRICE, *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*, Laterza, 2010.

Sull'importanza di puntare sullo sviluppo di skills e capacità da parte dei detenuti, si veda D. PAJARDI, *Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, 2008, ove si segnala che gli operatori (e tra questi, segnatamente, gli educatori presenti all'interno del carcere) hanno un vero e proprio mandato istituzionale centrato sul singolo e sul suo recupero.

Concorda sul punto, sempre C. BENELLI, *Coltivare percorsi formativi, la sfida dell'emancipazione in carcere*, Liguori editore, 2012.

In quest'ottica, altro aspetto da tenere in considerazione, aldilà dell'istruzione formale, riguarda la necessità di potenziare la formazione professionale.

Sul punto, S. CARMIGNANI, *Carcere e formazione*, EL.LE, 1, 2, 2012, ISSN 2280-6792, p. 384, segnala che *“i progetti di avviamento professionale sono per lo più gestiti da cooperative e nascono dalla sinergia di queste con le aziende del territorio”*.

Di conseguenza, continua l'Autrice, le imprese di ciascun territorio possono avere un ruolo importante: come soggetto economico attento al profitto, l'imprenditore può avvantaggiare se stesso e la comunità offrendo un lavoro che sia utile all'impresa (per la manodopera e per le agevolazioni) e utile alla riabilitazione di chi sta scontando una pena.

Per l'analisi delle buone pratiche rilevanti ai fini del miglioramento, in Italia, delle strategie per il reinserimento sociale e lavorativo in favore di detenuti o delle persone ristrette nella libertà, si segnala *Progetti per il reinserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex detenuti: alcune buone pratiche realizzate in Italia*, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e ISFOL, 2008, ove si segnala (pp. 14 e ss) che il lavoro così come le misure alternative sul processo di reinserimento socio-lavorativo del detenuto o dell'ex detenuto è stato ed è fondamentale, poiché permette di intervenire, già in fase di esecuzione della pena, nella costruzione del percorso di inserimento sociale del condannato.

Fa notare V. LA MONACA, *Dal lavoro penitenziario al contratto di risocializzazione e lavoro; un'ipotesi de iure condendo*, in *Rassegna penitenziaria*, n. 2/2015, p. 16, che la mancata elevazione della formazione ad elemento a sé stante, avente pari dignità rispetto

al lavoro, all'istruzione ed agli altri elementi contenuti sub art. 15, comma 1, della l.n. 354/75, è una lacuna che va colmata.

Relativamente all'urgenza di dare maggiore risalto alla formazione, l'Autore segnala - in vista di una prossima riforma del sistema penitenziario - l'auspicabile *“introduzione nell'art. 15 della l.n. 354/75 della formazione, della elevazione professionale, e della istruzione tecnica superiore quali elementi propri del trattamento, anche in virtù del fatto che la formazione, unitamente all'informazione e all'orientamento professionale costituiscono i cardini del sistema europeo di conoscenza, che prende le mosse dalla Strategia europea per l'occupazione ed approda ai giorni nostri con Europa 2020”*.

Ulteriormente, a sostegno di tale proposta l'Autore segnala che la rivalutazione della formazione professionale ed il quarantennio che ci separa dall'entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario - passa attraverso la riscrittura integrale dell'art. 19, a partire dalla rubrica della disposizione, che nell'attuale formulazione legislativa è troppo sbilanciata nel collegamento tra gli artt. 27 e 34 Cost. e poco sensibile al peso costituzionale dell'art. 35 Cost.35.

Scrivono V. LA MONACA che *“lo scopo è ispirare non solo l'istruzione, ma anche la formazione professionale, agli stessi obiettivi previsti a livello comunitario, così da inserire nel più ampio sistema educativo europeo quello carcerario. In tal modo la persona, anche quando entra suo malgrado nell'area dell'esecuzione penale, resta all'interno dell'ampio circuito del lifelong learning, con alla base i principi dell'apprendimento permanente, della realizzazione personale, sociale e professionale, della promozione dei valori democratici, della coesione sociale, della cittadinanza attiva e del dialogo interculturale”*.

Ancora W. ERISMAN, J. BAYER CONTARDO, *Learning to reduce recidivism*, 2005, p. 5 sostengono che l'educazione correzionale svolge l'importante ruolo di fornire agli uomini e alle donne in carcere la possibilità di tornare a vivere una cittadinanza produttiva.

In particolare, l'educazione correzionale post-secondaria ha l'effetto di migliorare le condizioni all'interno degli istituti penitenziari, potenziando l'autostima, ma aumentando allo stesso tempo le prospettive di occupazione dopo il rilascio, agendo così anche nel ridurre la recidiva.

Sempre secondo tali Autori, p. 7, è necessario potenziare la preparazione di base dei detenuti, in modo da garantire loro la possibilità di raggiungere qualsiasi obiettivo scolastico, finanche il livello universitario. In più, occorre lavorare per far sì che i protocolli di sicurezza e i problemi di sicurezza non ostacolino le attività di formazione. Si tenga conto, inoltre, che il sovraffollamento delle carceri si traduce spesso in trasferimento involontario da un istituto ad un altro, circostanza che interrompe le sequenze di corsi e impedisce ai detenuti di completare i percorsi scolastici intrapresi.

## **2.5 Prospettive *de iure condendo*: il libretto formativo per il detenuto e il contratto di risocializzazione e lavoro**

Sempre V. LA MONACA, *op. cit.*, p. 18, segnala l'opportunità dell'introduzione del libretto formativo per il detenuto: in dettaglio *“si tratta di uno strumento analogo al più noto libretto formativo del cittadino, ma tarato sulla particolarità dell'utenza detenuta, sovente costituita anche da immigrati irregolari, con elevato tasso di recidiva. L'obiettivo è quello di conoscere il detenuto dal punto di vista degli skills posseduti, delle sue capacità professionali, del livello di istruzione maturato nel Paese di origine e sovente ignoto al sistema”*.

In pratica il libretto in questione, non va inteso come documento cartaceo, ma come vera e propria applicazione informatica, che dovrà essere in grado di seguire il detenuto nel caso in cui rientri, suo malgrado, nel circuito penale e dovrà essere messo a disposizione dei centri per l'impiego, quale documento attestante le professionalità possedute e implementate eventualmente negli stabilimenti penitenziari.

La misura in questione consentirebbe *“la migliore e maggiore conoscenza dell'utenza e consentirà di orientare l'Amministrazione ed i soggetti che vorranno con essa affrontare la sfida rieducativa, verso un'offerta di istruzione, formazione professionale e lavoro, realmente tarata sui bisogni dell'utenza e del mercato, evitando lo spreco di preziose risorse strumentali, economiche e professionali in attività rieducative scarsamente performanti”*.

Sempre sul punto, nella pubblicazione *Toolkit per la valutazione dei fabbisogni e delle competenze di (ex-)detenuti*, a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e di Isfol, 2012, p. 18, si afferma che *“l'utilizzo di metodologie e strumenti di analisi dei fabbisogni e delle competenze” dovrebbe consentire sia di mettere in trasparenza le capaci-*

*tà ed incapacità del soggetto, sia di agire sul suo grado di autonomia nella costruzione di un progetto di inserimento, soprattutto alla luce delle effettive competenze richieste dal mercato locale. Si tratta di spostare l'attenzione da un approccio di tipo "prestazionale", basato sulla rilevazione delle prestazioni, necessarie in un determinato lavoro, per centrare l'attenzione sulla "ricognizione/mappatura delle competenze" considerate come risorsa per l'individuo in funzione dell'elaborazione di piani d'azione per il reinserimento (da una logica prestazionale ad una logica di presa in carico).*

A tali suggestioni, potrebbe aggiungersi l'idea di applicare l'istituto del bilancio di competenze, di matrice francese, ai detenuti, come suggerito da L. VOLPINI, E. GALLIZIOLI, P. MAUTI, *Il bilancio di competenze rivolto ai detenuti ed ex detenuti nell'esperienza torinese*, in *Rassegna Penitenziaria* n. 3/2004, p. 186, sarebbe importante promuovere il bilancio delle competenze dei detenuti, come passaggio ineludibile per l'identificazione delle potenzialità personali e professionali dei detenuti, suscettibili poi di essere investite nell'elaborazione e realizzazione di un progetto di inserimento sociale e professionale.

Uno step successivo per *"costruire un pacchetto di idonee politiche attive in linea con le misure finalizzate all'occupabilità della persona, in grado di incidere sul diritto al lavoro"*, D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto, L'occupabilità*, Cacucci, 2004, potrebbe essere la sperimentazione del contratto di risocializzazione e lavoro e lavoro, come suggerisce V. LA MONACA, *op. cit.* p. 21, *"con una causapartialmente speciale, a tempo indeterminato o a termine, ad orario normale o ridotto, dove l'elemento di specializzazione è appunto la rieducazione e la risocializzazione, connessa all'espletamento dell'attività lavorativa"*.

Da ultimo, l'importanza della formazione nei contesti penitenziari è da ravvisarsi anche nel valore sociologico del processo formativo, inteso come trasformazione del soggetto cui viene somministrata, che acquisisce un nuovo livello di civiltà, intesa come capacità di rispettare le regole della società.

A tale proposito, nella pubblicazione *Re-integration of Ex-offenders, European Journal of Criminal Policy and research*, vol. 6, n. 2/1998, p. 171, si suggerisce di basare i programmi formativi che fanno capo al trattamento penitenziario sulla creazione di un nuovo equilibrio tra approcci terapeutici e sviluppo di opportunità, in modo da reindirizzare le persone in esecuzione penale verso virtuosi percorsi di reintegrazione nel tessuto sociale.

Sul punto, A. CRISCENTI, *L'educazione dei minori fra disagio sociale e responsabilità istituzionale*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, di A. PENNISI, Giuffrè, 2012, riferendosi ai soggetti interessati da devianza, rappresenta la formazione come *“nucleo centrale del processo di sviluppo educativo dell'uomo, momento mediatore tra passato (la cultura elaborata e consegnata) e futuro (le nuove scoperte, le nuove costruzioni culturali); cosicché acquisiti sapere, conoscenze, scienza, valori, norme, cultura complessiva elaborata fino a quel momento storico, l'uomo non arresta il cammino delle conoscenze e della scienza: elabora nuove mete, di scienza e di cultura, nuovi obiettivi di etica sociale, di norme e di comportamenti, adeguati alle scoperte, ad ai nuovi bisogni e costruisce il nuovo modello sociale di convivenza. Il processo di civilizzazione si presenta, infatti, come l'inarrestabile conquista di nuovi livelli di civiltà, prodotto esclusivo dell'agire intelligente dell'uomo educato”*.

## CAPITOLO 3

### **ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO: UNA MAPPATURA COMPLETA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI IN ITALIA**

*3.1 Le ragioni di una mappatura; 3.2 La mappatura degli istituti penitenziari In Italia; 3.3 La mappatura degli istituti penali minorili; Mappatura degli istituti penitenziari; Mappatura degli istituti penali minorili*

#### **3.1 Le ragioni di una mappatura**

Obiettivo del presente capitolo è offrire una mappatura completa dei 190 istituti penitenziari (case circondariali, case di reclusione e ospedali psichiatrici giudiziari) italiani partendo dall'analisi delle schede di trasparenza presenti sul sito del Ministero della Giustizia, aggiornate nel mese di ottobre 2016, che contengono informazioni sulla struttura (capienza, caratteristiche delle stanze di detenzione e degli spazi comuni), sulle attività lavorative, scolastiche, culturali, sportive, i servizi, le regole per visite, comunicazioni e invio di pacchi e denaro ai detenuti.

Il lavoro illustra le iniziative intraprese nelle case di detenzione per garantire l'istruzione, la formazione professionale e lo svolgimento di attività lavorative ai ristretti.

I dati vengono riportati regione per regione, attraverso l'elenco degli istituti presenti sul territorio, su cui è stata effettuata singolarmente l'indagine. Oltre alle schede, sono state esaminate le statistiche generali curate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica) relative all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro penitenziario, pubblicate tra dicembre 2015 e giugno 2016.

Allo stesso tempo, si è proceduto parallelamente alla medesima mappatura dei 16 istituti penali minorili attualmente operanti in Italia, grazie ai dati presenti nelle statistiche del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e nel Rapporto dell'Associazione Antigone sugli Istituti Penali per i Minorenni, curato in collaborazione con ISFOL, "Ragazzi Fuori", del novembre 2015.

### **3.2 La mappatura degli istituti penitenziari in Italia**

In Italia si contano circa 190 istituti penitenziari attualmente operanti: in molte realtà risultano ben avviati percorsi di istruzione, formazione professionale e lavoro penitenziario mentre in alcune aree si riscontra, al contrario, una forte carenza di progetti finalizzati al recupero dei reclusi. Un gap da colmare, visto che questa diffusione a macchia di leopardo di esperienze positive mal si concilia con la necessità generale di attuare il principio costituzionale ex art. 27 comma tre della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Iniziando la disamina della situazione relativa all'istruzione, negli istituti penitenziari sono organizzati, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della l.n. 354/75, corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali, tanto che in molte sedi sono presenti anche poli universitari. In effetti, nella quasi totalità delle carceri italiane viene garantito il diritto all'istruzione mediante l'attivazione di corsi istituzionalizzati o gestiti da volontari, tuttavia, il sovraffollamento e la carenza di locali e attrezzature idonee costituiscono un ostacolo per l'affermarsi di un vero e proprio sistema in grado di combattere l'analfabetismo e i bassi tassi di scolarizzazione.

Ad ogni modo, secondo i dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 30 giugno 2015, per ciò che concerne le attività trattamentali collegate alla scuola, durante l'anno scolastico 2014/2015 risultano attivati 1.139 corsi scolastici, con 17.096 detenuti iscritti di cui il 41,5% promossi.

Risalgono invece a dicembre 2014 le ultime statistiche inerenti i detenuti iscritti all'università, con 413 iscritti ai corsi universitari (398 uomini e 15 donne) e 72 laureati.

Relativamente alla formazione professionale, i corsi vengono pianificati a seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro. Inoltre, le direzioni degli istituti possono progettare autonomamente le attività formative utili per rispondere alle esigenze del lavoro penitenziario organizzato all'interno. In generale, nonostante le risorse destinate alla formazione in carcere siano diventate negli anni più consistenti sia a livello nazionale che a livello europeo, in alcune regioni, la formazione professionale stenta a decollare, soprattutto laddove sono presenti situazioni di forte sovraffollamento carcerario, che ne impediscono l'organizzazione.



Analizzando i dati di fonte ministeriale comunque, nel primo semestre del 2016 si sono registrati 166 corsi professionali, con 1590 detenuti iscritti e una percentuale pari al 75,65% di promossi tra gli iscritti ai corsi terminati.

Le tipologie di corsi professionali spaziano dalle arti grafiche al giardinaggio, passando dai corsi collegati al settore tessile e meccanico. L'offerta formativa appare dunque variegata ma è auspicabile che la formazione professionale venga concepita su tutto il territorio nazionale - e non solo in alcune aree - come una vera e propria strategia di sistema in grado di sostenere concretamente i percorsi di reinserimento sociale.

Diversa è la condizione delle attività lavorative. Per un inquadramento generale del lavoro penitenziario, si ricorda che il lavoro all'interno delle case di detenzione, può essere svolto sia alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria (prevalentemente per i lavori domestici o presso le lavorazioni industriali gestite direttamente dagli istituti per le esigenze di arredo e casermaggio) che alle dipendenze di soggetti terzi (imprese private, cooperative ecc).

Secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ( Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, sezione statistica), nel medio periodo e quindi non in riferimento all'anno completato ma al 30 giugno 2016, su un totale di 54.072 detenuti, risultano lavoranti 15.272 (pari al 28,24% della popolazione carceraria).

Osservando i dati nel dettaglio si evince che dei 15.272 detenuti lavoranti, 12.903 sono alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria mentre 2.369 unità sono assunte da soggetti esterni.

A causa della carenza di opportunità lavorative, i ristretti sono occupati soprattutto nelle attività lavorative correlate alla gestione quotidiana dell'istituto penitenziario (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato ecc...), ma la turnazione continua e la riduzione dell'orario di lavoro pro capite, necessarie per garantire un minimo livello occupazionale e una fonte di sostentamento, non consentono lo sviluppo di capacità professionali spendibili nel mondo del lavoro.

Esaminando accuratamente i dati, dei 12.903 detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, 578 sono impiegati nelle lavorazioni, 213 nelle colonie agricole, 10.572 nei servizi d'istituto, 921 nelle attività di manutenzione ordinaria del fabbricato, 619 nei servizi esterni all'istituto ex art. 21 della l. n. 354/75.

Riguardo ai detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, occorre fare delle distinzioni: su un totale di 2.369 lavoranti - sempre con riferimento a giugno 2016 - vi sono 35 semiliberi che lavorano in proprio e 617 assunti da datori di lavoro esterni. Impegnati nel lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della l.n. 354/75 sono invece 781.

Ancora, i lavoranti in istituti assunti dalle cooperative sono 713, mentre 223 risultano impiegati dalle aziende private.

Per quanto riguarda l'ambito delle lavorazioni e delle attività in ambito agricolo, nei 190 istituti penitenziari esaminati risultano essere presenti 284 lavorazioni, di cui 230 attive e 129 gestite direttamente dall'Amministrazione Penitenziaria. Le tipologie di lavorazioni sono molteplici e fanno capo ai seguenti comparti: componentistica, assemblaggio e riparazione di componenti elettroniche, autolavaggio, carrozzeria, call center, calzoleria, pelletteria, confezionamento pasti, data entry, dematerializzazione dei documenti, officina, falegnameria, lanificio, tessitoria, lavanderia, metalmeccanica, oggettistica, pasticceria, panificio, pizzeria, produzioni alimentari, sartoria, calzetteria, maglieria, tipografia, editoria, legatoria, trattamento e trasformazione rifiuti, vivaio, serra, tenimento agricolo, allevamento. Ulteriormente, vi sono 35 attività in ambito agricolo, per un totale di 335 detenuti addetti, di cui 181 collocati presso le 4 colonie agricole dislocate sul territorio nazionale.

### **3.3 La mappatura degli istituti penali minorili**

Gli istituti penali per minori sono i luoghi dove avviene l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena nei confronti di minorenni o giovani adulti (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) che hanno commesso il reato da minorenni.

La formazione professionale e l'inserimento lavorativo, al pari dell'istruzione, sono aspetti centrali del percorso rieducativo e di reinserimento dei giovani detenuti. Come emerge dalle statistiche del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) e dal Rapporto dell'Associazione Antigone sugli Istituti Penali per i Minorenni, curato in collaborazione con ISFOL, *"Ragazzi Fuori"*, del novembre 2015, nei 16 Istituti penali minorili presenti in Italia, sono attivi diversi corsi scolastici.

In dettaglio, vengono organizzati corsi di alfabetizzazione linguistica, corsi per l'integrazione linguistica e sociale, corsi di scuola primaria, di potenziamento culturale, corsi propedeutici alla scuola secondaria inferiore, corsi di preparazione al diploma di scuola secondaria inferiore, corsi di scuola secondaria superiore, studio assistito di preparazione al diploma di scuola superiore.

Ulteriormente, il D.P.R. 448/88<sup>7</sup> prevede la possibilità per il minore di frequentare scuole all'esterno dell'istituto, in quanto, il giudice per le indagini preliminari ha la facoltà di applicare una misura alternativa (collocamento a casa o comunità), per permettere al ragazzo di frequentare il percorso scolastico per lui più idoneo. In dettaglio, la frequenza presso scuole secondarie all'esterno si riscontra a negli istituti penali minorili di Catanzaro, Airola e Treviso e si tratta di scuole secondarie superiori (Istituto Per Geometri, Istituto Tecnico, Istituto Professionale).

Risultano essere molto pochi, invece, i giovani detenuti iscritti all'Università. In generale, le attività scolastiche si svolgono quasi sempre di mattina: le ore quotidiane di scuola, variano da 3 a 5 e spesso i corsi sono organizzati in moduli per consentire la frequenza in caso di permanenze brevi.

Riguardo la formazione professionale, nella maggior parte degli istituti vengono erogati corsi finanziati dalle Regioni di riferimento e a questo, si aggiunge la possibilità di frequentare laboratori professionali: ad esempio, nelle strutture di Torino, Milano, Palermo, vi sono laboratori di panetteria, pasticceria, cioccolateria che prevedono la vendita dei prodotti all'esterno.

Ancora, in alcuni istituti è organizzato un vero e proprio servizio di orientamento mediante uno sportello permanente (Milano, Torino, Roma, Potenza, Catanzaro), per indirizzare le scelte di studio e di lavoro dei ragazzi, e in altri viene data la possibilità di assolvere l'obbligo formativo con corsi triennali di formazione professionale.

Relativamente all'inserimento lavorativo, come si vedrà dalle schede, in molti istituti si riscontrano esperienze di borse lavoro, tirocini, apprendistato, work experiences, simulazioni di impresa. In più, in alcune realtà sono state avviate attività di impresa sociale, mentre in altre si ricorre a piccoli sussidi per i ragazzi che lavorano all'interno delle strut-

---

<sup>7</sup> *Codice del processo penale minorile*

ture detentive ed a cui viene applicato l'art. 21 dell'Ordinamento Penitenziario. In quest'ultimo caso, ragazzi svolgono prevalentemente attività di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno ed all'esterno delle strutture detentive, seguiti da esperti artigiani nei settori dell'edilizia, dell'elettricità, della termoidraulica e meccanica, del giardinaggio, della lavorazione dei metalli e del legno.

Rari invece, i casi di lavoro all'esterno presso imprese o cooperative sociali.

**Riepilogo dei dati elaborati dalla Sezione Statistica dell'Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato**

**Istruzione**

*Detenuti iscritti e promossi frequentanti i corsi scolastici distinti per tipologia di corso - Anno 2014/2015, dati aggiornati al 30 giugno 2015*

<b>Corsi scolastici attivati</b>	<b>Detenuti iscritti</b>	<b>Percentuale di promossi</b>
1.139	17.096	41,5%

*Detenuti iscritti ai corsi universitari, dati aggiornati al 31 dicembre 2014*

<b>Detenuti iscritti</b>	<b>Detenuti laureati</b>
413	72

**Formazione professionale**

*Detenuti inseriti in corsi professionali - I semestre 2016, dati aggiornati al 30 giugno 2016*

<b>Corsi professionali attivati</b>	<b>Detenuti iscritti</b>	<b>Percentuale di promossi tra i detenuti iscritti ai corsi terminati</b>
166	1590	75,65%

## Lavoro penitenziario

*Detenuti lavoratori, dati aggiornati al 30 giugno 2016*

<b>Detenuti presenti</b>	<b>Detenuti lavoratori</b>	<b>Detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria</b>	<b>Detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria</b>
54.072	15.272 (28,24% della popolazione carceraria)	12.903	2.369

*Detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, dati aggiornati al 30 giugno 2016*

<b>Attività</b>	<b>Numero di detenuti addetti</b>
Lavorazioni	578
Colonie agricole	213
Servizi d'istituto	10.572
Manutenzione Ordinaria del fabbricato	921
Servizi esterni all'istituto ex art. 21 l.n. 354/75	619

*Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, dati aggiornati al 30 giugno 2016*

<b>Attività</b>	<b>Numero di detenuti addetti</b>
Lavoro autonomo	35 semiliberi
Attività svolte per conto di datori di lavoro esterni	617 semiliberi 223 assunti da imprese private 713 assunti da cooperative
Lavoro all'esterno ex art. 21 l.n. 354/75	781

**I mestieri del “lavoro penitenziario”: le lavorazioni presenti al 30 giugno 2016**

Assemblaggio / riparazione componenti elettronici
Assemblaggio componenti vari
Autolavaggio / carrozzeria
Call center
Calzoleria / Pelletteria
Confezionamento pasti
Data entry / dematerializzazione documenti
Fabbri
Falegnameria
Lanificio / Tessitoria
Lavanderia

Metalmecanica
Oggettistica materiali vari
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria
Produzioni Alimentari
Sartoria / Calzetteria / Maglieria
Tipografia / Editoria / Legatoria
Trattamento / Trasformazione rifiuti
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento



## MAPPATURA DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI IN ITALIA

### ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Fonte dei dati: *Ministero della Giustizia*

#### **ABRUZZO**

##### **CASA CIRCONDARIALE DI AVEZZANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

###### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10 - corso completato da 0

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 3 - corso completato da 0

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 18 - corso completato da 0

Nessuna attività di lavoro penitenziario

##### **CASA CIRCONDARIALE DI CHIETI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

###### **Attività scolastiche**

Nessun dato disponibile

Nessuna attività di lavoro penitenziario

##### **CASA CIRCONDARIALE L'AQUILA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

###### **Attività scolastiche**

Dati non disponibili

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE DI LANCIANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 3

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 23

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso per pizzaiolo

Corso di cucina

Corso per cameriere

**Attività lavorative**

gestite da terzi: "Dolciaria della villa", produzione semilavorati per l'industria  
dolciaria "D'Orsogna dolciaria" s.r.l. - Treglio (Ch)

persone impiegate 6

**CASA CIRCONDARIALE DI PESCARA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 20

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - ragioneria - corso serale - iscritti 37

## **Formazione professionale:**

Apicoltura

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: è attivo un laboratorio di calzoleria finanziato dalla cassa ammende per la produzione di scarpe antinfortunistica. Le scarpe sono inviate agli istituti penitenziari dello Stato e possono essere vendute all'esterno al prezzo di 54 euro.

Persone impiegate 15 con rotazione mensile

Nei lavori di amministrazione domestica(cucina, lavanderia, pulizie, ecc.) vedono impiegati circa 45 detenuti.

gestite da terzi: produzione di prodotti biologici in due piccole serre. Un detenuto in art.21 O.P. è ammesso al lavoro all'esterno per la coltivazione di un terreno agricolo. I prodotti vengono venduti ai GAS (gruppi solidali di acquisto) ed a un emporio. Sono coinvolti in tutto 3 detenuti. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Sociale Vitanova di Pescara. E' presente un laboratorio per la produzione di mandorle zuccherate secondo la tradizione abruzzese. Le mandorle vengono prodotte e confezionate all'interno e vendute all'esterno. E' impiegato un detenuto. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Le Tradizioni di Pescara. Il prodotto è presente nella vetrina dell'amministrazione penitenziaria. E' presente un laboratorio di panificazione in cui sono impiegati due detenuti. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Vitanova e Caritas Diocesana. E' stato realizzato anche il progetto per la digitalizzazione ed archiviazione in formato digitale di atti e documenti. Sono coinvolti 5 detenuti che lavorano ad una commessa della Provincia di Pescara. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Alfachi di Chieti.

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI TERAMO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - anno scolastico 2015 - 2016 - attività conclusa - iscritti 9

scuola primaria

istituzionale - attività conclusa - iscritti 14 - completato da 13

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015 -2016 - attività conclusa - iscritti 23 - completato da 5

scuola secondaria di 2° grado

Istituto professionale - Agrario -Alberghiero - istituzionale - anno scolastico 2015 - 2016 - attività conclusa - iscritti 79 - completato da 32

poli universitari

agrario, giuridico, letterario, politico-sociale, psicologico - iscritti 6

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche

persone impiegate 120 con rotazione settimanale

### **CASA LAVORO DI VASTO (dati aggiornati 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 13

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 5

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: magazziniere, inserviente di cucina, porta vitto, aiuto cuoco, cuoco, scopino, spesino, addetti alla lavanderia, barbiere, manovali, apprendisti generici M.O.F. Settore agricolo: l'azienda agricola di Vasto (ch) nasce nel 2003. La gestione è stata sempre rimessa a questa direzione, tranne che per il periodo luglio 2006 – giugno 2008 quando la conduzione è stata affidata alla Caritas diocesana dell'arcidiocesi di Chieti - Vasto. Dal luglio 2008, la gestione tecnico-economicadell'azienda è curata direttamente dalla direzione della casa lavoro. l'azienda

agricola ha un ordinamento prevalentemente olivicolo. La superficie complessiva è di 14.500 metri quadri e l'80% circa dei terreni (11.380 mq.) sono occupati da 272 piante di olivo. Le varietà di olivo coltivate sono il Leccino, la gentile di Chieti insieme ad alcune piante impollinatrici pendolino. Dalla molitura delle tipologie di olive presenti si ottengono due tipi di olio extravergine di oliva: la gentile di Chieti in purezza oppure commercializzata insieme, in percentuale del 50%, con olio extravergine derivante da olive Leccino. Il restante terreno (3.120 mq.) è coltivato ad ortaggi. L'azienda presenta 25 arnie, presenti sui terreni esterni del tenimento agricolo, distanti circa 3 km dal mare. Il miele prodotto come millefiori è gestito da una ditta esterna. Si tratta in realtà di miele che all'inizio della stagione apistica presenta notevoli presenze di acacia e poi, al cambiare delle stagioni, acquisisce le ulteriori essenze e qualità organolettiche della flora presente nella riserva naturale di Punta Aderci, territorio in cui è ubicato il carcere di Vasto. Il miele della Casa Circondariale di Vasto è stato presentato nel corso del 2010 al salone della giustizia di Rimini. L'azienda agricola è dotata di quattro serre. Due serre, di 320 metri quadri ognuna, sono adibite alla coltura degli ortaggi. Un'altra serra, sempre di 320 mq., è dedicata alla coltivazione dei funghi. In particolare, metà di essa è predisposta alla coltivazione degli champignon (prataiolo), la restante metà è utilizzata per la coltivazione dei Pleurotus. La quarta serra di 176 metri quadri è adibita alla produzione di piante, in prevalenza aromatiche. La disponibilità di internati/detenuti lavoratori è proporzionata comunque alla disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio. Internati/detenuti occupati al momento sono n. 5. Le mansioni sono: agricoltore, aiuto agricoltore, apprendista agricoltore.

persone impiegate 6

gestite da terzi: nell'ambito del lavoro svolto da detenuti all'esterno dell'istituto, particolare rilievo riveste il progetto di recupero ambientale e giustizia riparativa "marina mia": è una progettualità avviata nel 2005 e da allora riproposta di anno in anno, sia pure con significativi aggiornamenti. Inizialmente prestata a titolo gratuito, l'attività viene ora incentivata grazie a borse lavoro erogate dal comune di Vasto, ma ha conservato anche la finalità di riparare indirettamente al danno che, a suo tempo, la commissione del reato ha arrecato alla società. Come previsto dall'apposita convenzione sottoscritta con l'ente locale, l'iniziativa è finalizzata principalmente alla pulizia e alla manutenzione di un tratto di costa, prossimo all'Istituto penitenziario e posto all'interno della riserva naturale di

Punta Aderci, rilevante risorsa territoriale, intensamente fruita dai residenti e dai turisti, numerosi nel periodo estivo. Nel tempo il lavoro svolto dai detenuti/internati è stato valorizzato anche dalla positiva attenzione dei mezzi di comunicazione locali; tra l'altro, il comune di Vasto e la Cooperativa Cogesctre, cui è affidata la gestione della riserva, hanno inteso contrassegnare l'area interessata dagli interventi di pulizia con apposita cartellonistica, recante la dicitura: "quest'area è stata pulita dai detenuti/internati della Casa Lavoro di Vasto" abitualmente interrotto al 30 settembre di ciascuna annualità, grazie alla positività dell'iniziativa e a seguito di accordi con l'ente locale, il progetto ha mantenuto una sua continuità anche nel periodo invernale, sia pure con impegno ridotto, ed è tuttora attivo, finalizzato, tra l'altro, alla cura di aree verdi e altri spazi di interesse pubblico situati nell'ambito dell'intero territorio comunale. Nell'ambito della collaborazione ormai consolidata con il Comune di Vasto, considerato l'innalzamento stagionale delle temperature e la maggiore fruibilità della riserva naturale di Punta Aderci, sono in corso accordi tesi alla sottoscrizione, a breve, della nuova convenzione annuale.

#### **CASA DI RECLUSIONE DI SULMONA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

##### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 80

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 18

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - agraria - iscritti 103

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **BASILICATA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI MELFI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Scuola Alberghiera - iscritti 38

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Legatoria

Informatica

Corso d'intarsio

Vivaismo

Apicoltura

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche

persone impiegate 30 con rotazione diversificata

### **CASA CIRCONDARIALE DI MATERA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 16

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - marketing - iscritti 14

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Manutenzione edile

Tecniche di coltivazione di funghi

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI POTENZA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 12

corso di lingue:

volontariato - iscritti 11

### **Formazione professionale:**

#### **tipo di corso**

Legatoria

Informatica di base

Tecniche e Grafiche

Tecniche e espressività teatrali

Allenatore di calcio

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: 30 detenuti lavorano alle dipendenze dell'amministrazione suddivisi per le seguenti mansioni: cuoco, inserviente, portavitto, spesino, addetto alle pulizie, addetto al magazzino lavanderia, bibliotecario, barbiere, piantone, giardiniere, mof (manovale, muratore, imbianchino).

persone impiegate<sup>39</sup> con rotazione mensile



## CALABRIA

### **CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 7

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 11

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Istituto tecnico industriale - iscritti 28

Istituto professionale - Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione - iscritti 31

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 23 con turnazione

gestite da terzi: protocollo d'intesa con il Comune di Castrovillari per l'utilizzo di 6 detenuti nell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti - progetto porta a porta (dal 2011). L'asp n.1 di Cosenza utilizza con un contratto a tempo indeterminato per 36 ore settimanali detenuti per la pulizia dei locali delle infermerie interne all'istituto.

### **CASA CIRCONDARIALE DI CATANZARO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 79

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 41

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Commerciale - iscritti 27

Istituto tecnico - Geometri - iscritti 21

Istituto tecnico - Agrario - iscritti 55

Istituto professionale - Artistico - iscritti 19

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, giuridico, medico

Nessuna attività di lavoro penitenziario

### **CASA CIRCONDARIALE DI COSENZA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 18

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 35

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: non vi sono lavorazioni ma esclusivamente lavori

relativi ai posti di servizi vari d'istituto

persone impiegate 38 con turnazione trimestrale

### **CASA CIRCONDARIALE DI CROTONE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici, aree verdi, addetti MOF.

persone impiegate 6 con rotazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI LOCRI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di informatica

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: la rotazione per 7 dei 23 lavoranti è ogni 10 giorni.

persone impiegate 23

### **CASA CIRCONDARIALE DI PALMI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 18

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Lavori domestici, servizi d'Istituto, manutenzione ordinaria del fabbricato

persone impiegate 31 con rotazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI PAOLA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 4 - corso completato da 4

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 14 - corso completato da 9

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Apicoltura

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE REGGIO CALABRIA ARGHILLÀ (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria

istituzionale - iscritti 13

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO CALABRIA PANZERA (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 1

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 46

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: servizi domestici, rotazione su base trimestrale.

persone impiegate 51

**CASA CIRCONDARIALE DI VIBO VALENTIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 13

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 86

Istituto professionale - agro - ambientale - iscritti 109

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Apicoltura

Operatori ed installatori di impianti di refrigerazione e condizionamento

Apprendimento dei metodi di catalogazione e gestione bibliotecaria

Pasticceria

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria lavori domestici

persone impiegate 20

**CASA DI RECLUSIONE LAURAENA DI BORRELLO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Formazione professionale:**

Refrigerazione

Informatica

Ceramica

**Attività Lavorative**

gestite da terzi: Laboratorio di vetroresina e falegnameria

persone impiegate 2

**CASA DI RECLUSIONE ROSSANO NC (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 9 - corso completato da 2

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 15 - corso completato da 8

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 8 - corso completato da 6

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - industriale meccanico - iscritti 61 - corso completato da 42

gruppi disciplinari dei poli universitari politico-sociale

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso per operatore addetto al compostaggio dei rifiuti

**Attività lavorative**

gestite da terzi: laboratorio di ceramica

persone impiegate 3

**CAMPANIA**

**CASA CIRCONDARIALE DI ARIANO IRPINO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 14 - corso completato da 14

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 18 - corso completato da 18

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Liceo artistico indirizzo design - iscritti 53 - corso completato da 53

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria lavori domestici

persone impiegate 10

## **CASA CIRCONDARIALE DI ARIENZO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 3

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 24

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Addetto Settore Ristorazione

Addetto alle Saldature

Corso per Idraulico

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria Addetto cuoco: n.1 con sostituzione ogni 6 mesi, Addetto aiuto cuoco: n.3 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi lavorati, Addetto

portavitto: n.2 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi lavorati, Addetto spesino: n.2 con sostituzione ogni 60 giorni

effettivi lavorati, Addetto scopino: n.6 con sostituzione ogni 60 giorni effettivi lavorati, Addetto MOF: n.2 senza sostituzione, Addetto Lavanderia: n.1 senza sostituzione, Addetto Barbiere: n.1 senza sostituzione.

persone impiegate 18 con turnazione

### **CASA CIRCONDARIALE DI AVELLINO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 17

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 16

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 20

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Artistico - iscritti 76

Istituto tecnico - Geometri - iscritti 147

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: sartoria e falegnameria.

persone impiegate 18

### **CASA CIRCONDARIALE DI BENEVENTO - CAPODIMONTE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 23

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 14



scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - I.P.S.A.R. - iscritti 66

Istituto professionale - Abbigliamento e moda - iscritti 13

### **Formazione professionale:**

tipi di corso

Estetista trucco e visagismo

Operatore del verde

Operatore di ripresa fotografica

Calzolaio

Manutentore edificio civile e commerciale

Tecnica di sartoria ed artigianato

Pittore stuccatore

Addetto alla cura della persona

Corso orto condiviso

Corso arte bianca

Laboratorio di restauro auto d'epoca

Corso di imbianchino

Laboratorio vetrate sacre

Laboratorio preparazione marmellate

Corso di orafo per ammenda

Addetto alla cucina

Copista musicale

Archiviare in forma di giustizia

Pizzaiolo

Operatore di raccolta differenziata

Corso base di chitarra

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: sartoria e lavori domestici

persone impiegate 77

## **CASA CIRCONDARIALE DI LAURO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Formazione professionale:**

tipi di corso

Apicoltura

Ortoflorovivaista

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: ciclo di produzione del miele

persone impiegate: 1

## **CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI - POGGIOREALE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 90

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 90

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 40

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: falegnameria; officina fabbri; tipografia, sartoria

persone impiegate 13 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI - SECONDIGLIANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 13

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 97

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 310

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Addetto alla manutenzione di aree verdi

Addetto alla cura della persona

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: falegnameria e fabbri (piccoli lavori di manutenzione interna)

persone impiegate 4

gestite da terzi: lavorazione rifiuti gestione tenimento agricolo in cantiere, laboratorio recupero mobilio dismesso - laboratorio trasformazione prodotti agricoli

persone impiegate 40

## **CASA CIRCONDARIALE DI SALERNO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 23 - corso completato da 23

istituzionale - iscritti 41 - corso completato da 41

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 18 - corso completato da 13

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Istituto Alberghiero – Iscritti 86

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Ceramica

Vasaio vietrese

cucito

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria lavori domestici

persone impiegate 98

**CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - anno scolastico 2015- 2016 - attività in corso - iscritti 46

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015 -2016 - attività in corso - iscritti 57

scuola secondaria di 2° grado

Istituto professionale - operatore elettrico - istituzionale - anno scolastico 2015 -2016 - attività in corso - iscritti 40

Liceo - artistico - istituzionale - anno scolastico 2015 -2016 - attività in corso - iscritti 35

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: sartoria con commesse dal DAP

persone impiegate 185 con turnazione bimestrale o semestrale

**CASA CIRCONDARIALE VALLO DELLA LUCANIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 4

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE DI POZZUOLI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 24

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 36

Iscritti ai poli universitari 1

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: domestiche, cuoche, imbiancatura, manutenzione ordinaria fabbricato, pulizie varie.

persone impiegate 29

gestite da terzi: attività di produzione del caffè cooperativa sociale Lazzarelle.

persone impiegate 2

**CASA DI RECLUSIONE DI CARINOLA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 40

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Artistico - iscritti 56

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Lavorazione artistica di pelle e cuoio

Addetto alla cura della persona

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria Addetti alle pulizie; Addetti alla distribuzione dei generi alimentari; Addetti alla lavanderia; Addetti alla manutenzione ordinaria del fabbricato; Addetti alla Cucina; Barbieri.

persone impiegate 120 con turnazione quadrimestrale

### **CASA DI RECLUSIONE DI EBOLI - SEZIONE A CUSTODIA ATTENUATA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 0 - corso completato da 0

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 0 - corso completato da 0

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 7 - corso completato da 7

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 0 - corso completato da 0

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Pizzeria

Pasticceria

Falegnameria

Ortoflorovivaisti

Educarsi al benessere

Muratore

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA DI RECLUSIONE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

- iscritti 0 - corso completato da 0

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 6

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 14

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - alberghiero - iscritti 37

Istituto tecnico - ragioneria - iscritti 17

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Tenimento agricolo con apicoltura - vigneto – uliveto - frutteto - frutti di bosco - nocciolo micorizzato - orto, laboratorio di pre stampa tipografia

persone impiegate 42

gestite da terzi: parte del vigneto e della tipografica sono gestiti dalla cooperativa sociale onlus il Germoglio di Sant'Angelo dei Lombardi con regolare assunzione di detenuti

persone impiegate 7

**EMILIA ROMAGNA**

**CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 114

scuola primaria – iscritti 58

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 132

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 162

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, chimico-farmaceutico, economico-statistico, giuridico, ingegneria, letterario, linguistico, medico, politico-sociale, psicologico, matematico-scientifico, informatico  
iscritti 24

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Operatore meccanico

Corso operatore edile

Informatica

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: pulizia degli ambienti, manutenzione del fabbricato, manutenzione del verde, lavanderia, altre lavorazioni domestiche

persone impiegate 120 con rotazione mensile

gestite da terzi: Lavorazioni interne in Convenzione (durata regolata dalle singole Convenzioni) - ASL (Emilia-Romagna). Pulizia locali sanitari-n 5 detenuti - RAEE (Coop IT2).

Disassemblaggio componenti elettroniche n. 2 detenuti - FIDO (Ditta "Fare Impresa in Dozza - Assemblaggio Componenti meccaniche) n.13 detenuti. Sartoria (Coop. Siamo Qua) n. 2 detenute. Laboratorio di confezione di "Bambole Pigotte", da parte di detenute volontarie, in base a vigente Convenzione con l'UNICEF (tali bambole vengono poste in vendita per beneficenza da volontari della stessa UNICEF).

### **CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:



istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 20

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - sociologico - iscritti 25

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: presso la struttura non sono attive lavorazioni, pertanto le uniche attività lavorative proposte alla popolazione detenuta riguardano la attività "domestiche" quali : MOF, addetti alle cucine, scopini, scrivani/spesini, piantoni. Per sone impiegate 34 con turnazione mensile.

gestite da terzi: Laboratorio R.A.E.E. gestito dalla Cooperativa "Il Germoglio" - n 2 detenuti assunti con contratto a tempo determinato e n 3 detenuti impiegati come tirocinio formativo.

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI FORLÌ (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 6

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 16

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: manutenzione del fabbricato, addetti alle pulizie dei vari reparti, aree cortilizie, spazi comuni, uffici, addetti alla spesa, barberia, cucina detenuti e riordino e pulizia archivio uffici direzione.

persone impiegate 25 con rotazione mensile

gestite da terzi: Laboratorio "ALTREMANI" Assemblaggio Materiale Elettrico, gestito dalla Cooperativa "Lavoro con"; laboratorio "MANOLIBERA", riciclo della carta, gestito dalla Cooperativa CILS; RAEE in Carcere: recupero materiale apparecchiature elettrici-

che gestito dalla Cooperativa Formula Solidale, Servizio di pulizie area sanitaria gestito dalla Cooperativa Formula Solidale.

persone impiegate 9

### **CASA CIRCONDARIALE DI MODENA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 26

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 37

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Elettrotecnico - iscritti 37

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Cuoco e operatore di sala

Coltivazione di prodotti ortofrutticoli a qualità certificata

Apicoltura

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività lavorative domestiche, tenimenti agricoli

e apicoltura.

persone impiegate 93

### **CASA CIRCONDARIALE DI PIACENZA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 30

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 46

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Agro Ambientale - iscritti 64

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: i detenuti possono svolgere le ordinarie mansioni di conduzione dell'istituto e delle sue aree verdi circostanti.

persone impiegate 87 con rotazione mensile

gestite da terzi: attività gestite da cooperativa "Futura".

persone impiegate 4

#### **CASA CIRCONDARIALE DI RAVENNA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

##### **Attività scolastiche**

Alfabetizzazione – iscritti 5

scuola secondaria – iscritti 5

##### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 18 con rotazione mensile

gestite da terzi: raccolta differenziata dei rifiuti, giardiniere (periodo estivo)

persone impiegate 2

#### **CASA CIRCONDARIALE DI RIMINI (dati aggiornati al 17.7.2015)**

##### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 32

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 55

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI REGGIO EMILIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 23

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 24

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15 - corso completato da 6

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Istituto Professionale distaccato Galuani - iscritti 50

Polo Universitario: iscritti 1

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Pulizia e manutenzione

persone impiegate 8

gestite da terzi: Convenzione Comuni Albinea e Reggio Emilia

persone impiegate 10

## **CASA DI RECLUSIONE DI CASTELFRANCO EMILIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

Scuola primaria: iscritti 10

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Addetto produzione pasti

Apicoltura

Elettricista

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: azienda agricola

persone impiegate 7 con rotazione mensile

### **CASA DI RECLUSIONE DI PARMA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Bodoni

Istituto professionale - Alberghiero Magnaghi

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso panificazione e agro-alimentare

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: addetti alle pulizie, cuochi, barbieri, lavandai, muratori, imbianchini, idraulici, addetti alla cura del verde, bibliotecari, piantoni, addetti all'ufficio spesa.

persone impiegate 150 con rotazione mensile

## **FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI GORIZIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 9

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 11

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Tecniche di pulizia e sanificazione

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Lavori domestici

persone impiegate 10 con rotazione mensile

**CASA CIRCONDARIALE DI PORDENONE (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

Alfabetizzazione: iscritti 9

scuola secondaria:

iscritti 3

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 10

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Cuoco

Manutentore generico

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori interni

persone impiegate 10

gestite da terzi: Borse formazione lavoro del Comune di Pordenone per giardinieri

persone impiegate 1

**CASA CIRCONDARIALE DI TOLMEZZO (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

Alfabetizzazione: iscritti 1

Scuola secondaria: iscritti 1

Scuola secondaria di secondo grado: iscritti 30

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Operatore della ristorazione

Operatore agricolo ambientale

Operatore edile

Operatore su macchine operatrici

Grafica multimediale

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 40

**CASA CIRCONDARIALE DI TRIESTE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Formazione professionale:**

Tipo di corso

Tecniche di ripresa audio e video

Tecniche di panetteria e piccola pasticceria

Tecniche di falegnameria/tappezzeria e restauro mobili

Tecniche per piccoli lavori di sartoria Sez. Femminile

Catering

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: pulizia direzione e caserma agenti con due unità

in art.21 o.p. La rotazione nell'impiego di 9 detenuti è ogni 15 giorni

persone impiegate 26

## **CASA CIRCONDARIALE DI UDINE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 4

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 0

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 13

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 14

### **Formazione professionale:**

Tipo di corso

Tecniche per piccole manutenzioni e Arredo verde di interni

Elementi di legatoria

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 30 con turnazione 1

gestite da terzi Progetto Work in process ambito Udinese n. 4.5 gestito dall'ATI (CSG Udine, Coop. Soc. Arte e Libro e Centro Caritas Arcidiocesi di Udine) - borse di formazione lavoro inframurarie finalizzate al reinserimento socio-occupazionale per l'anno 2016 - Partecipano al summenzionato progetto circa sei persone al mese.

persone impiegate 6

## **LAZIO**

## **CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**



Nessun dato disponibile

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE DI CIVITAVECCHIA (dati aggiornati al 10.10.2010)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 49

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 34

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - operatore elettrico - iscritti 15

**Attività lavorative**

gestite da terzi: apicoltura

persone impiegate 12

**CASA CIRCONDARIALE DI FROSINONE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 35

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - IPSIA- Alberghiero- Geometra - iscritti 57

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: MOF; lavori domestici. Persone impiegate:

170 con turnazione mensile

gestite da terzi: Riparazione bancali e lavori socialmente utili per il comune di Frosinone.

Persone impiegate: 6

### **CASA CIRCONDARIALE DI LATINA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 20

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 30

#### **Formazione professionale**

Tipo di corso

Pizzaiolo

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: manutenzione fabbricati, addetti alla cucina, addetti alle pulizie, magazzinieri, addetti al sopravvitto, addetti alla biblioteca, barbiere, parrucchiere

persone impiegate 35 con turnazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI RIETI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 30

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - I.T. Informatico - iscritti 15

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: portavitto, scrivano-spesino, distributore spesa, scrivano, scopino, portapacchi, bibliotecario, magazziniere, addetto alla manutenzione dell'edificio, giardiniere, spazzino per raccolta differenziata, addetto alla lavanderia, barbiere, piantone.

persone impiegate 80

**CASA CIRCONDARIALE DI ROMA III CASA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola secondaria di 2° grado

istituzionale - iscritti 15

**Attività lavorative**

gestite da terzi laboratorio di panificazione-progetto Liberamens

persone impiegate 3

**CASA CIRCONDARIALE DI ROMA - REBIBBIA NC (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 50 - corso completato da 40

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 60 - corso completato da 40

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 50 - corso completato da 28

corso di lingue:

iscritti 50 - corso completato da 20

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - I.T.I.S. - iscritti 165 - corso completato da 140

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Edilizia

Informatica - patentino europeo

Operatore call center

Cucina

Men at work

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: oltre ai lavori domestici sono presenti scrivani, bibliotecari, barbieri, falegnami, riparatori radio tv. Persone impiegate: 175

gestite da terzi: - centro cup ospedale bambino Gesù (consorzio Solco) 9 detenuti - data entry Autostrade s.p.a. (coop. soc. Pantacoop) 9 detenuti - officina fabbri 4 detenuti - cucina detenuti (coop. soc. men at work) 24 detenuti - centro cottura (coop. soc. Men at work) 3 detenuti - laboratorio fotografico (consorzio Solco) 1 detenuto - data entry asl (consorzio Solco) 2 detenuti - lavorazione della plastica (coop. soc. Rebibbia Cicla) 20 detenuti - azienda agricola e raccolta differenziata (coop. soc. Rebibbiagricola) 4 detenuti - digitalizzazione dati per il tribunale di sorveglianza di Roma (coop. soc. Pantacoop) 8 detenuti

## **CASA CIRCONDARIALE DI ROMA - REGINA COELI**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 40

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 40

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di grafico multimediale c/o locale tipografia

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: officina fabbri, officina falegnami, tipografia attualmente utilizzate solo per esigenze interne, servizio m.o.f., detenuti in art. 21 a servizio della Direzione, servizio lavanderia interna, servizio di cucina centrale per detenuti, servizio di pulizie interne.

persone impiegate 160 con rotazione giornaliera

## **CASA CIRCONDARIALE DI VELLETRI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 14

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Agrario - iscritti 30

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

apicoltura

informatica

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavanderia, attività agricole

persone impiegate 7

## **CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 23

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico – commerciale iscritti 29

Liceo - scienze umane - iscritti 2

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale, iscritti 10

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: servizi domestici

persone impiegate 72 con turnazione mensile

gestite da terzi: sartoria per 7 detenuti e falegnameria per 7 detenuti

## **CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE DI ROMA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 19

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 18

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Informatica - iscritti 59

Liceo - Arte - iscritti 40

Istituto tecnico - Agrario - iscritti 7

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Giardiniere Mof, muratore, apprendista agricoltore, cucciniera, aiuto cucciniera, spesina, scopina, inserviente di cucina scrivana, aiuto sarta, ortolana qualificato, lavanderia (Cassa Ammende), Scopina (Cassa Ammende).

Area Confido: pensione per cani dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria

persone impiegate 131

gestite da terzi: Cooperativa APE, Coop. soc. Men at Work; associazione Gruppo Idee

Laboratorio Ricuciamo; Società Proloco Dol S.r.L

persone impiegate 8

## **CASA DI RECLUSIONE DI CIVITAVECCHIA - PASSERINI**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

Nessun dato disponibile

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: falegnameria (Coop. Il Solco)

persone impiegate 3

## **CASA DI RECLUSIONE DI PALIANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 7

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 6

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Commerciale ragioneria - iscritti 11

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, letterario, politico-sociale

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Iconografia

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Pizzeria - falegnameria - ortocultura

persone impiegate 8 con rotazione mensile

**CASA DI RECLUSIONE DI ROMA - REBIBBIA (dati aggiornati al  
10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

corso di lingue:

spagnolo - iscritti 12

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 71

Istituto professionale - servizi turistici - iscritti 34

Istituto tecnico agricolo – iscritti 17

gruppi disciplinari dei poli universitari

economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale – iscritti 12

**Formazione professionale:**

tipo di corso

operatore agricolo



**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: officina fabbri

persone impiegate 1 con rotazione mensile

gestite da terzi: 1.azienda agricola 2.lavorazione infissi metallici 3.carrozzeria auto  
4.falegnameria

persone impiegate 1

**LIGURIA****CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA - MARASSI (dati aggiornati al  
10.10.2016)****Attività scolastiche**

Istituto professionale - corso per odontotecnici

Istituto tecnico - grafica pubblicitaria

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici e manutenzione ordinaria  
fabbricati

persone impiegate 98 con rotazione mensile

gestite da terzi: panetteria Ditta "italforno s.a.s di Genova, Stamperia magliette gestita  
da Bottega Solidale Genova

persone impiegate 4+5

**CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA - PONTEDECIMO**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 13

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 18

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - odontotecnico - iscritti 25

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 31

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Informatica

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche. Attività di manutenzione del fabbricato. Attività manutenzione aree verdi

persone impiegate 36 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI IMPERIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 18

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 22

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 16

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI SANREMO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 16

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: e' attivo un laboratorio per la produzione di infissi in alluminio e pvc, a cura della Cooperativa Sociale Articolo 27 di Savona.

persone impiegate 4

## **LOMBARDIA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI BERGAMO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 59

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 29

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Commerciale per ragionieri - iscritti 79

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni di tipo domestico.

persone impiegate 77 con rotazione mensile

gestite da terzi: Arte bianca, produzione di pasticceria secca gestita dalla Cooperativa Calimero - Call Center gestito da Cooperativa GO.AL

persone impiegate 16

### **CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA - CANTON MONBELLO**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 32

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 3

corso di lingue:

volontariato - iscritti 20

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - geometri - iscritti 8

Istituto professionale - moda - iscritti 15

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: assemblaggio; lavanderia

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 48

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 44

corso di lingue:

volontariato - iscritti 20

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - commerciale - iscritti 57

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Panificazione

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche e di manutenzione ordinaria.

gestite da terzi: laboratori di cioccolateria, panificazione e sartoria

persone impiegate 21

**CASA CIRCONDARIALE DI COMO (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 90

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 30

corso di lingue:

volontariato - iscritti 15

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Ragioneria - iscritti 10

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Dote Regione Lombardia

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici. Persone impiegate: 50 con turnazione semestrale

gestite da terzi: centro stampa, per grafici pubblicitari, gestito dalla Cooperativa "Homo Faber"; spaccio agenti ove è assunto un detenuto, gestito dalla Cooperativa "Homo Faber". Persone impiegate: 30

## **CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 70

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 20

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 92

Cassa Ammende: Progetto Cortili Passeggio 5 detenuti - Progetto Aree Verdi 5 detenuti –  
Progetto Campo Sportivo 5 detenuti

## **CASA CIRCONDARIALE DI LECCO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 7

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 10

Nessuna informazione su lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI LODI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria

iscritti 4

corso di lingue

iscritti 14

Nessuna attività di lavoro penitenziario

### **CASA CIRCONDARIALE DI MANTOVA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

volontariato - iscritti 8

scuola secondaria:

volontariato - iscritti 1

corso di lingue:

volontariato - iscritti 16

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso addetto alla sala mensa

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Attività domestiche e M.O.F.

persone impiegate 20 con rotazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI MILANO - SAN VITTORE**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 90

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 41

corso di lingue

Inglese - volontariato - anno scolastico 2016 - iscritti 40

Portoghese brasiliano - volontariato - anno scolastico 2016 - iscritti 8

Tedesco - volontariato - anno scolastico 2016 - iscritti 7

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: sartoria gestita dalla Cooperativa Alice presso il reparto femminile, spaccio agenti gestito dalla Cooperativa FAS

persone impiegate 6

## **CASA CIRCONDARIALE DI MONZA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 203

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 72 - corso completato da 29

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 73 - corso completato da 73

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - AFM Ragioneria - iscritti 35 - corso completato da 10

gruppi disciplinari dei poli universitari

politico-sociale, psicologico

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di costruzione mobili da riciclo pallets

Corso di Manutenzione del verde

Tirocinio formativo Cucina



Corso di Sartoria  
Corso di Manutentore edile  
tirocinio formativo Manutenzione del Fabbricato  
Corso per Barman  
Corso di Falegnameria  
Corso di Ristorazione collettiva

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: pulizie - cucina - manutenzione ordinaria del fabbricato - distribuzione sopravvitto - servizio di barbiere - distribuzione del vitto – bibliotecario

persone impiegate 84 con rotazione mensile

gestite da terzi: - Falegnameria - Acquasan SRL – assemblaggio filtri per l'acqua – Assemblaggio bancali e prodotti in legno – Coop. Soc. 2000 - Lavanderia – Coop Soc. 2000 – Pastificio – impresa sociale Verdegrano - Vetreria – ditta F.lli Paci - Assemblaggio giochi lampadari (femminile)

persone impiegate 32

### **CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 34

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 16

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 14

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - ragioneria - iscritti 20, geometri – iscritti 30

Polo universitario politico/sociale iscritti 1

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Pasticceria

Panificio

Legatoria

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Lavori domestici e manutenzione ordinaria dei fabbricati.

persone impiegate 150

gestite da terzi: Laboratorio di panificazione - gestito dalla Cooperativa "Il Convoglio"

persone impiegate 2

**CASA CIRCONDARIALE DI SONDRIO (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 6 - corso completato da 6

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche

persone impiegate: 7 con turnazione mensile

**CASA CIRCONDARIALE DI VARESE (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 3

scuola primariaiscritti 8

scuola secondariaiscritti 2

corso di lingue

Inglese - istituzionale - anno scolastico 2015/16 - iscritti 6

Francese - volontariato - anno scolastico 2015/16 - iscritti 8

### **CASA CIRCONDARIALE DI VOGHERA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 4

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 11

corso di lingue: iscritti 8

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Ragioneria - iscritti 42

Istituto tecnico - Geometra - iscritti 18

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori a rotazione

persone impiegate 113 con rotazione mensile

### **CASA DI RECLUSIONE DI BRESCIA - VERZIANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 2

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - geometri - iscritti 11

Istituto tecnico - operatore moda - iscritti 6

**Formazione professionale:**

tipo di corso

corso odontotecnico

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA DI RECLUSIONE DI MILANO - BOLLATE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 65

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 35

scuola secondaria di 2° grado:

iscritti 147

gruppi disciplinari dei poli universitari

economico-statistico, giuridico, letterario

iscritti 26

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Estetista

Edilizia

Tessile

Manutenzione del verde

Idraulica e manutenzione

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Muratore qualificato - Eletttricista mof – Giardiniere mof - Idraulico mof - Imbianchino - Cuciniere - Barbiere - Aiuto cuciniere - Spesino - Piantone - Porta vitto - Scopino - Porta pranzi - Inserviente di cucina - Scrivano – Magazziniere

persone impiegate 248 con rotazione mensile

gestite da terzi: SST (gestione del call center) COOP. ESTIA ( falegnameria) Coop. ABC (servizio catering) Cascina Bollate (gestione delle serre) Coop. Alice (laboratorio sartoriale) Bee4 (assemblaggio componenti) Angel Service (stampa grafica su t-shirt) Arte in Tasca (creazione bigiotteria) Zerografica (copisteria, rilegatura)

persone impiegate 126

### **CASA DI RECLUSIONE DI MILANO - OPERA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 19

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 26

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 50

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Operatore amministrativo segretariale/ragioneria - iscritti 71

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, chimico-farmaceutico, economico-statistico, giuridico, letterario, linguistico, politico-sociale, psicologico, matematico-scientifico, informatico, iscritti 33

#### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Decorazioni di interni

Manutenzione edile  
Operatore addetto alla tinteggiatura  
Manutenzione del verde  
Informatica avanzata  
Barberia  
Saldatura  
Presepi

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici a rotazione trimestrale- bimestrale

persone impiegate 343

gestite da terzi: Laboratorio di liuteria (Casa dello Spirito e delle Arti) – Laboratorio di Sartoria (Cooperativa Sociale OperainFiore ) - Laboratorio di disassemblaggio (Cooperativa Sociale Il giorno dopo) - Laboratori di saldo carpenteria metallica + assemblaggio giunti, obliterazione ricette e assemblaggio elettromeccanico (Cooperativa Sociale Soligraf) - Laboratori di assemblaggio, normalizzazione, scannerizzazione e inserimento dati (Società GSP S.r.l.) – Panificio Cooperativa Sociale IN Opera - Allevamento di quaglie da uova (Società cooperativa sociale COAFRA).

persone impiegate 98

## **CASA DI RECLUSIONE DI VIGEVANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 23

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 0

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - ragioneria - iscritti 11

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: art. 21 O.P., cucina, m.o.f., attività di pulizia, magazzinieri, giardinieri, barberia/parruccheria, scrivani, portavitto  
persone impiegate 680 con rotazione mensile  
gestite da terzi: Sartoria presso il reparto detentivo femminile  
persone impiegate 2

**MARCHE****CASA CIRCONDARIALE DI ANCONA (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 2

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria di 2° grado:

istituto tecnico – iscritti 8

### **Formazione professionale**

tipo di corso

Pizzaiolo

Riparatore di elettrodomestici

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni intramurarie

persone impiegate 12 giornaliere con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI CAMERINO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - anno scolastico 2014/2015 - attività conclusa - iscritti 11

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria il numero medio di lavoratori è di 9 al giorno.

Tipi di lavori: cucina, pulizia, distribuzione interna e lavori di manutenzione.

persone impiegate 117 con turnazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI PESARO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Formazione professionale:**



tipo di corso

Addetto alla ristorazione + laboratorio preparazione pizza

Addetto manutenzione edile ed idraulica

Abbigliamento - sartoria

Segreteria C.A.T. Centro Assistenza Tecnica

Tecnico elettrodomestici White Lavaggio

Installatore elettrodomestici White

Arbitro di calcio

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: falegnameria

persone impiegate: 2

## **CASA DI RECLUSIONE DI ANCONA - BARCAGLIONE**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: agricola, lavori domestici, cuochi, lavandai

persone impiegate 35 con rotazione mensile

gestite da terzi: Birrificio

persone impiegate 2

## **CASA DI RECLUSIONE DI FERMO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 2

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 1

corso di lingue:

- iscritti 3

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA DI RECLUSIONE DI FOSSOMBRONE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

Nessun dato disponibile

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: sono previste solo lavorazioni domestiche non produttive o industriali

persone impiegate 40 con turnazione programmata dall'area educativa

**MOLISE**

**CASA CIRCONDARIALE DI CAMPOBASSO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

Scuola secondaria – iscritti 5

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di elettricista

Corso di aiuto cuoco

**Attività lavorative**

gestite da terzi: laboratorio di falegnameria e cereria per la costruzione di attrezzature apistiche e lavorazione della cera, gestite dalla cooperativa sociale "Voli di libertà" di Campobasso.

Persone impiegate: 3

## **CASA CIRCONDARIALE DI ISERNIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 2 - corso completato da 2

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: protocollo d'intesa tra Direzione e ditta "Papa Confetti"

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI LARINO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 0

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 8

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 17

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 85

Istituto tecnico - Agrario - iscritti 20

Polo universitario giuridico – iscritti 2

### **Attività lavorative**

Gestite da terzi: laboratorio di pasticceria

Persone impiegate: 2

## **PIEMONTE**

## **CASA CIRCONDARIALE DI ALESSANDRIA - CANTIELLO E GAETA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 4

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 7

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di elementi di lavorazione del legno

Corso di operatore elettrico

Nessuna attività di lavoro penitenziario

### **CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA (dati aggiornati al 23.7.2015)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 10

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 7

corso di lingue

Inglese - istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - iscritti 13

scuola secondaria di 2° grado

Liceo - Artistico - istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti  
11

#### **Attività lavorative**

gestite da terzi raccolta differenziata dei rifiuti (coop. "Orso blu")

persone impiegate 2

## **CASA CIRCONDARIALE DI CUNEO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

volontariato - iscritti 6

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria:

istituzionale – iscritti 9

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Alberghiero - iscritti 40

Istituto professionale - Scuola edile - iscritti 17

gruppi disciplinari dei poli universitari

letterario, politico-sociale

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: Serra: attività di floricoltura e manutenzione del verde in collaborazione con l'Istituto agrario di Cuneo.

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI IVREA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni tipografiche.

persone impiegate 4 con rotazione giornaliera

gestite da terzi: orticoltura in serra.

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI NOVARA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 11

## **Formazione professionale**

tipo di corso

Stuccatore/decoratore

Operatore web

## **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 33 con turnazione nessuna

gestite da terzi Tipografia gestito da Casa di carità arti e mestieri Onlus di Torino

persone impiegate 2

## **CASA CIRCONDARIALE DI TORINO - LORUSSO E COTUGNO**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 164 - corso completato da 50

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - artistico - iscritti 20 - corso completato da 13

Istituto professionale - istituto alberghiero - iscritti 23 - corso completato da 12

Istituto tecnico - diploma operatore legnole ambientale - iscritti 102 - corso completato da 66

gruppi disciplinari dei poli universitari

giuridico, politico-sociale, matematico-scientifico

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: mof, cucina detenuti, pulizie generali, manutenzione giardini, officina automezzi

persone impiegate 100

gestite da terzi: lavanderia industriale, stireria sartoria; falegnameria, panetteria,

oggettistica tostatura caffè produzione cioccolato servizio di cucina per catering,  
vivaio serra, serigrafia.  
persone impiegate 52

### **CASA CIRCONDARIALE DI VERCELLI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti CTP - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti CTP - iscritti 18

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Geometri - iscritti 20

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 6

Istituto professionale - Agraria - iscritti 3

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavoratori dei tenimenti agricoli, lavoratori dei servizi d'istituto, lavoratori dei servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, scrivani, piantoni e spesini

persone impiegate 70 con rotazione mensile

gestite da terzi: socio lavoratore per cooperativa presso il Bar spaccio dell'Istituto;

progetto comunale legge regionale 34/2010

persone impiegate 2

### **CASA DI RECLUSIONE DI ALBA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 9 - corso completato da 5

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Operatore agricolo

Apicoltore

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA DI RECLUSIONE DI ALESSANDRIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 13

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 6

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - geometri - iscritti 17

gruppi disciplinari dei poli universitari

giuridico, politico-sociale, informatico, iscritti 6

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: MOF e altro

persone impiegate 4 con turnazione fissa

gestite da terzi: panificio Cooperativa Pausa Cafè, tenimento agricolo gestito dalla cooperativa Company

persone impiegate 13

**CASA DI RECLUSIONE DI ASTI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria



istituzionale - attività in corso - iscritti 14

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015-2016 - attività in corso - iscritti 30

scuola secondaria di 2° grado

Istituto tecnico - geometra - istituzionale - anno scolastico 2015-2016 - attività in corso -

iscritti 16

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Giardinaggio

### **Attività lavorative**

gestite da terzi cooperativa Asinergia azienda agricola

persone impiegate 2

## **CASA DI RECLUSIONE DI FOSSANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione: iscritti 20

scuola secondaria: iscritti 21

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Saldo - carpenteria

### **Attività lavorative**

Gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 10

## **CASA DI RECLUSIONE DI SALUZZO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 4

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo artistico iscritti 35

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

addetto di falegnameria artigiana

laboratorio esterno addetto di falegnameria artigiana

corso di grafica e stampa digitale

addetto alla ristorazione

### **Attività lavorative**

Gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavoro intramurario

Persone impiegate: 70 con turnazione quadrimestrale

gestite da terzi: - birrifico artigianale cooperativa "Pausa caffè" - laboratorio stampa digitale gestita da Associazione "Sapori reclusi" - gestione spaccio interno cooperativa "Pausa caffè"

persone impiegate 5

## **PUGLIA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI BARI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 12

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 50

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 10

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: persone impiegate 150

### **CASA CIRCONDARIALE DI BRINDISI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 17

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 10

#### **Formazione professionale**

Tipo di corso

Giardinaggio

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche e manutenzione ordinaria del fabbricato.

persone impiegate 25 con rotazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI FOGGIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

volontariato - iscritti 7

scuola secondaria:

volontariato - iscritti 50

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - geometra - iscritti 22

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori interni con detenuti Mof (Manutenzione ordinaria del fabbricato).

persone impiegate 4 con rotazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI LECCE - NC (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 30 - corso completato da 26

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 60 - corso completato da 46

scuola secondaria:

- iscritti 54 - corso completato da 21

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 15 - corso completato da 15

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - commerciale - iscritti 146 - corso completato da 36

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: falegnameria

persone impiegate 5

gestite da terzi: Sartoria Pasticceria.

persone impiegate 15

## **CASA CIRCONDARIALE DI LUCERA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 29 - corso completato da 18

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 29 - corso completato da 18

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 36 - corso completato da 6

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Atelier dell'ausilio

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: mof, servizi: lavanderia, cucina, portapacchi, portavitto, barberia

persone impiegate 31 con rotazione mensile

gestite da terzi: progetto Atelier dell'ausilio

persone impiegate 3

**CASA CIRCONDARIALE DI SAN SEVERO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Ragioneria - iscritti 22

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Addetti Cucina Detenuti, M.O.F., Pulizie Locali, Lavaggio Automezzi, Barberia, Spesino e Lavori Domestici. LA rotazione avviene rispettando la graduatoria redatta ogni sei mesi ai sensi dell'art. 20 O.P.

persone impiegate 14 con rotazione mensile

**CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola primaria

istituzionale - iscritti 23

corso di lingue

volontariato - iscritti 15

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Artistico - iscritti 35

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 26

gruppi disciplinari dei poli universitari

giuridico

**Formazione professionale**

tipo di corso

Idraulico

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate 86 con turnazione trimestrale

## **CASA CIRCONDARIALE DI TRANI dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 23

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 61

scuola secondaria di 2° grado

istituto professionale: iscritti 23

### **Formazione professionale**

Tipo di corso

Pittore edile

### **Attività lavorative**

gestite da terzi: Tarallificio Cooperativa Campo dei Miracoli - Gravina di Puglia (BA)

persone impiegate 4

## **CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE DI TRANI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 7

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: esiste la lavorazione delle calze (calzettificio)

persone impiegate 2 con rotazione mensile

gestite da terzi: Cooperativa Officina Creativa - realizzazione di borse con materiale di riciclaggio.

persone impiegate 4

## **CASA DI RECLUSIONE DI ALTAMURA (dati aggiornati al 2015)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 10 - corso completato da 0

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - servizi enogastronomici e della ospitalità alberghiera - iscritti 22 -  
corso completato da 0

Istituto tecnico - Ragioneria - iscritti 11 - corso completato da 0

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Apicoltura

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA DI RECLUSIONE DI TURI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 13

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico – agrario – iscritti 27

### **Formazione professionale**

tipo di corso

Pavimentatore/piastrellista

### **Attività lavorative**



gestite dall'amministrazione penitenziaria Addetti alle pulizie sezioni ed uffici, addetti alla manutenzione ordinaria fabbricato, addetti alle cucine, spesini, scrivani e piantoni.  
persone impiegate 27 con turnazione trimestrale

## **SARDEGNA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI LANUSEI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 6

scuola primaria

istituzionale - attività in corso - iscritti 6

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 6

scuola secondaria di 2° grado

Istituto professionale - IPSIA - istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 10

Nessuna attività di lavoro penitenziario

### **CASA CIRCONDARIALE DI NUORO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 6

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 6

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 13

corso di lingue:

volontariato - iscritti 25

poli universitari

agrario, giuridico - iscritti 4 - laureati 1

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: falegnameria

persone impiegate 9 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria

istituzionale - iscritti 8

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Isola digitale

Ortocoltura sociale

Corso per istruttore sportivo

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori intramurari: 105 detenuti occupati - lavori extramurari ( art.21 ord.penit) 10 detenuti occupati

persone impiegate 115 con rotazione mensile

gestite da terzi Attività presso Stagno di Platamona gestita dalla Cooperativa "Andalas de Mistade": 3 detenuti occupati (2014/2015) Attività presso il Parco "Ponte Conte Ricerche" : 3 detenuti occupati (2014/2015) Lavori gestiti in collaborazione tra Amministrazione penitenziaria e Rotary "Il giardino degli incontri e vivaio": 5 detenute occupate (2015), Attività presso Stagno di Platamona gestita dalla Cooperativa "Andalas de Mista-

de": 10 detenuti occupati (2015/2016), Attività di Casaro presso Associazione "Croce Sarda" di Bonorva (SS): 9 detenuti (2015/16)

persone impiegate 19

### **CASA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: persone impiegate 130 con rotazione mensile

### **CASA DI RECLUSIONE DI ALGHERO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

Scuola secondaria: iscritti 10

scuola secondaria di 2° grado:

Alberghiero - iscritti 35

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, architettura, economico-statistico, giuridico, letterario, linguistico, politico-sociale – iscritti 10

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria A) Scrivano b) Facchino c) Servizio sopravvittato (spesino) d) servizio cucina (cuoco, aiuto cuoco, inserviente cucina, porta vitto) e) Manutenzione Ordinaria Fabbricati (M.O.F.) elettricista, fabbro, idraulico, muratore, manovale, ecc f) Servizio lavanderia g) Barbiere h) Aiuto sarto i) magazziniere j) Scopino caserma, ufficio comandante, matricola, sala magistrati, sala colloqui, locali direzione.

persone impiegate 34 con turnazione Mensile

## **CASA DI RECLUSIONE ARBUS IS ARENAS (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 12 - corso completato da 6

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Progetto Galeghiotto (orticoltore – serricoltore – sicurezza sul lavoro – artiere ippico)

Corso di apicoltura

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Attività agricola indirizzo zootecnico, foraggiere, orticolo e frutticolo. Nel mese di aprile 2015 sono state impiegate n. 72 persone. I posti di lavoro sono ricoperti per il periodo di tempo previsto dalle categorie specificate nel Regolamento dell'Istituto, distinte per la tipologia delle mansioni e per la rotazione (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

persone impiegate 72

## **CASA DI RECLUSIONE DI ISILI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale – iscritti 5

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

### **Formazione professionale:**

Apicoltura

Operatore Motoseghista

Lavorazione carni

Muratura rurale

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche, manutenzione ordinaria fabbricati ed impianti, allevamento ovini, caprini e suini, lavorazione del latte e caseificazione, agricoltura e orticoltura, cura del bosco.

persone impiegate 96

**CASA DI RECLUSIONE DI LODÈ MAMONE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività lavorative**

Gestite dall'amministrazione penitenziaria:

Caseificio/dispensa (6lavoranti);stallieri/pascolanti(18); officina meccanica (6);

giardinieri stradini (38); squadra agricola (4);

manutenzione ordinaria del fabbricato (3);lavori domestici(49)

persone impiegate 126

**CASA DI RECLUSIONE DI ORISTANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 32 - corso completato da 17

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Amministrazione marketing e finanza - iscritti 19

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavoro domestici e manutenzione ordinaria fabbricato

persone impiegate 103 con rotazione mensile

**CASA DI RECLUSIONE DI TEMPIO PAUSANIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo artistico iscritti 52

Istituto tecnico – geometra iscritti 45

gruppi disciplinari dei poli universitari

economico-statistico, giuridico, letterario, politico-sociale, psicologico iscritti 21

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche e di manutenzione ordinaria del fabbricato: spesino, operatore ecologico, porta vitto, barbiere, addetto alla lavanderia, addetto al casellario, cuoco, aiuto cuoco, inserviente, MOF, bibliotecario, giardinieri, scrivano e assistente ad invalido (per un totale di 60 posti di lavoro con turnazione trimestrale).

**SICILIA**

**CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 18 - corso completato da 11

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15 - corso completato da 8

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Professionale alberghiero - iscritti 93 - corso completato da 73

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Tecniche digitalizzazione dei testi

Impiantista elettrico e fotovoltaico

Operatore informatico multimediale

Operatore Area informatizzata

Operatore Area informatizzata

Esperto di Grafica computerizzata

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: servizi domestici e manutenzione fabbricati  
persone impiegate 55

**CASA CIRCONDARIALE DI CALTAGIRONE (dati aggiornati al  
10.10.2016)****Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 29

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 33

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Corso triennale Istituto d'arte per qualifica di maestro d'arte

- istituzionale - anno scolastico 2015 - 2016 - attività in corso - iscritti 38

Istituto tecnico - Corso triennale per qualifica di tecnico termoidraulico - istituzionale

- anno scolastico 2015 - 2016 - attività in corso - iscritti 18

Istituto tecnico - Corso triennale per tecnico vivaista - istituzionale - anno scolastico

2015 - 2016 - attività in corso - iscritti 14

Istituto tecnico - Corso triennale per addetto alla ristorazione - istituzionale -

anno scolastico 2015 - 2016 - attività in corso - iscritti 14

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Adetto alla digitalizzazione atti

Corso di addetto alla produzione agroalimentare

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria addetti alle pulizie dei locali comuni ; addetti alla preparazione del vitto ; addetti al manutenzione aree verdi; addetti alla manutenzione del fabbricato ; addetti alla distribuzione del vitto e sopravvitto ; addetti al servizio di barberia ;

persone impiegate 35 con turnazione trimestrale

**CASA CIRCONDARIALE DI CALTANISSETTA (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 7

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Artigiano per la lavorazione artistica di materiali da riciclo

Elettricista e impiantista di civile abitazione e fotovoltaico

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: i lavori intramurari sono di tipo domestico: pulizia della struttura, portavitto, spesino e attività di manutenzione del fabbricato.

Persone impiegate: 29 con turnazione trimestrale



**CASA CIRCONDARIALE DI CASTELVETRANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 7 - corso completato da 3

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 3 - corso completato da 3

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Operatore grafico

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA - BICOCCA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 5

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 20

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 74

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche.

Ristrutturazione sale colloqui. Giardinaggio e manutenzione del verde.

persone impiegate 20 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA - PIAZZA LANZA**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 30

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 80

### **Formazione professionale**

Tipo di corso

Tecniche di digitalizzazione dei documenti

Elettricista impiantista

Addetto alla panificazione senza glutine

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: i servizi domestici prevedono mansioni di cucciniere, aiuto cucciniere, inserviente di cucina, portapranzo, lavanderia, barbiere, casermiere, spesino, facchino, scopino e piantone. I servizi domestici relativi al casermaggio prevedono le mansioni di fabbro. Nell'ambito della Manutenzione ordinaria del fabbricato M.O.F. sono previste le mansioni di muratore qualificato, manovale, idraulico e imbianchino.

persone impiegate 52 con rotazione mensile

gestite da terzi: Laboratorio "Filodritto" per la produzione di prodotti di artigianato tessile - laboratorio interno a mano d'opera detenuta di genere femminile per la ideazione, produzione e confezionamento di prodotti di sartoria ed artigianato tessile ed artigianato vario da commercializzare nel mercato esterno; attività gestita in convenzione, per anni 3, con la Cooperativa "Filodritto" di Enna. La data d'inizio dell'attività (fase di n°60 ore di addestramento formativo retribuito con borse lavoro) ha avuto luogo in data 07.07.2014.

persone impiegate 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI ENNA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 31

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 20

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 32

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di Tecniche di digitalizzazione documenti

Operatore della produzione agroalimentare

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI GELA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 8

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 1

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 1

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Operatore per la produzione agroalimentare

Tecniche di digitalizzazione dei documenti

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Pulizie, manutenzione ordinaria del fabbricato, cucina, sopravvitto

persone impiegate 9 con rotazione mensile

**CASA CIRCONDARIALE DI GIARRE (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 11 - corso completato da 3

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 13 - corso completato da 9

**Formazione professionale:**

tipo di corso

artigianato con materiale di riciclo

installazione impianti fotovoltaici

elettricista e impiantista civili abitazioni e fotovoltaico

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività florovivaistica

persone impiegate 4 con rotazione mensile

**CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 12

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 12

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 24

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Geometri - iscritti 40 - corso completato da 21

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Digitalizzazione documenti

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria Lavori domestici

persone impiegate 46

gestite da terzi Call center Ristrutturazione sezione Medicina

persone impiegate 7

## **CASA CIRCONDARIALE DI PALERMO - PAGLIARELLI**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 22

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 29

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Scuola superiore alberghiero iscritti 103

Istituto professionale – Odontotecnico iscritti 6

Istituto professionale - Ottico - iscritti 12

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Tecniche di digitalizzazione di documenti  
Macchinista Litografo - Rilegatore - Tipografo - Riparatore TV  
Arte decorativa su Ceramica - Operatore modellatore di Ceramica  
Operatore Trattamento e riutilizzo Rifiuti  
Decoratore Base su tela e carta di rappresentazioni siciliane  
Addetto alla Manutenzione e Preparazione dell' attrezzatura Fitness  
Orticoltura e Floricoltura - Operatore per la Produzione Agroalimentare  
Pellettiere - Operatore Confezionatore di pelletteria  
Elettricista Installatore impianti civili

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: tenimento agricolo 7;  
lavorazioni domestiche 120; addetti MOF 15.  
persone impiegate 142 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI PIAZZA ARMERINA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

Alfabetizzazione  
Istituzionale – iscritti 18  
scuola secondaria:  
istituzionale - iscritti 8

### **Formazione professionale:**

Operatore con tecniche di decoupage  
Installatore di pannelli fotovoltaici  
Ceramista

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: 7 detenuti inservienti,

1 piantone per assistenza minorato fisico, 1 sostituto scopino e piantone, 5 portavitto,

2 addetti magazzino e lavanderia, 2 addetti alla M.O.F, 2 fabbri, 2 spesini al sopravvitto,

2 barbieri, 1 portapacchi, n. 7 ammessi all'esterno ex art. 21 O.P.

persone impiegate 83 con rotazione mensile

gestite da terzi: 2 lavoranti presso il laboratorio di pasticceria dipendenti

dalla cooperativa 'Sprigioniamo Saperi' di Ragusa,

persone impiegate 2

## **CASA CIRCONDARIALE DI SCIACCA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

Dati non disponibili

## **CASA CIRCONDARIALE DI SIRACUSA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

volontariato - iscritti 32

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - alberghiero - iscritti 67

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Tessitoria

persone impiegate 8

gestite da terzi: Biscottificio gestito da Cooperativa Sociale "L'Arcolaio".

persone impiegate 7

## **CASA CIRCONDARIALE DI TERMINI IMERESE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

Alfabetizzazione, iscritti 5

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 31

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - professionale - iscritti 23

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI TRAPANI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 18

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 16

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - I.T.C - iscritti 14

Istituto professionale alberghiero - iscritti 30

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Artigiano

Digitalizzazione documenti

Nessuna attività di lavoro penitenziario



## **CASA DI RECLUSIONE DI AUGUSTA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 28

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 33

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Geometra - iscritti 10

Istituto professionale - Elettronico-Elettrotecnico - iscritti 85

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Tecniche di digitalizzazione

Corso di fotografia

Corso in materia agroalimentare

Corso di fotografia

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Officina fabbri

persone impiegate 6 con rotazione mensile

## **CASA DI RECLUSIONE DI FAVIGNANA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria

istituzionale - anno scolastico 2015/2016 - attività in corso - iscritti 6 - completato da 0

### **Formazione professionale**

Tipo di corso

Artigianato artistico

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche, MOF, meccanici  
persone impiegate 53 con turnazione 2

**CASA DI RECLUSIONE DI NOTO (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 2

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 2

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Alberghiero e Ipsia - iscritti 26 + 31

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: officine: falegnameria, sartoria, fabbrile, tessili.

persone impiegate 78 con turnazione permanente

**CASA DI RECLUSIONE DI PALERMO - UCCIARDONE (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 5

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 65 - corso completato da 12

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - scientifico - corso completato da 12

Istituto professionale - alberghiero - iscritti 39 - corso completato da 13

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Corso di pittura

Corso Mosaico

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA DI RECLUSIONE DI SAN CATALDO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 0

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria di 2° grado

Istituto tecnico - Ragioneria - istituzionale - anno scolastico 2015-2016 - attività in corso - iscritti 17

**Formazione professionale**

Tipo di corso

Miniaturista del legno

Termoidraulico

Nessuna dato sul lavoro penitenziario

## TOSCANA

### **CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Formazione professionale:**

corso di cuoco

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: progetti di Cassa Ammende per la ristrutturazione dell'edificio

persone impiegate: 10 con turnazione mensile

### **CASA CIRCONDARIALE DI FIRENZE - MARIO GOZZINI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - agrario - iscritti 12

#### **Attività lavorative**

gestite da terzi: lavanderia industriale che opera per strutture di accoglienza e residenziali della Caritas Diocesana di Firenze gestite dalla cooperativa San Martino - Caritas.

persone impiegate 3

### **CASA CIRCONDARIALE DI FIRENZE - SOLLICCIANO**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 35

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 25

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico – geometri, servizi aziendali e turistici iscritti 25 + 35

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: La rotazione della attività lavorative interne è trimestrale.

gestite da terzi: laboratorio riparazione biciclette - gestito da Cooperative Ulisse di Firenze, attività di ortovivaismo, coltivazione ulivo

persone impiegate 3 + 5

## **CASA CIRCONDARIALE DI GROSSETO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione

istituzionale - anno scolastico 2015-16 - attività in corso - iscritti 12

scuola primaria

istituzionale - attività in corso - iscritti 12

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 8

corso di lingue – iscritti 12

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche.

persone impiegate 9 con rotazione mensile

gestite da terzi: facchinaggio gestito cooperativa Lisa Grosseto.

persone impiegate 1

## **CASA CIRCONDARIALE DI LIVORNO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

Alfabetizzazione, iscritti 15

scuola secondaria

istituzionale - iscritti 30

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Ragioneria - iscritti 60

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 16 - corso completato da 2

Nessuna attività di lavoro penitenziario

## **CASA CIRCONDARIALE DI MASSA MARITTIMA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Apicoltura

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: servizi domestici amministrazione penitenziaria

persone impiegate 13 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI PISA (dati aggiornati al)10.10.2016**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 33

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 7

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - Servizi alberghieri e della ristorazione – iscritti 27

Poli universitari agrario, economico-statistico, ingegneria, letterario, politico-sociale, iscritti 10

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria lavori domestici

persone impiegate 43 con turnazione mensile

gestite da terzi: COOPERATIVA DON BOSCO per la raccolta differenziata dei rifiuti; operatore sanitario presso CDT- Corso di giardinaggio c/o sezione femminile a cura dell'Associazione “ Pensiamo in verde” durata anno scolastico

persone impiegate 13

## **CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria – iscritti 4

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: servizi interni di pulizia con detenuti in regime di art. 21 con fondi di Cassa ammende - servizio esterno di pulizia uffici Uepe Pistoia con detenuti in regime di art. 21.

persone impiegate 9 con rotazione mensile

## **CASA CIRCONDARIALE DI PRATO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 97

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 55 - corso completato da 25

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - economico aziendale ed alberghiero - iscritti 135

Istituto tecnico - amministrativo - iscritti 56 - corso completato da 24

Istituto professionale socio/pedagogico – iscritti 23

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, architettura, chimico-farmaceutico, giuridico, ingegneria, letterario, medico, politico-sociale – iscritti 3

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: agricoltura

persone impiegate 4 con rotazione mensile

gestite da terzi: editoria

persone impiegate 3

## **CASA CIRCONDARIALE DI SIENA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici

persone impiegate: 19



**CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE DI EMPOLI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 6 - corso completato da 1

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Apicoltura

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavoro presso Asl di Empoli per detenute in art. 21 organizzata ASL 11 Empoli - data inizio gennaio 2015 data fine dicembre 2015

**CASA DI RECLUSIONE DI LIVORNO - GORGONA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Formazione professionale**

tipo di corso

Edilizia

I° livello subacqueo

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: manutenzione fabbricato - ortofrutticoltura-oliveto - allevamento zootecnico – pesca – falegnameria - officina meccanica - panificio-caseificio - forno.

persone impiegate 50

gestite da terzi: produzione vinicola Azienda Frescobaldi.

persone impiegate 2

## **CASA DI RECLUSIONE DI MASSA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico commerciale

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Sartoria

Falegnameria

Carpenteria

Cuoco

Operatore edile

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria il lavoro rappresenta una caratteristica specifica con la presenza delle lavorazioni penitenziarie di tessitoria e di sartoria, che forniscono lenzuola, asciugamani e coperte a tutti gli altri istituti penitenziari. Da tempo è organizzato un servizio di lavanderia che eroga prestazioni anche in favore della casa circondariale di Pisa. E' stata riattivata l'officina fabbri gestita dalla cooperativa sociale Le Premiate Officine Minozzi di Massa mediante convenzione con questa direzione. E' istituito, quale ulteriore attività lavorativa, un centro di prenotazione telefonica delle visite mediche specialistiche e degli esami clinici mediante convenzione con l'asl di Massa Carrara. Risulta ancora chiuso il laboratorio di falegnameria. Oltre a queste attività lavorative più specialistiche, rilevano le attività ordinarie coesenziali al mantenimento dell'istituto quali addetto alla spesa, cuoco e aiuto cuoco, portavitto, addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato, addetto al servizio barberia, addetto al magazzino detenuti, addetto alle pulizie e scrivano.

persone impiegate 46 con turnazione divisi in turni mattutini e pomeridiani.

**CASA DI RECLUSIONE DI PORTO AZZURRO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 27 - corso completato da 16

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Scientifico - iscritti 57

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Apicoltura

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria lavori domestici

persone impiegate 30 con turnazione mensile

gestite da terzi Falegnameria turnazione su base mensile

persone impiegate 70

**CASA DI RECLUSIONE DI SAN GIMIGNANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 20 - corso completato da 14

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 39 - corso completato da 23

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - enogastronomico e alberghiero - iscritti 93 - corso completato da 50

Istituto professionale - turistico - iscritti 36 - corso completato da 29

Istituto professionale - economico - iscritti 22 - corso completato da 19

gruppi disciplinari dei poli universitari

economico-statistico, ingegneria, medico

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Computer care

Raccolta del miele

Nessuna attività di lavoro penitenziario

**CASA DI RECLUSIONE DI VOLTERRA dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 6

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - per Geometri - iscritti 64

Istituto professionale - Alberghiero ad indirizzo enogastronomico - iscritti 25

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Progetto di formazione teatrale

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: è attiva una sartoria che effettua commesse per l'Amministrazione penitenziaria (camici, tute da lavoro, pigiami ecc.) e manufatti in patchwork.

persone impiegate 68 con rotazione mensile

## **TRENTINO ALTO ADIGE**

### **CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività lavorative**

gestite da terzi: MOF

persone impiegate 1

### **CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: domestiche

persone impiegate 48 con rotazione mensile

gestite da terzi: lavanderia

persone impiegate 9

## **UMBRIA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI PERUGIA - CAPANNE (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 22

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 14

**Formazione professionale:**

tipi di corso (attività concluse)

Addetto piccola manutenzione

Cucina/Ristorazione

Agricoltura/Giardinaggio

Apicoltura

**Attività lavorative**

gestite da terzi: Azienda Agricola - Coop. 153 Onlus "Fattoria Capanne" –  
Azienda Gesenu (kit ecologici per raccolta differenziata)

persone impiegate 15

**CASA CIRCONDARIALE DI TERNI (dati aggiornati al 10.10.2016)**

Dati non disponibili

**CASA DI RECLUSIONE DI ORVIETO (dati aggiornati al 10.10.2016)****Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 10

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 10

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 20

scuola secondaria di 2° grado

istituzionale – iscritti 12

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria sartoria , tessitoria, falegnameria, officina fabbri , m.o.f. , cucina, servizi domestici intramurari, giardiniere, lavanderia , sopravitto detenuti, magazzino e porta pacchi.

persone impiegate 68 con turnazione giornaliera alternata, turni unici fissi

### **CASA DI RECLUIONE DI SPOLETO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 28

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 42

scuola secondaria di 2° grado:

Liceo - Artistico - iscritti 70

Istituto professionale - Alberghiero - iscritti 37

#### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: falegnameria, officina fabbri, manutenzione ordinaria del fabbricato.

persone impiegate 33 con turnazione bimestrale e/o annuale

## **VALLE D'AOSTA**

### **CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE AOSTA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 22

#### **Attività lavorative**

gestite da terzi: lavanderia industriale, panetteria

persone impiegate 7

## VENETO

### **CASA CIRCONDARIALE DI BELLUNO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

Alfabetizzazione

Istituzionale – iscritti 5

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 2 - corso completato da 1

scuola secondaria di 2° grado

istituzionale – iscritti 8

#### **Attività lavorative**

gestite da terzi: 5 lavorazioni nel settore occhialeria; 1 lavorazione nel settore farmaceutico; 1 lavorazione assemblaggio cerniere per mobilia; 1 lavorazione assemblaggio macchine da caffè; 1 lavorazione lavanderia.

persone impiegate 31

### **CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 13

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 14

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 8

#### **Attività lavorative**



gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavori domestici, manutenzione ordinaria del fabbricato, cucina detenuti, lavanderia, sopravvitto e magazzino detenuti.

persone impiegate 40 con rotazione mensile

gestite da terzi: nessuna

### **CASA CIRCONDARIALE DI ROVIGO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

volontariato - iscritti 3

#### **Formazione professionale:**

Tipo di corso

Informatica

Nessuna attività di lavoro penitenziario

### **CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO (dati aggiornati al 10.10.2016)**

#### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 12

scuola primaria:

istituzionale - iscritti 8

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 30

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - geometra - iscritti 7

Istituto professionale - istruzione per adulti - iscritti 33

#### **Attività lavorative**

gestite da terzi: laboratori occupazionali gestiti dalla Cooperativa Alternativa e dalla  
Cooperativa Alternativa Ambiente  
persone impiegate 12

## **CASA CIRCONDARIALE DI VENEZIA - SANTA MARIA MAGGIORE**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 19

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 23

### **Formazione professionale**

Tipo di corso

Corso di avviamento al lavoro

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: attività domestiche

persone impiegate 35 con rotazione mensile

gestite da terzi: serigrafia e pelletteria

persone impiegate 6/9

## **CASA CIRCONDARIALE DI VERONA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 64

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 32

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto professionale - enogastronomia e ospitalità alberghiera - iscritti 15 - corso completato da 13

**Formazione professionale:**

tipo di corso

falegnameria

muratura

corso per manutentore generico

**Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: pulizie interne ed esterne all'istituto (area direzione e caserma agenti); lavanderia; cucina detenuti; sopravvitto.

persone impiegate 80 con rotazione mensile

gestite da terzi: - S.r.l. Lavoro & Futuro – Cooperativa Segni: carpenteria meccanica; falegnameria; assemblaggio di piccoli prodotti. - Cooperativa Vita "Oltre il Forno": panificazione; pasticceria; prodotti dolciari; - Cooperativa Riscatto: lavoro pellame – Cooperativa Vita "Oltre il Forno" : panificazione, pasticceria e prodotti dolciari.

persone impiegate 67

**CASA CIRCONDARIALE DI VICENZA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

**Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 15

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Operatore agro-alimentare - iscritti 14

**Formazione professionale:**

tipo di corso

Termoidraulica

Tecniche di taglio

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Attività lavorative di natura domestica.

persone impiegate 50 con rotazione mensile

## **CASA DI RECLUSIONE DI PADOVA (dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 42

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 31

corso di lingue

iscritti 22

scuola secondaria di 2° grado:

Istituto tecnico - Tecnico Commerciale - iscritti 89

gruppi disciplinari dei poli universitari

agrario, architettura, giuridico, ingegneria, letterario, politico-sociale, psicologico, informatico

iscritti 50

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Legatoria

Cucina

Falegnameria

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: lavorazioni domestiche e di manutenzione

ordinaria del fabbricato, preparazione pasti

persone impiegate 103 con rotazione mensile

gestite da terzi: assemblaggio di valigeria, pasticceria, gelateria e cioccolateria, call center, digitalizzazione e legatoria

persone impiegate 135

## **CASA DI RECLUSIONE FEMMINILE DI VENEZIA - GIUDECCA**

**(dati aggiornati al 10.10.2016)**

### **Attività scolastiche**

alfabetizzazione:

istituzionale - iscritti 16

scuola secondaria:

istituzionale - iscritti 9

corso di lingue:

istituzionale - iscritti 12

### **Formazione professionale:**

tipo di corso

Cosmetica

### **Attività lavorative**

gestite dall'amministrazione penitenziaria: Lavori domestici – manutenzione ordinaria del fabbricato – cucina detenute – sopravvitto - magazzino detenute.

persone impiegate 22 con rotazione mensile

gestite da terzi: Sartoria – cosmetica - orto – lavanderia

persone impiegate 28

## MAPPATURA DEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

### Statistiche sulla presenza dei minori negli istituti penali minorili

<b>IPM</b>	<b>Presenti al 15.5.2016</b>
<b>Milano</b>	47
<b>Torino</b>	43
<b>Potremoli (Ms)</b>	18
<b>Treviso</b>	15
<b>Bologna</b>	23
<b>Roma</b>	53
<b>Nisida (Na)</b>	54
<b>Airola (Bn)</b>	30
<b>Bari</b>	26
<b>Catanzaro</b>	18
<b>Potenza</b>	7
<b>Palermo</b>	36
<b>Caltanissetta</b>	9
<b>Acireale (Ct)</b>	20

<b>IPM</b>	<b>Presenti al 15.5.2016</b>
<b>Catania</b>	57
<b>Quartucciu (Ca)</b>	6
<b>Totale</b>	462

Fonte: *Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 17 maggio 2016*

## 1) ISTITUTO PENALE MINORILE DI ACIREALE (CT)

<b>Istruzione</b>	Sono attivi i seguenti corsi: scuola media, scuola elementare o corso di alfabetizzazione per stranieri.
<b>Formazione professionale</b>	Vengono organizzati corsi professionali finanziati dalla Regione per aiuto falegname e aiuto ornatista, aiuto muratore.  Vengono tenuti vari corsi di cucina grazie ai volontari.
<b>Lavoro</b>	Risulta attivo il progetto " Catturati dalla Pulizia " che vede impegnati i ragazzi nella cura della vigna e del frutteto del Parco dell'Etna. Si produce vino e al lavoro di imbottigliamento partecipano i ragazzi in art 21 O.P..  Un altro progetto si occupa delle pulizie di alcune aree dell'Istituto a cui partecipano alcuni ragazzi seguiti da un tutor.



## 2) ISTITUTO PENALE MINORILE DI AIROLA (SA)

<b>Istruzione</b>	Sono attivi i corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS), corsi di formazione civica e di informazione all'ingresso, corsi di alfabetizzazione lingua italiana, corsi di scuola primaria, corsi di scuola secondaria inferiore, corsi di scuola secondaria superiore, programmi speciali (interni o esterni all'IPM) per giovani con disagio.
<b>Formazione professionale</b>	Vi sono diversi corsi attivi per promuovere la formazione dei 'giovani adulti', quali corsi di manutenzione del verde, degli ambienti, pulizia delle aree detentive ed in comune, percorsi lavorativi interni ed extra-murari, progetti di paternità consapevole.
<b>Lavoro</b>	Nell'ambito del progetto ' <i>Io vedo chiaro</i> ', i ragazzi coinvolti si occupano della pulizia delle aree detentive e vengono ricompensati con un piccolo incentivo economico (6 euro l'ora, per 4h al giorno).

### 3) ISTITUTO PENALE MINORILE DI BARI

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, corso di educazione degli adulti – E.D.A., destinato ai giovani già in possesso della licenza elementare, che non hanno ancora conseguito il titolo finale del Primo Ciclo di Istruzione (ex diploma di scuola media inferiore).</p> <p>I ragazzi beneficiano del Piano dell’Offerta Formativa - P.O.F. – predisposto dalle Scuole per tutti gli alunni, anche se specifica è la metodologia didattica e la proposta formativa, che prevedono una vasta gamma di attività integrate con quelle curricolari.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>Nell’ambito della formazione professionale finanziata dalla Regione, viene organizzato il corso triennale di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di “operatore del legno e dell’arredamento”.</p>
<b>Lavoro</b>	<p>Non risultano ragazzi che lavorano, per scelta dell’istituto che predilige il circuito dell’istruzione e della formazione, piuttosto che lavori dequalificati.</p>

#### 4) ISTITUTO PENALE MINORILE DI BOLOGNA

<b>Istruzione</b>	Sono attivi i seguenti corsi: corso di alfabetizzazione propedeutico alle scuole medie, corso di scuola media, corso di assolvimento dell'obbligo dell'istruzione per i ragazzi che non hanno completato la scuola dell'obbligo in cui si insegna matematica, inglese ed italiano (tre giorni a settimana). C'è una convenzione con la scuola professionale alberghiera B. Scappi di Castel San Pietro Terme che dà ai ragazzi crediti scolastici che sono spendibili sul territorio una volta usciti, per ovviare al problema del non riuscire a completare la scuola in IPM. Durante i mesi estivi si tiene un corso di italiano per l'alfabetizzazione dei ragazzi con maggiori difficoltà.
<b>Formazione professionale</b>	Nessuna informazione disponibile.
<b>Lavoro</b>	Viene promosso il lavoro all'esterno e in regime di art. 21 O.P.

## 5) ISTITUTO PENALE MINORILE DI CALTANISSETTA

<b>Istruzione</b>	Risultano attivi i seguenti corsi: corso per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS), corso di alfabetizzazione della lingua italiana, corso di scuola primaria. E' possibile partecipare a corsi di scuola secondaria inferiore all'esterno.
<b>Formazione professionale</b>	Risulta attivo il corso di formazione professionale finanziato dalla Regione per ristoratore di 530 ore.
<b>Lavoro</b>	Non risultano lavorazioni interne d'istituto o detenuti in articolo 21 O.P.

## 6) ISTITUTO PENALE MINORILE DI CATANIA

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: corsi di scuola media, di potenziamento culturale e di alfabetizzazione.</p> <p>I ragazzi firmano un patto formativo con i docenti e, in base di quello che emerge, viene predisposto il programma di studio più opportuno.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>Nel 2014 sono stati promossi i corsi di Operatore Grafico Multimediale e Operatore Elettronico nei quali sono stati iscritti i minori e giovani adulti in possesso della licenza media. La riproposizione di tali corsi è legata al finanziamento della formazione professionale.</p>
<b>Lavoro</b>	<p>All'interno dell'istituto lavorano i ragazzi per i quali viene redatto un progetto formativo: le attività riguardano il giardinaggio, la cura degli spazi verdi e la manutenzione ordinaria dell'istituto. Vi sono professionisti che li formano e vengono pagati con un sussidio.</p> <p>E' possibile lavorare in regime di articolo 21 O.P.</p>

## 7) ISTITUTO PENALE MINORILE DI CATANZARO

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (Cils), corsi alfabetizzazione lingua italiana, corsi di scuola primaria, corsi di scuola secondaria inferiore, corsi di scuola secondaria superiore. L'iscrizione a scuola viene prevista anche in caso di breve permanenze in Istituto .</p> <p>Hanno una cadenza periodica anche altre attività laboratoriali, come quella di pizzeria, pittura, ceramica, fotografia, riciclo della carta.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>Con cadenza periodica – in media 5 volte all'anno – e con la frequenza di sei detenuti per volta, viene organizzato un corso per pizzaiolo, con il rilascio del relativo attestato di frequenza. Ogni estate, viene poi organizzato un corso di parrucchiere, che dura in media tra le 60 e le 80 ore, e che coinvolge sempre un massimo di sei ragazzi per volta.</p>

<b>Lavoro</b>	Viene promosso il lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, con mansioni di tipo domestico e di manutenzione. In particolare, risultano impiegati nei servizi di pulizia delle aree in comune degli uffici, nella manutenzione ordinaria e in quella del verde. Le ore di lavoro sono in media quattro al giorno. E' possibile il lavoro all'esterno, in regime di art. 21 O.P.
---------------	--

## 8) ISTITUTO PENALE MINORILE DI MILANO

<b>Istruzione</b>	.Sono attivi i seguenti corsi: corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS), corsi alfabetizzazione lingua italiana, corsi di scuola primaria, corsi di scuola secondaria inferiore , corsi di scuola secondaria superiore, programmi speciali per giovani con disagio psichico
<b>Formazione professionale</b>	I corsi di formazione professionale attivi sono i seguenti: giardinaggio/ manutenzione del verde, musica, lavorazione pietre/gioielleria, cucina, falegnameria
<b>Lavoro</b>	Vi sono progetti di inserimenti lavorativo finanziati con risorse esterne, non dell'Amministrazione penitenziaria.



## 9) ISTITUTO PENALE MINORILE DI NISIDA

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS), corsi alfabetizzazione lingua italiana, corsi di scuola primaria, corsi di scuola secondaria inferiore, corsi di scuola secondaria superiore (biennio superiore).</p> <p>Non sono previsti programmi speciali (interni o esterni all'IPM) per giovani con disagio psichico o comportamentale.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>Sono previsti i seguenti corsi di formazione professionale: operatore edile, ceramica artistica, pizzeria, pasticceria, parrucchiere. Vi sono anche corsi di formazione professionale esterni all'IPM: parco letterario e tutela dell'area naturale, tecniche di salvataggio in mare</p>

<b>Lavoro</b>	I ragazzi si occupano di lavori extra-murari a carico dell'amministrazione; alcuni si occupano degli animali e dello smaltimento rifiuti (lavoro intramurario con un premio dell'amministrazione); le ragazze (fascia di età 18-21anni) si occupano delle pulizie della sezione femminile, un ragazzo (fascia di età 14-17 anni) lavora nella mensa; un ragazzo (fascia di età 18-21anni) si occupa del magazzino; alcuni ragazzi della pulizia dei reparti e degli edifici scolastici; alcuni (fascia di età 18-21anni) della raccolta differenziata.
---------------	--

## 10) ISTITUTO PENALE MINORILE DI PALERMO

<b>Istruzione</b>	Sono attivi corsi scolastici di scuola primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
<b>Formazione professionale</b>	Risultano diversicorsi di formazione professionale realizzati nell'ambito del Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia – Opportunità Giovani: corso per “Commis di cucina”, corso per “Giardinaggio ed orticoltura”, corso per “Esperto in arti grafiche e computerizzate”.
<b>Lavoro</b>	Non risultano lavorazioni interne d'istituto o detenuti in articolo 21.

## 11) ISTITUTO PENALE MINORILE DI PONTREMOLI

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: corso di alfabetizzazione, scuola media.</p> <p>Per le attività didattiche è disponibile in biblioteca una postazione informatica.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>In collaborazione con la provincia di Massa si organizzano i seguenti corsi: - corso Kitchen e corso Bakery, di 120 ore.</p>
<b>Lavoro</b>	<p>Nessun ragazzo lavora all'interno o all'esterno dell'istituto.</p>

## 12) ISTITUTO PENALE MINORILE DI POTENZA

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: corso di potenziamento culturale (CTP), corso di scuola superiore (biennio dell'Istituto Professionale per i servizi turistici e commerciali).</p> <p>Le attività scolastiche sono personalizzate e i ragazzi sono inseriti in piccoli gruppi di studio per ciascun programma (alfabetizzazione di base nel caso di stranieri, scuola dell'obbligo, anni scolastici diversi della scuola superiore).</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>La partecipazione ai corsi di formazione professionale interni è obbligatoria.</p> <p>Sono attivi: laboratorio di artigianato artistico; laboratorio di riparatori di piccoli elettrodomestici; corso di fotografia.</p> <p>Sono possibili tirocini esterni per la promozione dell'inserimento lavorativo all'esterno del carcere.</p>
<b>Lavoro</b>	<p>I ragazzi sono impegnati nei lavori inframurari: lavanderia, servizio mensa, piccola manutenzione.</p> <p>Alcuni ospiti possono lavorare all'esterno, per la manutenzione delle aree verdi, ex art. 21 O.P.</p> <p>Grazie al progetto "Vale la pena di Lavorare" dal 2010, vengono promossi tirocini e corsi di formazione.</p>

### 13) ISTITUTO PENALE MINORILE DI QUARTUCCIU

<b>Istruzione</b>	<p>Risulta attivo solo il corso di scuola secondaria inferiore.</p> <p>I corsi sono organizzati in base alle esigenze dei ragazzi e sono previsti nella fascia pomeridiana per consentire a tutti di lavorare, la mattina.</p> <p>Vi sono moduli anche per brevi permanenze e sono riconosciuti crediti ai ragazzi trasferiti.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>I corsi di formazione professionale attivi all'interno dell'IPM riguardano le attività attinenti l' officina e la lavanderia</p>
<b>Lavoro</b>	<p>Alcuni ragazzi sono impegnati nella Ciclo-officina per 15 ore alla settimana e ricevono una formazione teorico-pratica nell'ambito dell'attività lavorativa.</p> <p>Si parla dell'avvio dell'attività anche all'esterno del carcere sia come pena alternativa sia per offrire continuità occupazionale a chi esce dal carcere.</p> <p>Nella lavanderia lavorano (con tirocini/borsa lavoro) altri ragazzi dell'IPM.</p>

#### 14) ISTITUTO PENALE MINORILE DI ROMA

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi: scuole elementari e medie.</p> <p>Le scuole elementari sono suddivise in due livelli di studi. Per le scuole medie c'è un solo livello, ma i ragazzi sono comunque separati in due gruppi.</p> <p>Non vi sono corsi di alfabetizzazione di lingua italiana né programmi speciali per giovani con disagio psichico o comportamentale.</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>Le lavorazioni prodotte nel corso di attività laboratoriali (pizzeria, falegnameria) sono destinate a uso interno.</p> <p>Per quanto concerne le attività formative, vi è un corso di parrucchiere, l'attività di osservazione floro-faunistica.</p> <p>Ulteriori corsi programmati sono i seguenti: alfabetizzazione per romeni, falegnameria, lavorazione legno, tappezzeria, rinnovo divani e altro, pizzeria, sartoria, corso di cucito, decoupage, attività artistica di decorazione oggetti, pasticceria, parrucchiere, corso e laboratorio per cuochi</p>

<b>Lavoro</b>	<p>Nessun ragazzo lavora, a causa dei tempi troppo stretti di permanenza e per la mancanza di documenti nel caso degli stranieri.</p> <p>I ragazzi impegnati nelle attività della pizzeria, della falegnameria e nella sezione percepiscono un sussidio (35/40 euro a settimana).</p>
---------------	---



## 15) ISTITUTO PENALE MINORILE DI TORINO

<b>Istruzione</b>	Sono attivi i seguenti corsi scolastici: corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS), corsi alfabetizzazione di lingua italiana, corsi di scuola primaria, corsi di scuola secondaria Inferiore, corsi di scuola secondaria superiore, programmi speciali (interni o esterni all'IPM) per giovani con disagio psichico o comportamentale
<b>Formazione professionale</b>	I corsi di formazione professionale attivi all'interno dell'IPM riguardano la lavorazione della ceramica, l'arte bianca, l'informatica, l'informatica multimediale.
<b>Lavoro</b>	<p>Le attività lavorative, come quelle di formazione professionale (esclusa l'informatica) sono riservate ai giovani adulti.</p> <p>Alcuni ragazzi svolgono lavori di pulizia (tramite due cooperative), altri seguono le attività in lavanderia e presso il laboratorio di cioccolata.</p>

## 16) ISTITUTO PENALE MINORILE DI TREVISO

<b>Istruzione</b>	<p>Sono attivi i seguenti corsi scolastici: corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS), corsi alfabetizzazione di lingua italiana, corsi di scuola primaria, corsi di scuola secondaria Inferiore, corsi di scuola secondaria superiore.</p> <p>Sono previsti programmi speciali (interni o esterni all'IPM) per giovani con disagio psichico o comportamentale</p>
<b>Formazione professionale</b>	<p>I corsi di formazione professionale attivi all'interno dell'IPM riguardano la lavorazione della ceramica, l'arte bianca, l'informatica, l'informatica multimediale.</p>
<b>Lavoro</b>	<p>Le attività lavorative, come quelle di formazione professionale (esclusa l'informatica) sono riservate ai giovani adulti.</p> <p>Alcuni ragazzi svolgono lavori di pulizia (tramite due cooperative), altri seguono le attività in lavanderia e presso il laboratorio di cioccolata.</p>

## CAPITOLO IV

### RIFLESSIONI *DE IURE CONDENDO*

*4.1 Gli scenari futuri del lavoro penitenziario; 4.2 Il ruolo del terzo settore e della finanza sociale nello sviluppo del lavoro penitenziario; 4.3 La formazione professionale del detenuto in un mercato del lavoro in continua evoluzione; 4.4 Apprendistato e alternanza scuola - lavoro: best practices applicate ai contesti detentivi; 4.5 Istruzione, formazione e lavoro in carcere: strumenti per una cittadinanza attiva ed inclusiva.*

#### **4.1 Gli scenari futuri del lavoro penitenziario**

Nell'ambito del trattamento rieducativo dei soggetti in esecuzione penale, il lavoro rappresenta, specie per i soggetti in età adulta, il perno centrale intorno al quale costruire validi processi orientati al reinserimento in società una volta scontata la pena.

A tale proposito, l'articolo 27 della Costituzione descrive la pena detentiva come un tempo utile per porre le basi di una esistenza alternativa a quella che ha condotto all'illecità penale, a partire proprio dal lavoro: oltre alla finalità di recupero del reo, si tratta di una volontà tesa a rafforzare la cultura della legalità, visto l'abbattimento della recidiva registrato tra i detenuti che già durante l'espiazione della pena hanno la possibilità di sperimentarsi in attività lecite, legate al lavoro e quindi spendibili alla conclusione del percorso giudiziario.

Lo svolgimento di attività lavorative, difatti, dà ai soggetti *in vinculis* la possibilità di entrare in contatto con un ambiente organizzato secondo regole ben precise, che prevede la suddivisione dei compiti da svolgere così come l'occasione di intrecciare nuove relazioni e di mettersi alla prova. L'inserimento in un contesto lavorativo consente, quindi, l'assimilazione di regole di condotta basilari per la società, come l'affidabilità e la capacità di adattamento, applicabili dal soggetto una volta fuori dall'istituto penitenziario.

Allo stesso tempo, favorire il reinserimento in società dei detenuti, concependo il sistema penitenziario come parte integrante del sistema sociale – e non come “luogo di reiezione” - attribuendo al lavoro un ruolo di primo piano per abbassare i rischi di recidiva, significa anche ridurre i costi supportati dalla collettività per il mantenimento di un detenuto in carcere e investire in sicurezza sociale.

Il radicamento del sistema sopra delineato richiede una architettura d'insieme che non può prescindere dalla sinergia tra Amministrazione Penitenziaria e ambiente esterno, coinvolgendo le istituzioni a tutti i livelli, così come il terzo settore e le realtà imprenditoriali, per incrementare la percentuale di detenuti addetti ad attività lavorative, magari aumentando il numero di lavorazioni penitenziarie presenti sul territorio.

Attualmentei compiti assegnati dall'Amministrazione Penitenziaria ai ristretti non sono sufficienti a coprire la domanda di lavoro nelle carceri e le esperienze di lavorazioni penitenziarie gestite da privati, oltre ad essere dei casi isolati, sono nate essenzialmente a livello locale, magari favorite da contesti detentivi speciali (case di reclusione con ridotto turn over e/o popolazione detenuta poco problematica) e da condizioni economico-sociali del territorio favorevoli.

La situazione sopra descritta dimostra allora cheappare necessaria l'individuazione di un modello di sviluppo del lavoro penitenziario da applicare su tutto il territorio nazionale.

In primo luogo, risulta assente nel nostro ordinamentoun coordinamento centrale ed una progettualità per la crescita generale del lavoro penitenziario. Potrebbe rivelarsi, dunque, determinante affidare la promozione e lo sviluppo del lavoro nelle carceri ad un apposito ente, dotato delle necessarie competenze in materia di marketing, organizzazione produttiva, gestione del personale, ecc.

A tal fine, sarebbe utile la costituzione di un organismo centralizzato che possa fungere da punto di raccordo tra gli istituti e i servizi penitenziari e le strutture esterne, con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra il sistema penitenziario e quello produttivo.

Un modello di riferimento potrebbe essere costituito dal CIRE, *Centre d'Iniciatives per a la Reinserció*, l'impresa pubblica del Dipartimento di Giustizia del Governo catalano che ha come scopo il reinserimento socio-lavorativo delle persone che si trovino in condizioni di privazione della libertà personale, attraverso la formazione professionale da svolgersi all'interno dei laboratori di produzione allestiti nei penitenziari.

L'aspetto che potrebbe essere replicato nel nostro ordinamento è che il CIRE si configura come una impresa pubblica soggetta, nel rapporto con i privati, alle norme del diritto civile, mentre nel rapporto con la Pubblica Amministrazione trova applicazione la normativa del diritto pubblico, consentendo così all'ente in questione di operare con logiche di mercato, senza però rimanere ingessato nellaburocrazia pubblica.

Ulteriormente, un coordinamento centrale delle attività riguardanti il lavoro penitenziario potrebbe favorire la costruzione di legami duraturi e senza intermediazioni tra il mondo penitenziario e il mondo delle imprese, applicando la formula *business to business* valorizzando professionalità, i servizi offerti o i beni prodotti negli istituti penitenziari.

Questo potrebbe essere un passaggio propedeutico per l'affermazione di un nuovo modello di economia carceraria, in grado di coniugare inclusione sociale e logiche di massimizzazione del profitto attraverso il lavoro regolare e retribuito dei reclusi e la collocazione dei servizi offerti e dei prodotti realizzati sul libero mercato.

Ad ogni modo, vista la disomogeneità dei dati sull'impiego di manopera detenuta nelle lavorazioni calcearie, appare evidente la necessità di incrementare queste ultime su tutto il territorio nazionale, aumentando le commesse in grado di garantire un equilibrio tra costi e ricavi e il buon andamento sul mercato, in considerazione anche del positivo impatto dei progetti imprenditoriali sviluppati in carcere sul reinserimento dei detenuti nel tessuto economico e sociale.

Parallelamente alla creazione di un organismo di raccordo delle attività in questione, l'implementazione di una normativa che vada incontro alle esigenze dei soggetti economici interessati ad investire nei contesti detentivi, potrebbe fare la differenza per incentivare la tessitura di relazioni economiche sempre più forti tra mondo imprenditoriale e sistema penitenziario e per realizzare progetti di economia carceraria stabili e duraturi.

Per tale ragione, oltre agli sgravi contributivi e fiscali<sup>8</sup> messi a disposizione dalla legge, sarebbe importante puntare sul riconoscimento di premialità per quelle imprese che integrano su base volontaria comportamenti di responsabilità sociale d'impresa nelle proprie politiche o strategie aziendali, sostenendo così anche uno sviluppo territoriale caratterizzato dai valori della coesione sociale, della giustizia, della sicurezza e della legalità.

L'inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale si inquadra, infatti, nel tema più generale della responsabilità sociale d'impresa (*Corporate Social Responsibility*)<sup>9</sup>,

---

<sup>8</sup> Si tratta degli sgravi fiscali e contributivi previsti dalla legge n. 193/200 ("Legge Smuraglia") e poi rimodulati dal d. lgs. n. 148/2014 (*Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti*).

<sup>9</sup> Per approfondimenti sul tema della Responsabilità sociale d'impresa, si consultino L. MARIANO, *Responsabilità etica ed impegno sociale nei valori d'impresa*, Liguori, 2005; B. DEL BOSCO, *Responsabilità sociale, comunicazione d'impresa e nuove tecnologie*, in P. MELLA e D. VELO, *Creazione di valore, corporate governance e informativa societaria*, Giuffrè, 2007, pp. 513 – 531.

che indica la volontà da parte di imprese e pubbliche amministrazioni di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico nell'ambito della loro sfera d'azione.

Offrire ai soggetti ristretti una possibilità d'impiego rende l'impresa "socialmente responsabile", in quanto supporta concretamente una fascia svantaggiata di persone, contribuendo anche ad aumentare la sicurezza dell'intera comunità locale.

In più, se si ragiona in quest'ottica, l'azienda che fornisce lavoro ai ristretti potrà conseguire anche un miglioramento della propria immagine, ottenendo maggiore riconoscimento da parte della comunità locale.

Interessante, da questo punto di vista, potrebbe essere l'adozione di politiche aziendali focalizzate sul *diversity management*, che dando centralità alla persona nella gestione delle risorse umane, si propongono di realizzare quel cambiamento culturale e organizzativo in grado di creare un ambiente inclusivo in cui le differenze dei gruppi e degli individui non risultano fonte di discriminazione ma oggetto di reale attenzione e ascolto.

Ulteriormente, per consolidare tale trend, gli investimenti sociali e i risultati conseguiti da un'impresa possono essere illustrati agli stakeholders attraverso il bilancio sociale<sup>10</sup> - uno strumento informativo pubblico e trasparente che permette di evidenziare il valore sociale e le opportunità connesse alle strategie aziendali - inserendo un capitolo dedicato alle attività di lavoro con il carcere, che mostri i risultati dell'impatto prodotto dalle politiche di inserimento lavorativo dei detenuti e che funga così anche da meccanismo di diffusione di tali buone pratiche.

Invero, la divulgazione e la comunicazione di tali policy aziendali possono rivelarsi fondamentali per l'adozione di una strategia di rete e un approccio olistico, che sostengano l'Amministrazione Penitenziaria nell'avviamento e nel mantenimento delle attività lavorative, culturali e ricreative necessarie per realizzare il processo di risocializzazione e rieducazione promosso dall'art. 27 della Costituzione e dalla normativa nazionale, europea ed internazionale sull'Ordinamento Penitenziario.

La complessità del tema dell'integrazione sociale e professionale dei detenuti presuppone, infatti, la corresponsabilizzazione e la collaborazione tra soggetti istituzionali e sociali

---

<sup>10</sup>Per un approfondimento sul bilancio sociale, A. CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese. Definizione, certificazione, bilancio sociale e codici etici*, IPSOA, Milano, 2005.

nel quadro di una progettualità e di una pianificazione costruite e monitorate a livello nazionale per poi essere concretizzate sul territorio nelle singole strutture penitenziarie.

Questo richiede la creazione di un forte partenariato, mettendo insieme associazioni e enti non profit, Amministrazione Penitenziaria, enti locali, cooperative, consorzi, imprese, servizi per l'impiego e coinvolgendo la società tutta.

Da questo punto di vista, l'attività di sensibilizzazione della società verso la condizione di detenzione rappresenta un ulteriore elemento centrale di una strategia progettuale volta alla normalizzazione del percorso detentivo e al progressivo reinserimento nel reo nel tessuto sociale ed economico.

Difatti, la portata innovativa dei progetti e delle best practices volti a incrementare il lavoro penitenziario risulta debole se i risultati non vengono diffusi nella società civile, dove appare ancora carente la conoscenza dell'universo carcerario e delle attività svolte dai detenuti.

Per tale motivo, è necessario potenziare fortemente le azioni di informazione, attivando una vera e propria strategia di *mainstreaming* nei confronti delle istituzioni, al fine di sensibilizzarle su nuovi modelli di intervento per il reinserimento sociale dei detenuti;

delle parti sociali e gli operatori economici, affinché agevolino il processo di reinserimento lavorativo dei ristretti; della società civile, per promuovere e sviluppare un atteggiamento più positivo nei confronti del *target group*.

Questo passaggio risulta importante anche per la buona riuscita del processo educativo e risocializzante, un percorso che attraverso il contatto con attività come il lavoro e l'istruzione, indirizza il detenuto verso un nuovo modello esistenziale e verso obiettivi sociali, che se condivisi dalla collettività di appartenenza, possono essere più agevolmente interiorizzati e conseguiti.

#### **4.2 Il ruolo del terzo settore e della finanza sociale per lo sviluppo del lavoro penitenziario**

Negli ultimi anni si parla molto della crisi del sistema di welfare che attraversa il nostro Paese e che si traduce nell'incapacità da parte dello Stato di assicurare a tutti gli individui i livelli minimi dei servizi alla persona.

In tale contesto di crisi, emerge sempre di più la mancanza di politiche di welfare utili a risolvere i problemi legati alla devianza e alla marginalità, mentre per assicurare la sicu-

rezza sociale, servirebbe proprio un forte incremento delle misure di contrasto alla criminalità e alla recidiva.

Al fine di ripristinare il sistema di welfare e agire sugli aspetti testé menzionati occorrepotizzare un lavoro integrato tra Pubblica Amministrazione, terzo settore e imprese, passando da un sistema di erogazione dei servizi tipicamente centralizzato ad un sistema di integrazione delle risorse dei soggetti pubblici con quelle disponibili presso i soggetti del cosiddetto “privato sociale”, applicando tale *modus operandi* anche nei contesti detentivi. Come primo passo per potenziare l’erogazione di servizi alla persona occorre quindi implementare l’integrazione tra pubblico e privato,<sup>11</sup> valorizzando il ruolo del terzo settore, non solo nel suo compito di gestore dei servizi, ma anche ma come possibile partner nella rilevazione dei problemi e nella programmazione delle risposte, attuando la pratica della co-progettazione ovvero dell’inserimento della *expertise* del terzo settore già nella fase di programmazione degli interventi di tipo sociale.

Volgendo lo sguardo alla carenza di lavoro penitenziario negli istituti penitenziari, in effetti, è possibile notare che tale vulnus risulta prevalentemente colmato dal terzo settore, che riunisce una gamma ampia di organizzazioni non profit (cooperative sociali, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, fondazioni, imprese sociali etc.), le quali rappresentano con il loro operato una risposta efficace al problema della mancanza di lavoro per i soggetti in esecuzione penale.

Difatti, nonostante le criticità riscontrate dalle aziende private che operano nei contesti penitenziari, un forte contributo in tal senso, viene dato dal terzo settore e in particolare dalle cooperative, che hanno sviluppato un vero e proprio know how del “fare impresa” in carcere.

Tornando al tema iniziale, si può affermare allora che, così come le organizzazioni del terzo settore, prestano servizi che lo Stato non è in grado di erogare in modo efficiente, a fronte dell’assenza di opportunità lavorative e delle difficoltà per i detenuti a collocarsi nel mercato del lavoro, una reale possibilità di recupero e reinserimento è stata assicurata,

---

<sup>11</sup>*Il welfare che cambia: il non profit nell’erogazione dei servizi sociali*, Isfol, Roma, 2015.



soprattutto dopo la riforma dell'Ordinamento Penitenziario, proprio dal lavoro cooperativo.

Difatti, la costituzione delle prime cooperative in carcere ha rappresentato un momento di profonda trasformazione del lavoro penitenziario, in quanto, il fenomeno cooperativistico, oltre a una risposta alla mancanza di posti di lavoro, ha inciso sul potenziamento dei percorsi di risocializzazione e reintegrazione socio-lavorativa del detenuto preso in carico.

Tra l'altro, l'esperienza di lavoro nelle cooperative ha un significato importante per il soggetto in esecuzione penale, non solo per le prospettive occupazionali una volta scontata la pena, ma anche perchè offre l'opportunità di acquisire autodeterminazione e autore-sponsabilizzazione durante il percorso a cui viene assegnato.

Ulteriormente, le cooperative che offrono occasioni di lavoro ai detenuti, integrando l'azione dell'Amministrazione Pubblica, hanno imparato a coniugare l'imprenditorialità e il risvolto sociale del settore, con esiti rilevanti, sul piano del recupero umano, dei rapporti familiari ricostruiti e della reintegrazione sociale dei ristretti nella comunità di appartenenza.

Oltre alle cooperative, guardando sempre al terzo settore, è auspicabile che in futuro, per incrementare la presenza di attività produttive nelle strutture penitenziarie, si registri una crescita dell'azione delle imprese sociali<sup>12</sup>, le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

A tal fine, il sistema pubblico, potrebbe sostenere tale processo, finanziando e supportando le organizzazioni del terzo settore, in via diretta o indiretta, non solo attraverso sgravi contributivi, donazioni/erogazioni liberali a favore di tali enti, ma anche attraverso concessioni di appalti di cui il committente è lo Stato stesso, oppure designando un quadro normativo di favore nei confronti dei soggetti in questione.

---

<sup>12</sup>Al riguardo, il d.lgs n. 155/2006 (*Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*) ha sancito, per la prima volta in modo esplicito, che un ente non profit, l'impresa sociale appunto, può svolgere attività economica organizzata. L'impresa sociale, quindi, è impresa ex art. 2082 c.c. a tutti gli effetti e, in quanto tale, essa è assoggettata alla medesima disciplina dell'imprenditore commerciale dettata dal codice civile (libro V), dalla Costituzione (artt. 41 e ss.) nonché dal legislatore fiscale.

Da questo punto di vista il potenziamento del ruolo del terzo settore nell'indotto penitenziario, andrà valutato alla luce della riforma in corso, licenziata con la legge n. 106 del 6 giugno 2016 (“*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 18.6.2016 ed entrata in vigore recentemente, il 3 luglio 2016.

Parallelamente, per consolidare il lavoro del terzo settore e per coinvolgere maggiormente gli operatori economici privati, si potrebbe guardare ai risultati ottenuti dalla finanza sociale e potrebbero sperimentarsi nuove soluzioni, come lo strumento finanziario dei *Social Impact Bond* (SIBs<sup>13</sup>) che ha avuto successo all'estero e che potrebbe essere preso in considerazione per sostenere l'indotto del lavoro penitenziario nel sistema italiano.

Come anticipato, vista la crisi economico-finanziaria europea ancora in corso dal 2007, tendenzialmente i governi nazionali hanno stanziato sempre meno risorse pubbliche destinate al welfare.

In diversi Stati Europei, tra cui il Regno Unito, una misura tesa a migliorare l'offerta di servizi sociali per la comunità è stata l'incremento dell'*impact investing*, vale a dire il supporto agli investimenti in organizzazioni, imprese e fondi che operano con l'obiettivo di generare un impatto sociale misurabile e compatibile con un rendimento economico<sup>14</sup>.

Segnatamente, i *Social Impact Bonds* (SIBs), spesso indicati anche come *Social Investment Bonds*, *Social Benefit Bonds* o *Pay for Success Bonds*, consistono in strumenti finanziari utilizzati da soggetti pubblici per ottenere finanziamenti privati destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

---

13 Per un approfondimento, si consiglia il rapporto di OECD, *Social Impact Investment: building the evidence base*, 2015, che fornisce un quadro generale per la valutazione del mercato degli investimenti ad impatto sociale.

Sulla stessa scia, *New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges*, sempre OECD, 2014.

<sup>14</sup>L'idea dei SIB nasce dal *Council on Social Action* creato nel 2007 dal primo ministro inglese Gordon Brown. Si tratta di un gruppo di esperti di innovazione provenienti da diversi settori e impegnati a ricercare modelli di finanziamento alternativi per i programmi sociali preventivi. Dal loro lavoro, nel 2010, nasce la *Big Society Capital*, che si propone di erogare diversi servizi finanziari alle organizzazioni del settore sociale e di raccogliere risorse per creare investimenti maggiori. Nel settembre 2010 viene lanciato, in collaborazione con il Ministro della giustizia, il primo *Social Impact bond*, con l'obiettivo di finanziare un programma di interventi per detenuti condannati ad una pena inferiore ai 12 mesi, al fine di ridurre il tasso di recidiva.

In particolare, si tratta di bonds che operano come le obbligazioni tradizionali in un periodo di tempo determinato, senza tuttavia garantire un rendimento certo alla loro scadenza, in quanto il rendimento in questione è legato al raggiungimento di risultati stabiliti al momento dell'emissione.

In buona sostanza, l'ente pubblico attraverso programmi sociali realizzati e gestiti prevalentemente da enti non profit, intende intervenire su quelle situazioni emergenziali di carattere sociale, che le istituzioni non sono riuscite ad affrontare efficacemente.

In effetti, i soggetti pubblici non sempre possiedono le strutture, il personale e le conoscenze necessarie per intervenire in contesti caratterizzati da forti disagi sociali, mentre appoggiandosi a enti che già svolgono attività in tali ambiti (si pensi agli organismi del terzo settore), possono avvalersi di un *know how* specifico riuscendo così a rispondere ai bisogni dei soggetti svantaggiati.

Ulteriormente, il pagamento del debito che lo Stato ha acquisito nei confronti degli investitori attraverso i SIBs è legato al livello di successo raggiunto dal progetto cui essi fanno riferimento: in sostanza, l'ente stanziava denaro solo in caso di successo del progetto e questo, oltre ad essere un incentivo per chi concretamente opererà nell'ambito di intervento prescelto, è una forma di tutela per il sistema pubblico, che eroga risorse solo a fronte di risultati concretamente apprezzabili.

Analizzando nel dettaglio il meccanismo di funzionamento, una volta individuati da parte dell'ente pubblico i settori che necessitano di intervento, un intermediario (generalmente un istituto bancario), emette *Social Impact Bonds* collocandoli presso investitori privati, i quali saranno chiamati a fornire i capitali necessari a sostenere un progetto a sfondo sociale.

Successivamente, il soggetto intermediario provvede ad assegnare le risorse finanziate dagli investitori privati agli enti non profit che forniranno i servizi previsti dal progetto.

Se il progetto, a seguito di una valutazione fornita da un ente indipendente, risponde agli standard previsti nel momento di emissione dei bonds, l'ente pubblico sarà tenuto a versare quanto pattuito all'origine dell'operazione finanziaria, oltre ad una percentuale prestabilita all'intermediario, che provvederà a sua volta a pagare gli investitori che hanno messo a disposizione i capitali iniziali. Al contrario, qualora il progetto non consegua gli obiettivi prefissati, l'ente pubblico non è tenuto al versamento di alcuna somma di denaro.

Invero, tale interessante strumento di finanza sociale presenta sia vantaggi che criticità. In primo luogo, guardando agli aspetti vantaggiosi, attraverso la promozione dell'*impact investing*, il sistema pubblico riesce a coinvolgere nella gestione di progetti a carattere sociale enti non profit specializzati in aree di intervento, ove la Pubblica Amministrazione, ha maggiori difficoltà ad intervenire, perseguendo al contempo obiettivi di economicità.

Allo stesso tempo, la circostanza di finanziare esclusivamente le attività che conseguono risultati positivi, oltre ad essere un risparmio per il sistema pubblico, incentiva le organizzazioni non profit ad operare con standard competitivi e produttivi, e dà loro la possibilità di accedere a finanziamenti superiori, arginando i rischi derivanti dalle attività di *fundraising*.

Dall'altro lato, gli investitori privati, se in grado di selezionare progetti validi, hanno l'opportunità di ottenere rendimenti importanti e, contemporaneamente, possono rafforzare la loro immagine, grazie all'impegno profuso in ambito sociale.

Ciò nonostante, emergono anche delle criticità da valutare per verificare le potenzialità della finanza sociale. Posto che i risultati dei progetti finanziati devono essere necessariamente misurabili, i *Social Impact bonds* sono utilizzabili solo quando possono essere stabiliti criteri statisticamente validi per la misurazione del rendimento offerto, rendendo il rischio molto elevato per gli investitori in caso di insuccesso.

Traslando il ragionamento sopra delineato al sistema penitenziario, il meccanismo di finanziamento dei *Social Impact Bonds*, potrebbe fungere da forte input per lo sviluppo del lavoro penitenziario, ma se collegato al criterio di abbassamento della recidiva come avvenuto ad esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito, potrebbero verificarsi delle problematiche nel saggiare il successo degli interventi finanziati, vista la difficoltà di misurazione dell'indicatore in questione, soprattutto in Italia, ove non sussiste un sistema di rilevamento ufficiale.

Per comprendere ciò, è interessante osservare l'applicazione di tale strumento finanziario in due recenti casi.

In particolare, nel Regno Unito, Social Finance, una banca di investimento che si occupa specificamente di terzo settore, nel 2010 ha lanciato per prima i *Social Impact Bonds*, collegandoli ad un progetto pilota dedicato al recupero dei detenuti.

I SIBs in questione sono stati stanziati per sostenere il reinserimento di circa 3.000 detenuti reclusi nel carcere di Peterborough e condannati a pene inferiori ai 12 mesi: il pro-

getto collegato all'emissione dei bonds, chiamato "One service" della durata di 6 anni, prevedeva lo stanziamento di circa 5 milioni di sterline, da parte di 17 investitori (prevalentemente fondazioni ed enti non profit), il cui obiettivo è l'abbassamento della percentuale di recidiva del reato, coinvolgendo i ristretti in attività quali il lavoro e la formazione.

Nel corso del 2014 analizzando i primi dati relativi ai risultati del programma è emerso che la recidiva risultava ridotta dell' 8.4% rispetto al gruppo di detenuti monitorati. Pertanto, sebbene non ancora raggiunta la riduzione del 10% che consente il rimborso immediato degli investitori, il dato lascia presagire la fattibilità del raggiungimento di tale obiettivo entro il 2016.

Inoltre se la riduzione della recidiva rimarrà superiore al 7.5%, il Ministero della giustizia britannico provvederà comunque al pagamento degli investitori.

Anche negli Stati Uniti è in corso lo sviluppo dei *Social Impact Bonds* (definiti *Pay for Success Bonds (PSBs)* nella versione americana).

In tale caso, focalizzando l'attenzione sul settore penitenziario, Goldman Sachs ha deciso di investire 9,6 milioni di dollari in un progetto per il recupero dei giovani detenuti nella struttura di Rikers Island: come nel Regno Unito, ai fini della buona riuscita dell'investimento, è stato posto come obiettivo un abbassamento del tasso di recidiva del 10%, e più questo scenderà, più il rendimento delle quote investite aumenterà.

Guardando ora all'Italia, considerando l'importanza del lavoro penitenziario nel recupero del reo e nell'abbattimento della recidiva, il sistema penitenziario italiano potrebbe potenzialmente ottenere benefici dal meccanismo dei *Social Impact Bonds*.

I finanziamenti derivanti dai SIBs potrebbero infatti sostenere l'avvio di nuove lavorazioni all'interno degli istituti penitenziari, le quali, come visto e come riportato al capitolo tre, ad oggi non coprono la domanda di lavoro da parte dei detenuti.

In tal maniera, potrebbero ottenersi importanti risultati dal punto di vista della risocializzazione e dell'abbattimento della recidiva, senza gravare del tutto sui bilanci statali.

Al contempo, le aziende interessate ad operare nel settore penitenziario troverebbero sul mercato finanziario quei fondi che lo Stato non è in grado di elargire e che non risultano sufficienti nonostante l'applicazione della legge Smuraglia e gli investitori privati incasserebbero i frutti dei bonds.

In definitiva, la finanza sociale, potrebbe essere una buona soluzione per individuare forme di intervento in grado di assicurare il supporto ad una fascia debole della popolazione come quella dei detenuti, che senza misure specifiche fatica a reinserirsi nel tessuto sociale.

### **4.3 La formazione professionale del detenuto in un mercato del lavoro in continua evoluzione**

La formazione e il conseguente sviluppo di competenze professionali dei detenuti è lo strumento principale per favorire il loro reingresso nel tessuto sociale.

L'Ordinamento Penitenziario, non a caso, conferisce all'istruzione e alla formazione un ruolo di primo piano nel programma rieducativo del condannato, sia come strumento di crescita culturale e professionale, sia come mezzo per stimolare nelle persone recluse nuovi interessi<sup>15</sup>.

In primo luogo, formazione significa fornire all'individuo conoscenze e abilità pratiche, al fine di trasmettere una cultura di base del lavoro, caratterizzata da diritti, doveri, responsabilità e legalità. Questo può avvenire attraverso il coinvolgimento in processi di apprendimento informale come la formazione *on the job*, la sperimentazione diretta di percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo in azienda accompagnati e monitorati da personale specializzato, l'integrazione in un contesto lavorativo tradizionale che può eventualmente tradursi in una occupazione stabile e duratura una volta scontata la pena.

Posto che il percorso per l'inserimento lavorativo dei detenuti passa attraverso interventi a supporto delle conoscenze in ambito professionale, l'esito positivo di tale processo, richiede alcuni passaggi, a partire dal sostegno fornito al detenuto nel prepararlo all'ingresso nel mondo del lavoro e dalla assistenza al datore di lavoro che si prepara ad accogliere un soggetto problematico in quanto appartenente alla categoria dei soggetti in esecuzione penale.

---

<sup>15</sup> Si tratta di una vera e propria attività trattamentale, non a caso, l'art. 48 della l.n. 354/75 e l'art. 94 del Regolamento di esecuzione del 1976, considerano il percorso di istruzione come elemento di valutazione per la concessione della semilibertà e della liberazione anticipata.

Quanto sopra, esige specifiche competenze da parte degli operatori del sistema penitenziario, vista l'importanza dell'attività di "diagnosi" e conoscenza del soggetto, finalizzata all'individuazione dei fabbisogni formativi.

Difatti, la formazione professionale è una delle esigenze più manifestate dai detenuti in quanto consente di essere impegnati in una attività durante la fase detentiva e perché può determinare concrete possibilità di inserimento lavorativo.

Ulteriormente, l'offerta formativa intramuraria se da un lato mira a rafforzare l'occupabilità del soggetto *in vinculis*, dall'altro favorisce lo sviluppo dei requisiti per poter fruire delle misure alternative alla detenzione.

Ciò nonostante, i detenuti spesso non hanno accesso alla formazione e i destinatari delle attività formative vengono generalmente selezionati tra i detenuti comuni e con una posizione giuridica definitiva per avere una maggiore garanzia di completamento del percorso formativo<sup>16</sup>.

Per ovviare a tale situazione, l'attivazione di percorsi volti al miglioramento dell'occupabilità di persone recluse, andrebbe sì modulata in base alla posizione giuridica e alla situazione trattamentale, ma garantendo a tutti lo svolgimento di percorsi formativi. In altri termini, per i detenuti impossibilitati a frequentare corsi esterni andrebbero attivati con regolarità percorsi formativi *inframoenia* attraverso un mix di formazione teorica e tirocini, mentre per i detenuti con i requisiti per accedere alle misure alternative o al lavoro all'esterno o prossimi al fine pena, andrebbero garantiti interventi formativi più focalizzati sull'inserimento lavorativo all'esterno.

Per realizzare questo, l'offerta formativa deve essere personalizzata, al fine di individuare i detenuti in possesso delle caratteristiche più idonee per lo svolgimento di attività interne (per i quali deve essere definita una progettualità di medio-lungo periodo) o esterne.

Andando nel dettaglio, l'attività di selezione da parte della direzione carceraria dovrà tenere in considerazione, oltre la posizione giuridica, le caratteristiche dell'utenza (i livelli di scolarizzazione ed esperienza professionale, la componente motivazionale) e, viste le

---

<sup>16</sup> Nel caso di percorsi formativi di breve durata, vengono coinvolti detenuti con altre posizioni giuridiche, come ricorrenti ad appellanti, tranne gli imputati, che di regola, sono esclusi dalla possibilità di accesso ai corsi.

alte percentuali di stranieri, in questa fase è bene che tali passaggi avvengano in stretto raccordo con gli operatori esperti in mediazione culturale<sup>17</sup> e con gli insegnanti.

È bene, infatti, che l'offerta formativa non sia standardizzata ma che tenga conto e valorizzi le esperienze pregresse di lavoro, puntando sullo sviluppo di competenze non solo professionali, ma trasversali, sociali e personali, da parte del detenuto.

Ottimale sarebbe favorire l'integrazione tra formazione professionale e sistema dell'economia penitenziaria, costruendo le attività formative in contesti coerenti con le attività produttive in convenzione con cooperative o imprese interne al carcere.

In effetti, al di là della valenza trattamentale, tali attività, per contribuire fattivamente al reinserimento del reo, devono concentrarsi sull'*employability* delle persone: ciò può realizzarsi ipotizzando, accanto ai corsi teorici, dei percorsi pratici, attivando canali di collegamento con le aziende mediante tirocini e work experiences oppure organizzando alternanza scuola-lavoro con laboratori intramurari.

Invero, dall'analisi del sistema penitenziario attuale, emerge che non sono ancora state messe in campo strategie coerenti con tale logica, che suggerisce di concepire la formazione come metodo di reinserimento del reo e non come strumento di contenimento.

Sulla scorta di tali riflessioni, il primo passo per erogare una formazione utile per i soggetti in esecuzione penale, appare quello di realizzare una progettazione con obiettivi certi dei percorsi formativi, stabilendo *ab origine*, come la formazione può incidere sull'acquisizione di competenze di base, sull'orientamento, sull'apprendimento in assenza di precedenti esperienze da parte dei detenuti.

A tale proposito, utile potrebbe essere organizzare la formazione su due livelli. Un primo livello di formazione dovrebbe essere propedeutico all'addestramento professionale, teso a far acquisire a tutti i detenuti un livello di conoscenze basilari del mondo del lavoro e dei processi produttivi, al fine di far acquisire le competenze sociali indispensabili, non solo per trovare un lavoro, ma anche per ambientarsi in un contesto lavorativo.

---

<sup>17</sup> Per approfondimenti sull'importanza della mediazione culturale nei contesti detentivi, si veda M. FIORUCCI, *La mediazione culturale: strategie per l'incontro*, Armando Editore, 2007; per un focus più specifico sul valore del lavoro per l'integrazione degli stranieri reclusi, A. QUADRIO, A. FASULO, M.E. MARGRIN, *Identità e cambiamento. L'esperienza lavorativa come processo di mediazione culturale*, Franco Angeli, 2005.



L'assimilazione della cultura del lavoro rappresenta infatti uno step obbligato in ogni processo di inclusione sociale: non è scontato per chi ha sperimentato una carriera delinquenziale, sposare la logica della "bontà" del lavoro meno pagato rispetto a quello illegale e la sperimentazione di relazioni sociali in contesti diversi da quello della strada o del mondo criminale è un elemento importante per l'intero processo di risocializzazione.

Il secondo livello di formazione è invece quello di addestramento professionale vero e proprio, finalizzato all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, una volta scontata la pena.

Su questo secondo livello è importante garantire esperienze formative il più possibile connesse con la realtà esterna, promuovendo lo svolgimento di tirocini nelle aziende dislocate sul territorio in abbinamento alla formazione teorica o comunque un addestramento di tipo pratico anche se intramurario.

Invero, la maggior parte dei corsi di formazione, prevedono l'effettuazione di stages all'interno dell'istituto, nell'ambito di laboratori attivi all'interno, o ricorrendo a lavori di manutenzione.

Tuttavia, tali modalità rischiano di non configurare una effettiva esperienza formativa e lavorativa per i detenuti: operare all'interno dell'istituzione impedisce di sperimentare un rapporto di lavoro come quello esterno così come le relazioni umane e le regole legate al mondo del lavoro e non a quello del carcere.

Certamente, percorsi di questo genere non vanno abbandonati, viste anche le difficoltà logistiche e burocratiche che si presentano nel collegare il carcere all'esterno, ma occorre, per il futuro, operare strategicamente in una logica che dia priorità ad esperienze formative il più possibile connesse con la realtà esterna, prevedendo anche un sistema di tutoraggio sia per il detenuto che per l'azienda coinvolta nel progetto di reinserimento.

Una ulteriore strada da percorrere potrebbe essere la promozione di percorsi formativi orientati all'autoimprenditorialità, guardando anche alle esperienze legate al microcredito, che possono rivelarsi utili per l'inserimento nel tessuto economico e sociale da parte di quelle fasce della popolazione interessate da marginalità e povertà che oggi sono fortemente rappresentate in carcere.

Da ultimo, un altro aspetto, riguarda l'esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze<sup>18</sup> che permetta al detenuto di poter valorizzare e riversare nel mercato del lavoro quanto appreso, collegando la formazione nei contesti penitenziari ai sistemi di certificazione delle competenze e ai meccanismi del libretto formativo del cittadino.

In particolare, il libretto formativo per il detenuto andrebbe tarato sulla particolarità dell'utenza, con l'obiettivo di "mappare" il soggetto *in vinculis* dal punto di vista delle skills possedute, delle sue capacità professionali, del livello di istruzione al momento dell'ingresso in carcere<sup>19</sup>.

Il libretto in questione dovrebbe essere in grado di "raccontare" il background del detenuto, seguendolo in tutte le sue vicende, finanche nel caso in cui rientri nel circuito penale e dovrebbe essere messo a disposizione dei centri per l'impiego, quale documento attestante le professionalità possedute e implementate negli stabilimenti penitenziari.

Tale misura consentirebbe una profonda conoscenza dell'utenza e permetterebbe – se effettivamente attuata - all'Amministrazione Penitenziaria di affrontare la sfida rieducativa, attraverso un'offerta di istruzione, formazione professionale e lavoro, realmente tarata sulle esigenze dei detenuti del mercato, evitando lo spreco di risorse economiche e professionali in attività rieducative scarsamente performanti<sup>20</sup>.

A tali suggestioni, potrebbe aggiungersi l'idea di applicare l'istituto del bilancio di competenze, di matrice francese<sup>21</sup>, ai detenuti, come passaggio ineludibile per l'identificazione delle loro potenzialità personali e professionali, suscettibili di essere investite nell'elaborazione e realizzazione di un progetto di inserimento sociale e professionale che parta dall'esaltazione del *background* esperienziale di ogni utente, innescando anche dinamiche positive e competitive per potenziare la propria occupabilità e per aspirare ad una posizione migliore dal punto di vista lavorativo.

---

18 In tema di certificazione delle competenze, L. CASANO, *All'incrocio tra formazione e lavoro: problemi e prospettive del sistema di validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze in Italia*, in *Prospettiva Educazione permanente*, n. 3, settembre – dicembre 2013.

<sup>19</sup> Sul punto, V. LA MONACA, *op. cit.*, p. 18.

<sup>20</sup> Sempre V. LA MONACA, *op. cit.*, p. 19.

<sup>21</sup> L. VOLPINI, E. GALLIZIOLI, P. MAUTI, *Il bilancio di competenze rivolto ai detenuti ed ex detenuti nell'esperienza torinese*, in *Rassegna Penitenziaria* n. 3/2004, p. 186.

L'utilizzo di metodologie e strumenti di analisi dei fabbisogni formativi e delle abilità possedute dovrebbe consentire sia di mettere in evidenza le capacità ed incapacità del soggetto, sia di agire sul suo grado di autonomia nella costruzione di un progetto di inserimento, soprattutto alla luce delle effettive competenze richieste dal mercato del lavoro locale.

Un tale *modus operandi* favorirebbe l'abbandono di ogni logica assistenziale e la considerazione dell'ingresso in carcere come il momento della presa in carico del soggetto attraverso la "ricognizione/mappatura delle competenze" possedute, in modo da poter elaborare sin da subito il piano d'azione necessario per il reinserimento del reo.

#### **4.4 Apprendistato e alternanza scuola – lavoro: *best practices* applicate ai contesti detentivi**

Partendo dai ragionamenti sopra esposti, è bene riflettere sul legame tra acquisizione delle competenze durante il periodo detentivo e ingresso nel mercato del lavoro da parte del detenuto e dei dimittendi.

Guardando alla normativa, la l. n. 354/75 e il D.p.r. n. 230/2000 stabiliscono che l'Amministrazione Penitenziaria ha la possibilità di organizzare corsi di formazione professionale in diversi rami lavorativi e che la competenza per l'organizzazione dei corsi di addestramento professionale è attribuita alle Regioni, d'intesa con gli ispettori distrettuali e sulla base delle indicazioni e delle richieste delle direzioni degli istituti.

Nonostante tale previsione normativa, tuttavia, i dati quantitativi disponibili sull'esito dei corsi di formazione professionale confermano un notevole divario tra i detenuti iscritti e coloro che completano il percorso formativo<sup>22</sup>: il turn over dei detenuti, i trasferimenti da un carcere all'altro, la mancanza di motivazione sono solo alcuni dei motivi di abbandono dei corsi, cui si aggiunge lo scarso collegamento con il mondo del lavoro e la mancanza di prospettive lavorative.

Analizzando le tipologie dei corsi organizzati nelle strutture penitenziarie, emerge che si concentrano prevalentemente nel settore dell'artigianato: corsi per apprendere le mansio-

---

<sup>22</sup> Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica), nel primo semestre del 2016, circa l'80% dei detenuti hanno terminato il percorso formativo.

ni da giardiniere, elettricista, aiuto-cuoco, ceramista, idraulico, falegname, sono solo alcuni esempi di quanto viene realizzato negli istituti.

Ciò nonostante, analizzando i contenuti della formazione erogata, affiora che a parte una formazione di base in informatica, la maggior parte dei corsi è finalizzata all'ottenimento di qualifiche poco professionali e quindi difficilmente spendibili in un mercato del lavoro fortemente competitivo e ad alta tecnologia, interessato dall'avvento dell'industria 4.0 e dall'emersione di nuovi modelli economici e produttivi, che richiedono una forte specializzazione e skills sempre più raffinate.

Di conseguenza, a parte eccezioni virtuose, l'offerta formativa rivolta ai soggetti *in vinculis* piuttosto che rispondere alle reali esigenze del mondo del lavoro e ai fabbisogni individuali e invece che aprire reali prospettive future nell'ottica del reinserimento socio-lavorativo, rischia di essere limitata ad un mezzo di gestione del tempo passato in carcere, creando in soggetti - già psicologicamente provati - delle aspettative che non possono essere portate a termine.

In conclusione, il nodo centrale della formazione in carcere rimane la mancanza di correlazione tra la formazione e il lavoro all'esterno<sup>23</sup>.

Per tale ragione, si deve ripensare la formazione in carcere sia prevedendo contenuti più aderenti alle necessità del mondo del lavoro sia nelle modalità di erogazione, in modo da tenere conto delle specificità individuali, vista la rilevanza del momento formativo come avvio del percorso di reinserimento socio-lavorativo.

In primo luogo, al fine di programmare la formazione professionale in carcere non si possono non considerare le caratteristiche della popolazione carceraria.

Esaminando le statistiche, emerge che circa il 90% di chi entra in carcere è in possesso della licenza di scuola media inferiore e che oltre il 40% dei detenuti è analfabeta<sup>24</sup>.

Tra l'altro, per molti l'esperienza carceraria rappresenta un ulteriore momento di perdita della professionalità posseduta e al basso livello di istruzione della popolazione carceraria, si sommano spesso gravi problemi di degrado sociale e di emarginazione che rendono ancora più difficile il processo di risocializzazione.

---

<sup>23</sup>Sul punto, D. GAROFALO, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto, L'occupabilità, Cacucci, 2004*

<sup>24</sup>Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica

La progettazione di un percorso formativo per persone con esperienze di detenzione non può prescindere pertanto dal vissuto e dalle esperienze pregresse del singolo, ma deve essere in grado di tenere presenti tutti i fabbisogni non solo formativi del soggetto.

Ciò significa che l'intervento formativo va inserito all'interno di un percorso di integrazione sociale, che deve contribuire a ricostruire un globale progetto di vita.

Le caratteristiche specifiche dell'utenza presa in considerazione comportano delle criticità che si devono tradurre in interventi individualizzati, nell'ambito di una strategia complessivata a raccordare il sistema scolastico, il canale formativo ed il mondo del lavoro, partendo da una azione generale di alfabetizzazione sulla popolazione detenuta, anche digitale, per poi garantire la formazione professionale a tutti coloro che possiedono le conoscenze basilari per accedervi.

Ulteriormente, una buona formazione professionale, per assicurare opportunità occupazionali, va collegata alla designazione di professioni legate alla vocazione del territorio in cui è collocato l'istituto e alle strutture produttive esistenti, anche al fine di recuperare le maestranze tradizionali a rischio di estinzione.

In virtù di tutte queste considerazioni, le strade migliori da percorrere per creare un ponte tra il sistema di istruzione e formazione dei detenuti e il mondo del lavoro, appaiono l'attivazione di percorsi di apprendistato<sup>25</sup> e di alternanza scuola - lavoro.

Promuovere la stipula di contratti di apprendistato, magari attraverso una novella legislativa che elimini per i detenuti i limiti d'età attualmente previsti per tale fattispecie contrattuale, e inserire la pratica dell'alternanza scuola-lavoro nel sistema d'istruzione carcerario, significherebbe sperimentare quei modelli integrati di formazione e inserimento lavorativo che appaiono basilari per il recupero di soggetti a rischio di esclusione sociale.

Difatti, la necessità di offrire opportunità concrete di reinserimento lavorativo, accompagnando l'utente verso l'inclusione nella società, si traduce nella necessità di sperimentazione di metodologie innovative per la formazione, secondo nuovi contenuti e nuove modalità di erogazione che tengano conto, oltre che della specifica situazione psicologica ed emotiva dei singoli, anche del loro forte deficit formativo: da questo punto di vista, realizzare percorsi formativi individualizzati, magari proprio attraverso la predisposizione di

---

<sup>25</sup> Per un approfondimento sul contratto di apprendistato, M. TIRABOSCHI, *Teoria e pratica dei contratti di lavoro*, II edizione, Adapt University press, 2016, p. 119 ss.

un piano formativo collegato ad un contratto di apprendistato, può fungere da forte stimolo per la costruzione del proprio progetto di vita e per l'inclusione nella società.

Da ultimo, prediligere la via della transizione come strategia di reinserimento socio-lavorativo, significa anche incentivare la creazione di nuove figure professionali in parallelo ai cambiamenti del mercato del lavoro, aumentando così le possibilità di *placement* una volta scontata la pena.

#### **4.5 Istruzione, formazione e lavoro in carcere: strumenti per una cittadinanza attiva ed inclusiva**

L'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria richiede la costruzione di percorsi di inserimento occupazionale basati sulla valorizzazione delle loro competenze, delle esperienze passate e delle aspirazioni future.

L'obiettivo degli interventi tesi a promuovere l'inclusione sociale è innanzitutto quello di ampliare le opportunità occupazionali dei ristretti già durante il periodo detentivo, migliorando la loro occupabilità, cercando di garantire un contatto costante con l'ambiente esterno, e quindi con le regole applicate dalla collettività, quali le regole del lavoro e della vita sociale.

A tal fine, occorre creare le condizioni per il processo di inclusione da garantire alla popolazione detentiva adottando un approccio olistico, in primo luogo chiamando a collaborare in sinergia l'Amministrazione Penitenziaria, gli operatori del pubblico e del privato, gli enti locali e le istituzioni.

Difatti, l'attivazione di reti interistituzionali tra servizi della giustizia, servizi per l'impiego e attori economici del territorio è il primo passaggio da realizzare per l'attuazione dei percorsi di reinserimento delle persone in esecuzione penale.

Tra l'altro, il processo inclusivo non può essere programmato in maniera definitiva dall'inizio, ma va impostato secondo una logica di rimodulazione progressiva, che tenga conto dei progressi del ristretto così come delle difficoltà che ostacolano la transizione dal carcere alla società.

Per permettere l'inclusione sociale delle persone che hanno problemi con la giustizia, la cultura al lavoro risulta essere una leva fondamentale: da questo punto di vista, fornire occasioni di lavoro durante la permanenza in carcere e concedere le misure alternative

rappresentano le principali modalità di intervento per l'acquisizione delle competenze utili per l'esercizio della cittadinanza secondo legalità da parte del detenuto.

La crescita quantitativa della marginalità sociale è un fenomeno di dimensioni preoccupanti, che emerge guardando ai dati della popolazione carceraria<sup>26</sup>.

Una volta entrati nel circuito penale, promuovere il reingresso dei soggetti in esecuzione penale nel tessuto economico e sociale risulta problematico in quanto i modelli economici appaiono sempre più complessi e selettivi delle risorse umane in termini di capacità di adeguare il proprio capitale di competenze professionali e relazionali ai velocissimi mutamenti dei sistemi produttivi.

Senza contare che aspetti quali età, livello di istruzione, qualifiche professionali, esperienze occupazionali pregresse, area geografica di provenienza, *background* familiare ecc., si traducono, per molti, in vere e proprie barriere di ingresso al lavoro e in un progetto di vita che rischia di svolgersi al di fuori del sistema sociale cui l'individuo appartiene.

La conseguenza di tale stato di cose è che la debolezza di determinati gruppi sociali e la loro esclusione dalla società civile e dal mercato del lavoro comporta l'aumento del disagio sociale, che si traduce spesso in devianza sociale<sup>27</sup> e quindi in criminalità, portando alla crescita del numero della popolazione detenuta.

Per tale ragione, il dibattito sul carcere e sulle reali possibilità dei detenuti di reintegrarsi nella società richiede l'individuazione di efficaci strategie volte alla prevenzione dello svantaggio sociale che risulta essere la prima causa di aumento del numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari.

Prevenire l'esclusione sociale puntando sullo sviluppo di competenze professionali e sull'occupabilità dei soggetti in esecuzione penale significa investire nella logica che la riduzione del disagio sociale produce benefici sia diretti, sulle fasce deboli della popola-

---

<sup>26</sup> Al 31 ottobre 2016, risultano presenti nelle carceri italiane 54.912 detenuti, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica.

<sup>27</sup> Per un approfondimento sul concetto di devianza e sui meccanismi di controllo sociale, si rimanda a A. DAL LAGO, *La produzione della devianza: teoria sociale e meccanismi di controllo*, Ombre Corte, 2000; B. BARBERO AVANZINI, *Devianza e controllo sociale*, Franco Angeli, 2002. Per un focus su tali problematiche in relazione ai minori, A. PENNISI, *La giustizia penale minorile. Formazione, devianza, diritto e processo*, GIUFFRÈ, 2012.

zione destinataria di interventi, sia indiretti, vista la riduzione dei costi economici dello svantaggio collegati al mantenimento di un detenuto in carcere e l'accrescimento della sicurezza sociale.

A tal fine, occorre mettere a regime metodologie e strumenti per abilitare o riabilitare socialmente e professionalmente il detenuto fuori dall'universo carcerario, puntando su istruzione, formazione e lavoro come canali privilegiati per la risocializzazione.

Il primo aspetto da tenere presente è che ogni ristretto è portatore di fabbisogni specifici che si sommano a quelli riguardanti la condizione di detenuto, perciò, le misure di reinserimento nel sistema sociale e produttivo vanno personalizzate e flessibilizzate, assumendo l'individuo come principale protagonista del proprio processo di realizzazione del nuovo status di cittadino.

Da questo punto di vista, dalla mappatura delle strutture penitenziarie contenuta al capitolo tre della tesi, emerge la presenza di progetti in tutti gli istituti, che si rivelano tuttavia interventi per lo più limitati nel tempo e senza continuità, mentre appare sempre più opportuna e non procrastinabile una progettazione complessiva per il reinserimento da mettere a regime nel sistema penitenziario, realizzando una politica sociale stabile e omogenea su tutto il territorio nazionale.

Avendo analizzato nei paragrafi precedenti le prospettive attuali e future dell'istruzione, della formazione e del lavoro in carcere, occorre tenere presente che il successo di tali attività e quindi del recupero del reo dipende anche dal collegamento tra sistema penitenziario e meccanismi di reinserimento nel tessuto economico e produttivo.

Importante è puntare sull'ottimizzazione nell'erogazione dei servizi formativi e informativi del territorio a favore dei detenuti nonché sulle modalità per l'accesso a servizi integrati personalizzati per l'inclusione sociale oltre alla realizzazione di nuove strategie di accompagnamento al lavoro.

Ciò può avvenire potenziando il meccanismo di supporto all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, revisionando i servizi al lavoro già esistenti e incrementando gli strumenti che favoriscono il *matching* (banche dati, sportelli, ecc.) o percorrendo nuove strade, co-



me la costituzione di un apposito ente che ne occupi<sup>28</sup> o supportando il terzo settore nelle attività di accoglienza, presa in carico, orientamento, ricerca di una occupazione per le fasce a rischio di esclusione sociale<sup>29</sup>.

La reintegrazione sociale del condannato non si realizza infatti puntando sulle pratiche correzionali e sulla privazione della libertà, ma attraverso la presa in carico del deviante nella comunità e nel territorio di riferimento.

Ciò significa che la socializzazione può essere potenziata sposando la logica del “to care”, vale a dire del farsi carico della problematicità sociale non in termini assistenziali, ma valorizzando l’apporto che il detenuto può dare alla società, innanzitutto attraverso il lavoro.

Per tale ragione, essenziale è stimolare il senso di fiducia nei detenuti, eliminando le politiche e le retoriche di sicurezza che contribuiscono a renderla ancora più scarsa, perché producono diffidenza, isolamento, separazione, nonché sfiducia in se stessi e un senso di impotenza<sup>30</sup>.

Ad ogni modo, per rendere virtuoso e funzionale il sistema penitenziario, è determinante consolidare una nuova cultura della solidarietà, proponendo un approccio innovativo ai problemi della detenzione, avvicinando progressivamente la collettività al carcere e soprattutto, estendendo a tutta la popolazione detenuta opportunità di istruzione, formazione e lavoro, le quali rappresentano il mezzo prioritario per garantire alle fasce deboli l’esercizio di una cittadinanza attiva ed inclusiva.

---

<sup>28</sup> Come anticipato al paragrafo 4.1, ove viene descritto il meccanismo di funzionamento del CIRE, impresa pubblica catalana.

<sup>29</sup> Secondo l’ultimo monitoraggio di Isfol, nel 2015 le “agenzie” del Terzo settore accreditate sono state 78 su un totale di 800 tra enti pubblici e privati riconosciuti.

<sup>30</sup> PITCH T., *Prevenire e punire*, in *Studi sulla questione criminale*, anno I, n. 1, Roma, Carocci, 2006, pag. 31.

## CONCLUSIONI

Il lavoro di tesi si pone l'obiettivo di svolgere una riflessione circa quello che è lo stato dell'arte e le prospettive future dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro dei soggetti in esecuzione penale.

Scopo del lavoro, quindi, è illustrare il sistema attuale, segnalandone sia gli aspetti positivi che negativi e cercando di tratteggiare gli scenari futuri, al fine di riflettere sull'importanza di un cambio di passo per garantire l'inclusione sociale di un target complesso come quello dei detenuti.

Dal percorso di ricerca, emergono molte criticità presenti nel sistema penitenziario, a partire dalla bassa scolarizzazione della popolazione detentiva, a cui si aggiunge il problema della perdita e della mancata acquisizione di competenze professionali durante lo svolgimento della pena e della mancanza di occasioni di lavoro da destinare ai detenuti.

Iniziando il discorso proprio dal lavoro, il lavoro in carcere ha vissuto diverse fasi, passando dall'essere considerato un elemento accessorio alla sanzione penale fino a ad essere concepito come parte costitutiva del trattamento penitenziario e infine, dopo la riforma del 1975, ad essere del tutto equiparato - dal punto di vista del diritto - al lavoro all'esterno.

Il lavoro di tesi mi ha permesso di comprendere l'evoluzione del lavoro penitenziario in Italia: da un uso correzionalista e punitivo si è passati ad un uso rieducativo e riabilitativo del lavoro e tali cambiamenti hanno proceduto di pari passo con i mutamenti relativi all'approccio generale alla detenzione e ai significati attribuiti al trattamento penitenziario dal punto di vista sociale.

L'analisi delle attività lavorative svolte dai soggetti *in vinculis* mi ha consentito di inquadrare le principali tipologie di lavoro penitenziario, di cui ho potuto cogliere anche le criticità e i vantaggi.

In generale il lavoro penitenziario, dal punto di vista rieducativo è importante in quanto permette al ristretto di mantenere un contatto costante con la realtà e una vita tutto sommato normale, oltre a costituire una forma di sostentamento, seppur minima e pressoché insufficiente.

Tuttavia a fronte del riconoscimento dell'importanza, tanto del lavoro, quanto della formazione, la consistenza numerica complessiva dei detenuti coinvolti in tali attività rimane esigua e la diffusione su scala nazionale non è omogenea.

Nel merito, partendo dall'analisi dei dati riguardanti i percorsi formativi, i corsi di formazione professionale attivati nel primo semestre del 2016 ammontano a circa 160, coinvolgendo più o meno 1.600 detenuti<sup>31</sup>: la distribuzione geografica delle attività formative non è omogenea e spazia da ambiti territoriali in cui vista la consistenza dei dati<sup>32</sup> sussistono maggiori opportunità di crescita professionale, a regioni in cui l'offerta formativa per i reclusi non appare sufficiente a soddisfare i fabbisogni formativi di tale utenza.

Relativamente al lavoro, dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia e riportati sempre al capitolo tre del lavoro di tesi, emerge la netta preponderanza del lavoro *intramoenia* rispetto alle altre forme di lavoro contemplate dall'Ordinamento Penitenziario.

Ad oggi, infatti, circa l'85% dei ristretti che svolgono un'attività di lavoro inframuraria lo fanno alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del lavoro domestico.

Questa elevata percentuale si comprende alla luce del fatto che l'Amministrazione Penitenziaria, a fronte dell'esigenza di garantire una serie di servizi collegati alla vita quotidiana degli istituti di pena (manutenzione dei fabbricati, lavanderia, preparazione del vitto, gestione del sopravvitto, pulizie, barberia...) ha implementato nelle strutture penitenziarie un modello di gestione orizzontale, affidando l'espletamento di tali compiti ai detenuti.

I detenuti coinvolti, pertanto, svolgono le loro mansioni con la supervisione del personale di polizia e sono interessati da una continua turnazione, in modo da impiegarne il numero più alto possibile, e sono retribuiti secondo una logica che privilegia situazioni di marginalità o di bisogno.

Come emerge dalla tesi, tale scelta di un modello di gestione *in house*, presenta una serie di limiti derivanti dallo scarso livello di professionalità con cui vengono realizzati questi

---

<sup>31</sup> Fonte: Ministero della Giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Sezione Statistica.

<sup>32</sup> Si registrano, ad esempio, più di 20 corsi attivati nelle regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Sicilia.

servizi, oltre che dalla limitata cultura del lavoro che viene attualmente trasmessa ai soggetti reclusi.

Viceversa, altri modelli di gestione delle incombenze quotidiane, a partire quelli di *facility management*, in cui la gestione dei servizi è affidata ad enti esterni, come aziende private o soggetti appartenenti al settore no profit, con l'obbligo di formare e assumere determinati numeri di detenuti<sup>33</sup>, potrebbero fare la differenza, soprattutto per arginare le problematiche organizzative connesse al lavoro penitenziario e aumentare il tasso dei detenuti lavoratori.

Da questo punto di vista, il successo di una simile operazione potrebbe essere favorito creando, a livello centrale, un organismo di coordinamento di tutte le attività svolte all'interno del carcere, che si occupi anche di monitorare i meccanismi di selezione dei detenuti addetti al lavoro e della gestione del rapporto di lavoro, non privilegiando l'aspetto della rotazione delle persone ma piuttosto quello della meritevolezza e del possesso di specifiche competenze tecnico-professionali.

Allo stesso tempo, ciò richiede il massimo coinvolgimento di soggetti economici esterni al carcere, disposti tuttavia ad investire in un contesto così complesso, solo a fronte di effettivi benefici, da ravvisarsi non solo negli sgravi fiscali e contributivi, ma in ulteriori strumenti da affinare e diffondere, come i meccanismi premiali connessi alla *Corporate Social Responsibility* o l'innovativo sistema di *social investing* collegato alla finanza sociale, che sembra prendere sempre più piede all'estero.

Il lavoro – specie per i soggetti a rischio di esclusione sociale – dovrebbe infatti concorrere alla costruzione di una identità professionale, ma anche civile, portando alla conquista di una cittadinanza attiva ed inclusiva.

Questo processo sarebbe certamente favorito potenziando le iniziative d'impresa svolte all'interno degli istituti di pena da soggetti esterni e incrementando le attività produttive gestite dall'Amministrazione Penitenziaria, in ambito agricolo e industriale, ad oggi in numero esiguo, visto il problema della sostenibilità economica.

Difatti dal 2010 ad oggi il numero di postazioni destinato alle persone *in vinculis* gestite da imprese terze riguarda solo il 4% circa della popolazione detentiva nel suo complesso:

---

<sup>33</sup> Ad esempio, in Francia, vi sono istituti amministrati secondo la logica di “gestion déléguée”.

una percentuale bassa, da innalzare, così come sono da aumentare i numeri relativi agli investimenti che l'Amministrazione Penitenziaria opera di anno in anno sul fronte delle lavorazioni o sulle attività agricole, per favorire la crescita occupazionale e l'elevazione professionale dei beneficiari.

Ancora, guardando alla mappatura, contenuta al capitolo tre, e analizzando le attività organizzate in carcere, affiora chiaramente una forte difformità di distribuzione territoriale delle esperienze, a riprova della fragilità del disegno complessivo di *policy* e della mancanza della valorizzazione della dimensione lavorativa.

Tuttavia, fintanto che non ci sarà un ripensamento sostanziale del trattamento di pena che apra il carcere verso l'esterno, non ci saranno i presupposti per sovvertire questo stato di cose.

I tempi, le regole delle case di reclusione, la difficoltà a far uscire ed entrare prodotti finiti o materie prime, mettono in difficoltà l'azienda che decide di lavorare in carcere.

Contemporaneamente, si dovrebbe strutturare un vero e proprio canale per l'economia carceraria, puntando su attività commerciali e distributive adeguate, in modo da consentire al settore penitenziario di non gravare del tutto sui bilanci pubblici.

Tali interventi, in concomitanza con la progettazione di un piano nazionale di recupero scolastico dei detenuti e di nuovi standard per la formazione, consentirebbero percorsi più agevoli di risocializzazione dei detenuti: sebbene non vi siano, ad oggi, fonti ufficiali sulla recidiva emerge, dalle mie ricerche confluite nella tesi, che il detenuto che nel suo percorso detentivo ha svolto attività lavorative sarà molto meno incline alla recidiva, contribuendo così a ridurre i costi connessi alla detenzione e aumentando la sicurezza sociale.

In definitiva, con il lavoro di tesi, si intendono fornire spunti e riflessioni per approfondire il problema della bassa scolarizzazione, della scarsità dei posti di lavoro a disposizione delle persone in carcere e della disomogenea fruizione della formazione professionale, partendo dall'analisi dello spaccato attuale per poi affacciarsi verso un novellato trattamento penitenziario che risulti effettivamente risocializzante.

## Bibliografia

- AA.VV. (1973), *La recidiva postpenitenziaria. Contributo a un'indagine comparativa internazionale*, in *Quaderni dell'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena*, n. 6, Ministero di Grazia e Giustizia
- ALBORGHETTI D., *Il lavoro come alternativa al carcere ed elemento del trattamento*, in M. TIRABOSCHI M. (a cura di) *Il lavoro riformato, le nuove leggi civili*, Giuffrè, 2013
- ALESSANDRI, CATELANI G., *Il codice penitenziario*, Laurus, 1977
- AMATO N., *Diritto, delitto, carcere*, Giuffrè, 1987
- ANTONIOLI I., *Lavori socialmente utili*, in *Liberarsi*, 1° giugno 1998
- ARESTA V., *Fare impresa nelle carceri del mezzogiorno*, *Rassegna penitenziaria. e criminologica*, n. 3/2011
- BACCARO L., MOSCONI G., *Il girone dei dannati: ovvero il fenomeno della recidiva*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2 /2004
- BARBERA M., *Lavoro carcerario*, *Dig. priv. comm.*, Torino, 1992
- BARBERO AVANZINI B., *Devianza e controllo sociale*, Franco Angeli, 2002
- BASSO A.; CARECCIA I., *L'evoluzione del lavoro carcerario*, in *Lavoro dei detenuti*, Cacucci Editore, 2007
- BAVIERA I., *Diritto minorile*, Giuffrè, 1976
- BELLOCCI M.; PASSAGLIA P., *La tutela dei «soggetti deboli» come esplicazione dell'istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2006
- BELOTTI V., *Alla ricerca di un "posto": cooperazione sociale d'inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro*, Comunità edizioni, 2007
- BENEDETTI A., *Elementi del trattamento penitenziario con particolare riguardo al lavoro interno ed esterno*, in *Leg. Giust.*, 1988
- BENEDETTI A., *Sul lavoro all'esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1983
- BENELLI C., *Coltivare percorsi formativi, la sfida dell'emancipazione in carcere*, Liguri editore, 2012

- BENELLI C., *Promuovere formazione in carcere: Itinerari di educazione formale e non formale nei luoghi di confine*, Edizioni del Cerro, 2008
- BERNARDI A., *Il lavoro carcerario*, in G. FLORA (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario (l. 10 ottobre 1986 n. 663)*, Giuffrè, 1987
- BERTAGNA G., *Rapporto finale del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.m. 18 luglio 2001 n. 672* (Commissione Bertagna)
- BETTIOL G., *Repressione e prevenzione nel quadro delle esigenze costituzionali*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1951
- BETTIOL G., *Il mito della rieducazione del condannato*, in *Sul problema della rieducazione del condannato* (Atti del II Convegno di diritto penale, Bressanone, 1963), Cedam, 1964
- BRIGHI S., LAI L., *Percorsi di inserimento lavorativo in Europa ed in Italia: fattori di qualità e sostenibilità*, in GRANDE M., SERENARI M.A. (a cura di), *In – out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*, F. Angeli, 2002
- CALAPRICE S., *Si può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria*, Laterza, 2010
- CAMPESI G., *Il sistema di controllo penale tra «fordismo» e «postfordismo»*, in *Il controllo delle «nuove classi pericolose» Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, L'altro Diritto, 2009
- CANOSA R., COLONNELLO I., *Storia del carcere in Italia, dalla fine del cinquecento all'unità*, Sapere, 2000
- CANOSA R., *Il lavoro dei detenuti*, in M. CAPPELLETTO, A. LOMBROSO (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, 1976, p. 112, S. KOSTORIS, *Lavoro penitenziario* (voce), in *NDI*, App., IV, Torino, 1983
- CAPUTO G., *Diritti sociali in carcere, Guida pratica per l'accesso alle misure a sostegno del reddito*, in *L'altro diritto*, 2010
- CARDANOBILE F., *Il lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria: il "lavoro domestico"*, in *Il lavoro dei detenuti*, Cacucci, 2007
- CARMIGNANI S., *Carcere e formazione, Analisi critica dei progetti di formazione per detenuti in Italia*, EL.LE, Vol. 1 – Num. 2 – Luglio 2012

- CASANO L., *All'incrocio tra formazione e lavoro: problemi e prospettive del sistema di validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze in Italia*, in *Prospettiva Educazione permanente*, n. 3/2013
- A. CASOTTI, *La responsabilità sociale delle imprese. Definizione, certificazione, bilancio sociale e codici etici*, IPSOA, Milano, 2005
- CASTALDO M., *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Jovene editore, 2001
- CENTOFANTI F., *Lavoro penitenziario e giusto processo*, in CP, 2007
- CESARI N., *Il lavoro all'esterno. Una svista o una intuizione del legislatore?*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1/3, 1984
- CESARIS L., *Sub art. 2*, in GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., (a cura di), *Ordinamento penitenziario*, Cedam, 2006
- CICCOTTI R., PITTAU F., *La tutela previdenziale dei detenuti e degli internati*, in *Previdenza sociale*, fasc. V, 1985
- CLEMENTI C., *Il disagio della detenzione multi-etnica: La sfida del multiculturalismo nel carcere*, PAJARDI D., (a cura di), *Oltre a sorvegliare e punire: Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, 2008
- CONCAS A., *Il Lavoro penitenziario, disciplina giuridica e caratteri*, pubblicato in *Diritto Processuale Penale*, 2015
- CONVERSO A., *Il lavoro del detenuto*, in *Quale Giustizia*, 1971
- CORALLI M., *L'istruzione in carcere. Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto*, 2002
- CORSO S.M., *Lavoro dei detenuti: più tutele per la prevenzione infortuni*, IPSOA, 21 febbraio 2015
- CRISCENTI A., *L'educazione dei minori fra disagio sociale e responsabilità istituzionale*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, di PENNISI A., Giuffrè, 2012
- DAL LAGO A., *La produzione della devianza: teoria sociale e meccanismi di controllo*, Ombre Corte, 2000



DAVIS L.M, BOZICK R., STEELE J.L., SAUNDERS J., MILES J.N.V, *Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults*, 2013

DE GIORGI A., *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, Ombre Corte (Cartografie), 2002

DEL BOSCO B., *Responsabilità sociale, comunicazione d'impresa e nuove tecnologie*, in P. MELLA e D. VELO, *Creazione di valore, corporate governance e informativa societaria*, Giuffrè, 2007

DE LEO G., *Modelli e standard formativi per l'integrazione tra gli operatori sociali della giustizia e del territorio*, *Rassegna penitenziaria*, n. 1-2/1997

DE LITALA L., *La prestazione di lavoro nel sistema penitenziario italiano*, in DL, 1946

DE MATTEIS A., *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè, 2011

DELLA CASA F., *Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che lavora. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 2001, n. 158*, in *Diritto penale e processo*, n. 10/2001

DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Cedam, 1976

DI GENNARO G., BREDA R., LA GRECA G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1997

DIANA P., in *L'e-learning in carcere: esperienze, riflessioni e proposte*, in *Cambio*, Anno III, n. 6/2013

DOLCINI E., *La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 469-521 (pubblicato anche in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. GREVI, Bologna, Zanichelli, 1980

ERISMAN W. J., BAYER CONTARDO, *Learning to reduce recidivism*, 2005

EUSEBI L., *Quale prevenzione dei reati? Abbandonare il paradigma della ritorsione e la centralità della pena preventiva*, in *Pedagogisti per la giustizia*, a cura di DE NATALE M.L., Ed. Vita e Pensiero, 2004

FABOZZI R., *La tutela giurisdizionale del lavoro dei detenuti*, in MGL, 2007

FANCI G., *Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai networks sociali*, in *Vittimologia*, 2008

FASSONE E., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1981

FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'Ottocento alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, 1980

FASSONE E., *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di GREVI V., Zanichelli, 1981

FEDELE A., *Sub art. 23*, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione. Rapporti civili (Artt. 22-23)*, Zanichelli-FI, 1978

FERRARA V., *Il lavoro penitenziario: la dimensione umana del carcere e della città che lo accoglie. L'esperienza della cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri*, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. VII, n. 3 – Settembre-Dicembre 2013

FIorentin F., *Tutela labirintica del detenuto e ruolo del magistrato di sorveglianza alla luce della sent. n. 341 del 2006*, nota a C. Cost., 27/10/2006, n. 341, in *G.Cost.*, 2006

M. FIORUCCI, *La mediazione culturale: strategie per l'incontro*, Armando Editore, 2007

FRANGEAMORE M.P.C, *Lo sviluppo del diritto penitenziario: prodotto e prezzo*, in *Diritto Penale e Processo* n. 6/1999

FUMO M., *Una questione recente ed un'altra per troppo tempo rimossa. La Corte Costituzionale scioglie due importanti nodi in tema di lavoro penitenziario*, *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1,3/1989

FURFARO V., *Il lavoro penitenziario. Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto*, 2008

GABOARDI A., *Trattamento penitenziario e diritti fondamentali alla luce del diritto sovranazionale*, in AA.VV., *Libertà dal carcere, libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, Giappichelli, 2013,

GALLI G., *'Mercede' e 'remunerazione' del lavoro del detenuto*, in *Giur. Cost.*, 1988

GALLI G., *Sulla retribuzione del lavoro dei detenuti*, in *Giur. cost.*, 1993

GAROFALO D., *Formazione e lavoro tra diritto e contratto, L'occupabilità*, Cacucci, 2004

GAROFALO A., *Il lavoro come mezzo di recupero sociale del condannato*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 1957

GIAMMELLO V., MERCURIO A., QUATTROCCHI G., *Il lavoro nel carcere che cambia*, Franco Angeli, 2013

GIULIANELLI R., “Chi non lavora non mangia” *L’impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell’Italia fra Otto e Novecento*”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3/2008

GREVI G., GIOSTRA G., DELLA CASA F. (a cura di), *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, Cedam, ed. 2006

HERNANDEZ S., *Posizioni non contrattuali nel rapporto di lavoro*, Cedam, 1968

KOSTORIS S., *Lavoro penitenziario (voce)*, in *NDI, App.*, IV, Torino, 1983

LA GRECA G., *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 2/3, 2005

LAMONACA V., *Lavoro penitenziario, diritto vs obbligo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n.2/2009

LAMONACA V. in *Profili storici del lavoro carcerario*, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 3/2012

LAMONACA V., *Dal lavoro penitenziario al contratto di risocializzazione e lavoro; un’ipotesi de iure condendo*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2/2015

LAMONACA V., *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in *Previdenza Sociale Oggi*, fasc. 89, 2010

LENTINI S., *Dal progetto pedagogico al progetto d’istituto*, in *La Giustizia penale minorile*, a cura di PENNISI A., Giuffrè, 2012

LEONARDI F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 2/2007

LIZZOLA I., *L’educazione nell’ombra*, Carocci, 2009

MANZI G., *Il trattamento pedagogico dei minori devianti nel superamento della rieducazione*, in *Psicoterapie*, n. 12/2009

MARCHETTI M.R., in GREVI V., GIOSTRA G., DELLA CASA F., *‘Ordinamento Penitenziario’ Commento articolo per articolo*, Cedam, 1994

MARCIANO A., *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforma*, *Working Paper ADAPT*, 19 dicembre 2014, n. 167

MARGARA A., *Il lavoro del detenuto*, in *Quale giustizia*, 1971

- MARGARA A., *Le misure alternative oggi, i dati e un approfondimento degli stessi*, Fondazione Micheletti Onlus, 2011
- MARIANO L., *Responsabilità etica ed impegno sociale nei valori d'impresa*, Liguori, 2005
- MARINELLI F., *Il lavoro dei detenuti*, W.P. C.S.D.L.E Massimo D'Antona, n. 234/2014
- MAUCERI E., *Pedagogia nel contesto penitenziario: alcune riflessioni sul significato e il ruolo dell'educazione in prigione*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1-3/2001
- MELCHIORRI NAPOLI G., *Il regime disciplinare negli istituti penitenziari*, in *Diritto Processuale Penale*, 2007
- MELOSSI D., *Carcere, postfordismo e ciclo di produzione della "canaglia"*, in *Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, n. 1/3, 2001
- MIGLIORI S., *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci, 2007
- MORRONE A., *Il lavoro penitenziario nella disciplina legislativa preesistente*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 11/2000.
- MORRONE A., *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione*, Cedam, 2003
- MUCARICA V., *Lavoro dei detenuti e trattamento penitenziario*, in *Riv. pen.*, 1987
- MULE' P., *Processi educativi e rieducativi in carcere. Problemi, modelli e interventi*, CUECM, 2009
- MUSSO D., *Detenuti immigrati. Risorse e criticità del mondo carcere*, in *Oltre a sorvegliare e punire: esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, a cura di D. PAJARDI, Giuffrè, 2008
- NALDI A., *Araba Fenice: inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, I Quaderni di Antigone, Sinnos Editrice, Roma 2004
- NALDI A., *Europa. Carcere, penalità, lavoro. Ricerca transnazionale*, Sinnos Editrice, Roma, 2005
- NISTICÒ F., *Il lavoro dei detenuti: terapia, redenzione, salario*, in *F. it.*, 1991
- NOVELLI G., *Il lavoro dei detenuti*, in *Rivista di Diritto Penitenziario*, n. 3/1930

- ORSI VERGIATI T., *Note in tema di lavoro obbligatorio per i detenuti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983
- PAJARDI D., *Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*, Giuffrè, 2008
- PALOSCIA A., *Problematica relativa al metodo di rilevazione statistica per la categoria dei recidivi*, *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1, 3/1986
- PATETE D., *Manuale di diritto penitenziario*, Zaurus Lobulo, 2001
- PATRONO M., *Carcere e lavoro: il reinserimento dei detenuti e degli ex detenuti*, in *Doc. Giust.*, vol. 6, 1994
- PAVARINI M., *Il penitenziario come modello della società ideale*, in MELOSSI D., PAVARINI M. (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI – XIX secolo)*, Bologna, 1977
- PAVARINI M., *Codice commentato dell'esecuzione penale*, Utet, 2002
- PAVARINI M., *Il lavoro carcerario*, in GUAZZALOCA B., PAVARINI M. (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria*, in BRICOLA F., ZAGREBELSKY V. (diretta da), *Giurisprudenza sistematica del diritto penale*, Utet, 1995
- PAVARINI M., *L'invenzione penitenziaria: l'esperienza degli Stati Uniti d'America nella prima metà del XIX secolo*, in MELOSSI D., PAVARINI M. (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI – XIX secolo)*, Il Mulino, 1977
- PAVARINI M., *La disciplina del lavoro dei detenuti*, in AA.VV., *L'ordinamento penitenziario tra riforma ed emergenza*, a cura di V. GREVI, Cedam, 1994
- PAVARINI M., *La nuova disciplina del lavoro dei detenuti nella logica del trattamento differenziato*, in V. GREVI (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986, 663)*, Cedam, 1988
- PAVARINI M., *Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in (a cura di M. Grande e M. A. Serenari), *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*, Milano 2002
- PELLACANI G., *Il lavoro carcerario*, in VALLEBONA A. (a cura di), *I contratti di lavoro*, in RESCIGNO P., GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2009
- PENNISI A., *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, 2002
- PERA G., *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *Il foro italiano*, 1971

PESSI R., *Il rapporto di lavoro del detenuto: a proposito della concessione in uso della manodopera dei detenuti ad imprese private appaltatrici*, in *Diritto del lavoro*, 1978

PITCH T., *Prevenire e punire*, in *Studi sulla questione criminale*, anno I, n. 1, Roma, Carocci, 2006

QUINTALIANI V., *Osservazioni sull'ammissione al lavoro all'esterno*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1980

RACITI A., *Le attività lavorative svolte durante l'esecuzione di pene privative della libertà personale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.1/2001

RESCIGNO P.; GABRIELLI E. (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2009

RICCI A.; SALIERNO G., *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, Einaudi, 1971

ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro dietro le sbarre*, in *PD*, 1974, pp. 205 ss., successivamente ripubblicato in CAPPELLETTO M., LOMBROSO A. (a cura di), *Carcere e società*, Venezia, Marsilio, 1976, pp. 92 ss., col titolo *Il lavoro nella riforma carceraria*

ROMAGNOLI U., *Il lavoro nella riforma carceraria*, in CAPPELLETTO M., LOMBROSO A.(a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, 1976

ROMANO C.A., *Carcere, lavoro e cooperazione sociale*, in GATTI U. e GUALCO B. (a cura di), *Carcere e territorio*, Giuffrè, 2003

ROMANO C.A., *Studi sul lavoro inframurario*, in *Ristretti Orizzonti*, 2000

RUOTOLO M., *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, 2002

RUSCHE G., KIRCHHEIMER O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, 1978

RUSTIA R., *Il lavoro del detenuto*, in *GM*, 1973

SALVATI A., *L'attività lavorativa dei detenuti*, in *Amministrazione in cammino*, 2010

SANDULLI P., SOCCI M.A., *Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro privato, pubblico e previdenziale*, aggiornata al Collegato Lavoro 2010, Giuffrè, 2010

SANTORO M., TUCCI R., *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca scientifica*, *Rassegna penitenziaria e criminologica* n. 1/2006

SCANDOLA L., *Insegnare nei mondi di confine*, EL.LE - ISSN: 2280-6792, 11/2012

SCARCIA L., *Il cono d'ombra dell'istruzione in carcere*, in *Insegnare*, n. 3/4, 2003

SCOGNAMIGLIO R., *Il lavoro carcerario*, in *ADL*, 2007

SIMI V., *Disposizioni di legislazione sociale particolare ad alcune categorie di lavoratori*, in *Trattato di diritto del lavoro*, U. BORSI e F. PERGOLESI (diretto da), III, Cedam, 1959

SOLIVETTI L.M., *Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo*, in *Rassegna penitenziaria*, vol. I/1983

SPALLANZANI L., *Osservazioni sulle carceri mandamentali*, in *Rassegna di Diritto Penitenziario*, 1930

STRANO G., *Inserimento lavorativo dei detenuti*, in *G. Lav.*, 2004

STURNIOLO I., *Atipicità dell'educatore penitenziario. Formazione e professionalità di una figura particolarissima*, in *Rassegna penitenziaria*, n.1-3/1988

TENUTA U., in *Il sistema educativo di istruzione e formazione, Tuttoscuola*, XXXIV, 486, 2008

TIRABOSCHI M., *Teoria e pratica dei contratti di lavoro*, II edizione, Adapt University press, 2016

TONON F., *Il lavoro dei detenuti* in CARINCI F., *Diritto del lavoro vol. 2 - Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento* a cura di Cester, Torino, 1998

TONON F., *Il lavoro dei detenuti*, in C. CESTER (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, in F. CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, II, Utet, 2a ed., 2007

TRANCHINA G., *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, sempre in AA.VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di GREVI V., Zanichelli, 1981

TURCO A., *Esperienze di rieducazione*, in *Rassegna penitenziaria*, n. 1-2/1981

VALENTINE E.J., REDCROSS C., *Transitional jobs after release from prison: effects on employment and recidivism*, *IZA Journal of Labor Policy*, 2015

VALERIANI P., *Scuola e lotta in carcere*, De Donato, 1972

VANACORE G., *Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore*, *Working paper Adapt* n. 22/2006

VANACORE G., *Lavoro penitenziario e diritti del detenuto*, in *DRI*, 2007

VIDIRI G., *Il lavoro carcerario, problemi e prospettive*, in *Lavoro* 80

VITALI M., *Il lavoro penitenziario*, Giuffrè, 2001

VITALI M., *La Corte Costituzionale assegna alla giurisdizione del giudice del lavoro le controversie sul lavoro penitenziario*, in RIDL, 2007

VOLPINI L., GALLIZIOLI E., MAUTI P., *Il bilancio di competenze rivolto ai detenuti ed ex detenuti nell'esperienza torinese*, in *Rassegna Penitenziaria* n. 3/2004